



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 267/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Istituzione dell'Agenda regionale di sviluppo delle aree industriali e per
l'attrazione di investimenti produttivi"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/01/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	01/02/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 267/XII di iniziativa della Giunta regionale pag. 4
Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi.

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. – Artt. 117 e119 pag. 168

Codice Civile art. 2423. pag. 173
Redazione del bilancio.

D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013. pag. 174
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. pag. 196
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Legge n. 111 del 15 luglio 2011. pag. 268
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. – Art. 15 pag. 286
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. pag. 290
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998. pag. 384
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Normativa regionale

Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 - Statuto Regione Calabria pag. 532

L.R. n. 47 del 25 novembre 2019. pag. 561
Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013. pag. 567
Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. pag. 599
Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 22/2001 pag. 623

Documentazione citata

Delibera di Giunta regionale n 478 del 12 novembre 2021. pag. 636
Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina Commissario liquidatore e indirizzi per la procedura di LCA.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 115 del 29 giugno 2016. pag. 644
Istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) ed adempimenti per l'avvio operativo.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 24 della seduta del 31 GEN. 2024.

Oggetto: Approvazione Disegno di Legge Regionale "Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi".

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____ (VARI)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X
7	EMMA STAINÉ	Componente	X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 6 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 63709 del 31 GEN. 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Titolo V della Costituzione italiana e, in particolare, gli articoli 117 e 119 relativa alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.";
- la Legge Regionale 19 ottobre 2004, n.25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt.39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CORAP, Ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi, ai cinque consorzi provinciali industriali disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il comma 5-bis ed estendendo così alle Regioni la facoltà di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza;
- con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CoRAP;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2 della L.R. 25 novembre 2019, n. 47, è previsto che, nel caso di liquidazione coatta amministrativa del CORAP, la Regione, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al CORAP dalle norme nazionali e regionali e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all'attrazione di investimenti produttivi, provveda a istituire con legge "l'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali";
- la Regione ha definito un piano di investimenti straordinari volti a riqualificare la dotazione infrastrutturale delle aree industriali, con proposta di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021/2027;
- Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali intende sostenere azioni di sistema, con il supporto indiretto dell'istituenda agenzia, volte a rafforzare l'attrattività del sistema regionale, grazie anche all'utilizzo di parte delle risorse rinvenienti dal Fondo Jeremie Calabria, di cui alla D.G.R. n. 23 del 31 GEN. 2024

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che si sono verificate le condizioni di cui all'art 2 comma 1 della legge regionale n.47/2019 per l'approvazione del disegno di legge "Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al Disegno di legge in oggetto è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei Dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

VISTI l'allegato "A - Disegno di Legge Regionale" recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi, l'allegato "B - Relazione descrittiva" e l'allegato "C - Relazione tecnico-finanziaria", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI ALTRESI' la Relazione di sostenibilità economico finanziaria, redatta con il supporto di Fincalabra S.p.A. e l'Asseverazione alla Relazione di sostenibilità economico finanziaria, acquisita in data 26 gennaio 2024, rilasciata dalla AUDIREVI TRANSACTION & ADVISORY S.r.l. Società di consulenza aziendale, di cui agli allegati D ed E;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore allo "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", dott. Rosario Vari, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge recante "***Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali***", di cui all'allegato A unitamente alla Relazione descrittiva di cui all'allegato B, alla Relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub C, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che è stata redatta la Relazione di sostenibilità economico finanziaria, con il supporto di Fincalabra S.p.A. e l'Asseverazione alla Relazione di sostenibilità economico finanziaria, rilasciata dalla AUDIREVI TRANSACTION & ADVISORY S.r.l. Società di consulenza aziendale, di cui agli allegati D ed E, allegate alla presente deliberazione;
3. di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio Regionale per i successivi provvedimenti di competenza, a cura del competente Settore del Dipartimento "Segretario Generale";
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

(MONTILLA)

Pag. 3 di 3

(CORRIGITO)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

delegato alla deliberazione
n. 24 del 31 GEN. 2024Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generalesegretariatogenerale@pec.regione.calabria.itDott. Paolo Praticò
Dirigente generaleSviluppo Economico e Attrattori culturali
dipartimento.seac@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

On. Roberto Occhiuto
Presidente della Giuntapresidente@pec.regione.calabria.itAvv. Rosario Vari
Assessore allo Sviluppo Economico
e Attrattori culturali
rosario.vari@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione Disegno di Legge Regionale "Istituzione dell'Agenda Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi". Riscontro nota prot. 62767 del 30/01/2024, integrata con pec del 31/01/2024.

A riscontro della nota prot. 62767 del 30/01/2024, integrata con pec del 31/01/2024 e relativa alla proposta deliberativa "Approvazione Disegno di Legge Regionale "Istituzione dell'Agenda Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi".", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta "l'esistenza della copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa" per come indicato nel disegno di legge e nei pertinenti allegati al medesimo, si conferma la compatibilità finanziaria del procedimento.

Dott. Filippo De Cello

 Filippo De Cello
Regione Calabria
31.01.2024 09:49:57
GMT+01:00

1 di 1

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 24 DEL 31 GEN. 2024 2024**Disegno di Legge Regionale****“Istituzione dell’Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali
e per l’attrazione di investimenti produttivi”****Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione Calabria intende rafforzare i sistemi produttivi attraverso il riordino del sistema regionale di sostegno all’insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico, nonché all’attrazione di investimenti produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47, con la presente legge, viene istituita l’Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi.

**Art. 2
(Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l’attrazione di investimenti)**

1. E’ istituita l’Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi (di seguito Agenzia), Ente Pubblico Economico per la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in LCA, nonché per l’attrazione di investimenti produttivi.
2. L’Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è strutturata nel rispetto del D. Lgs. n. 33/2013 e delle norme in materia di contratti pubblici, nonché dei seguenti principi generali:
 - a) legalità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa;
 - b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati;
 - c) semplificazione dei rapporti con le imprese;
 - d) facilitazione dell’accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.
3. L’Agenzia ha sede legale presso la Cittadella Regionale “Jole Santelli” e dispone di sedi operative territoriali.

**Art. 3
(Funzioni dell’Agenzia)**

1. L’Agenzia è Ente strumentale della Regione, che esercita, in coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:
 - a) attrazione di investimenti attraverso azioni tese a:
 - favorire l’insediamento e lo sviluppo di imprese in Calabria;
 - offrire servizi di assistenza e promozione per l’attrazione di investimenti produttivi;
 - promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell’investimento;
 - sostegno all’attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES.

Per le finalità indicate ai punti precedenti, all’interno dell’Agenzia opera un team di “content creator”, inserito in apposito settore del suo organico, composto da personale specializzato, dedicato alla diffusione digitale e analogica su vasta scala

- delle informazioni circa le opportunità di insediamento offerte dalla Calabria e le relative agevolazioni;
- b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;
 - c) studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, gestione e manutenzione delle aree, adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui all'articolo 9;
 - d) progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;
 - e) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - f) attuazione di misure specifiche per l'affidamento, a startup ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;
 - g) predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese;
 - h) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree industriali a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'Agenzia, ovvero della prestazione di servizi;
 - i) progettazione e gestione di uno sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese;
 - j) ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).
2. L'Agenzia può operare anche nelle aree comunali destinate ad attività produttive previo accordo con i Comuni interessati.
 3. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'Agenzia e delle ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione.

Art. 4 (Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Revisore Unico dei Conti.

Art. 5 (Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
2. L'incarico ha carattere fiduciario e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente della Giunta regionale.
3. Per la nomina del Presidente trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il Presidente adotta la pianificazione della "*content strategy*" predisposta in collaborazione con il team dei "*content creator*" di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. a), finalizzata alla valutazione delle opportunità, alla definizione degli obiettivi e alla loro periodica verifica e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative dell'Agenzia.
5. La pianificazione di cui al comma 4 definisce i piani di:
 - 1) "Attrazione", per l'insediamento di impianti produttivi da parte di imprese non ancora presenti sul territorio regionale;
 - 2) "Reshoring", per il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno in precedenza delocalizzato in altre regioni o all'estero;

- 3) "Retention" per la creazione di sinergie tra le imprese insediate e il tessuto locale produttivo rivolgendosi alle aziende già presenti in Calabria che intendano realizzare un nuovo investimento per diversificare funzionalmente la produzione esistente.
6. Al Presidente spetta un compenso annuo pari a euro 50.000,00 al lordo di tasse e oneri fiscali e previdenziali.

Art. 6
(Direttore)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente della Giunta regionale per la durata di tre anni rinnovabili e dà diritto ad una retribuzione omnicomprensiva pari a quella del dirigente generale della Regione Calabria.
2. Il Direttore è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nei settori di competenza dell'Agenzia.
3. Per il conferimento dell'incarico di Direttore trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente, conformemente alle previsioni della presente legge e dello Statuto. In particolare, il Direttore:
 - a. predispone lo schema di Statuto e le relative modifiche;
 - b. adotta gli atti relativi al funzionamento dell'Agenzia, all'organizzazione degli uffici e allo svolgimento dei servizi;
 - c. adotta la dotazione organica del personale;
 - d. stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
 - e. adotta il regolamento per la cessione in proprietà o in uso alle imprese dei terreni e degli immobili di cui all'art. 10, comma 1;
 - f. adotta il Piano industriale triennale conformemente alle linee guida adottate dalla giunta regionale;
 - g. adotta, coerentemente con il quadro normativo in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale nonché con la programmazione regionale, il programma triennale di interventi e lavori;
 - h. adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
 - i. adotta il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - j. adotta il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

Art. 7
(Revisore dei conti)

1. Il Revisore Unico e il supplente sono designati dal Presidente della Giunta regionale e scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere

- in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
2. Il Direttore dell'Agenzia provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento.
 3. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente dura tre anni e può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
 4. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
 5. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.
 6. Il Revisore Unico, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, provvede:
 - a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico - budget, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
 - b) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
 - c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
 - d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento.

Art. 8

(Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia tramite il Dipartimento regionale competente per materia.
2. Sono approvati dalla Giunta regionale:
 - a) lo Statuto;
 - b) la dotazione organica e le sue variazioni;
 - c) il piano industriale triennale;
 - d) il piano economico finanziario;
 - e) il bilancio preventivo economico-budget;
 - f) il bilancio di esercizio;
 - g) le linee guida per la redazione del piano industriale triennale.
3. In tutti i casi di cessazione dell'incarico di Direttore, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario Straordinario per la gestione ordinaria dell'Agenzia. Il Commissario Straordinario dura in carica dodici mesi eventualmente prorogabili una sola volta; in ogni caso, l'incarico cessa alla nomina del Direttore.

Art. 9

(Piani regolatori)

1. I piani regolatori delle aree, dei nuclei e delle zone di sviluppo industriale sono approvati dalla Regione, che garantisce la partecipazione alla pianificazione territoriale dei Comuni nei cui territori ricadono, nonché della Provincia competente per territorio e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in coerenza con la legge urbanistica regionale e con la legislazione statale vigente in materia.

2. I piani regolatori di cui al comma 1 producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
3. Lo schema di piano regolatore di ogni area e nucleo industriale, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dalla giunta regionale ed è pubblicato nell'albo dell'Agenzia e in quello dei Comuni interessati, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Gli enti e i privati possono presentare osservazioni e opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Decorso detto termine è convocata la conferenza di pianificazione prevista dall'art. 13 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).
4. Conclusa la conferenza di pianificazione entro il termine indicato nel comma 7 dell'art. 13 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19, il piano regolatore è approvato dalla Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nell'albo dell'Agenzia e in quello dei Comuni interessati.
5. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.
6. L'approvazione del piano regolatore determina, in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature delle aree e dei nuclei industriali, la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti nonché la loro indifferibilità e urgenza.
7. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal piano regolatore sono effettuate dall'Agenzia in conformità alla legislazione statale vigente in materia.
8. I Comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni dei piani regolatori di cui al comma 1 entro sei mesi dalla relativa approvazione.

Art. 10

(Insediamento delle imprese)

1. Le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali e i rapporti tra l'Agenzia e le imprese ivi insediate sono disciplinati nel regolamento per la cessione in proprietà o in uso dei terreni e degli immobili adottato dal Direttore dell'Agenzia.
2. L'Agenzia stipula con ciascuna impresa, all'atto dell'insediamento, una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.
3. Le imprese insediate sono tenute al pagamento di un corrispettivo per i servizi, la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate.
4. Gli importi dovuti ai sensi del comma 3 sono riscossi dall'Agenzia anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'art. 5, co. 4, del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32 convertito in legge 7 aprile 1995 n. 104.

Art. 11

(Riacquisizione delle aree assegnate)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1 dispone che gli atti di cessione dei terreni e degli immobili, a pena di nullità degli stessi, prevedano la facoltà dell'Agenzia di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo eventuale ristoro all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, secondo le previsioni del regolamento medesimo.
2. L'Agenzia ha la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte

degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di tre anni dalla data di assegnazione.

3. Le riacquisizioni di cui al presente articolo, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore che ne hanno consentito la originaria assegnazione, mantengono la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, nomina il Presidente e un Commissario straordinario, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'Agenzia di competenza del Direttore.
2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario determina la durata dell'incarico non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per altri dodici mesi, nonché il compenso, a carico dell'Agenzia, che non può comunque superare quello previsto per il direttore.
3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario dell'Agenzia ed esercita le funzioni di competenza della stessa fino alla nomina del Direttore. In particolare, il Commissario:
 - a. entro trenta giorni dalla nomina adotta lo schema di Statuto e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale;
 - b. entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto, approva il regolamento di organizzazione degli uffici centrali e delle sedi territoriali e la dotazione organica stabilendo il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia;
 - c. entro sessanta giorni dall'adozione delle linee guida di cui all'art. 8, comma 2, lett. g) predispone il Piano industriale triennale;
 - d. entro novanta giorni dall'approvazione dello Statuto adotta il regolamento di cui all'art. 10, comma 1.
4. Il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle funzioni di gestione e sviluppo delle aree industriali, espletate le attività e le procedure di cui alla lettera b) del comma 3, è trasferito all'Agenzia e mantiene il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Il predetto personale è utilizzato, sulla base di apposita convenzione, anche a supporto della gestione liquidatoria del CORAP.
5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle stesse, l'Agenzia:
 - a. provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche che insistono nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali già in capo al CORAP;
 - b. subentra nella gestione di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio dichiarato indisponibile della Regione già in capo al CORAP;
 - c. utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile del CORAP e subentra nella titolarità dei beni che dovessero residuare all'esito della procedura di liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte del commissario liquidatore del CORAP da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto dell'Agenzia;
 - d. si avvale degli uffici e, sino al trasferimento di cui al comma 4, del personale del CORAP per l'espletamento delle sue funzioni attraverso una convenzione da stipulare entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario dell'Agenzia;

- e. provvede alla gestione delle aree industriali secondo le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni immobili, già in capo al Corap, che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali;
 - f. subentra di diritto nelle convenzioni con le imprese insediate nelle aree, nuclei e zone di sviluppo Industriale, che, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 10, comma 1, sono rimodulate, se non conformi alla regolamentazione stessa;
 - g. subentra di diritto nelle convenzioni sottoscritte con le imprese finalizzate all'insediamento delle stesse.
6. A decorrere dalla data di approvazione dello Statuto sono trasferiti all'Agenzia i diritti attribuiti al CORAP in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al CORAP producono effetti esclusivamente nei confronti della gestione liquidatoria del CORAP stesso.
 7. Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, il CORAP è autorizzato a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per lo svolgimento delle attività attribuite all'Agenzia dalla presente legge e riconducibili all'esercizio di funzioni di rilevanza e utilità pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)-j), al solo fine di assicurarne l'espletamento fin dalla fase di avvio, la Regione riconosce all'Agenzia un contributo onnicomprensivo nel limite massimo di euro 2.700.000,00 per l'anno 2024 e di euro 2.600.000,00 nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U.14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026, approvato con la legge regionale n. 57 del 27 dicembre 2023, per l'importo di euro 2.700.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 2.600.000,00 nell'annualità 2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024- 2026 e ad istituire apposito capitolo a destinazione specifica.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38;
 - b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47;
 - c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 2 della Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

24 31 GEN. 2024

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ____ DEL ____ 2023 W

Disegno di Legge Regionale

"Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali

e per l'attrazione di investimenti produttivi"

Relazione descrittiva

La proposta di legge di istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi si propone l'ambizioso obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio regionale, attraverso la creazione di un contesto economico favorevole agli insediamenti e l'innalzamento dell'offerta insediativa per le imprese che intendano realizzare progetti qualificati e innovativi. La competizione globale, infatti, obbliga al ripensamento dei modelli passati di sviluppo economico verso nuove forme di economia, improntate sulla promozione delle eccellenze e della sostenibilità sociale ed ambientale.

La competitività dei territori non si caratterizza solo per i minori costi di mercato, ma anche per la capacità di accogliere, semplificare e accompagnare attività economiche orientate ad entrare in contatto con le migliori risorse locali e con capitale umano specializzato.

Più volte la Commissione Europea ha ribadito l'esigenza di rafforzare la nuova strategia industriale, attraverso la trasformazione digitale e green dei tessuti economici, necessità dovuta proprio ai cambiamenti innescati anche dalla pandemia, con particolare riferimento a delimitate aree produttive territoriali e individuando specifici ecosistemi che possono concorrere a raggiungere gli obiettivi strategici per rilanciare la ripresa e promuovere un'economia più sostenibile, digitale, resiliente e competitiva a livello mondiale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal Governo Italiano, di concerto con la Commissione Europea, prevede specifiche misure di investimento finalizzate alla rivoluzione verde e la transizione ecologica delle aree industriali.

Creare condizioni di qualità per intraprendere, sviluppare e potenziare un'attività economica diventa dunque obiettivo prioritario per sostenere duraturi e attuali modelli territoriali di sviluppo economico, sociale ed ambientale a partire dalle aree tradizionalmente dedicate a queste finalità industriali.

In questo nuovo contesto macroeconomico, la Calabria può e deve giocare un ruolo primario attraverso la giusta valorizzazione dei vantaggi infrastrutturali e logistici di un territorio regionale ricco di potenziale e di asset strategici da promuovere sui mercati nazionali e internazionali.

Diventa sempre più strategico sviluppare inoltre azioni di semplificazione delle attività imprenditoriali con tempi certi e procedure snelle supportando gli investitori con rapidità e competenza.

Sostenere e riqualificare le Aree di Sviluppo Industriale diventa un passo necessario per creare le migliori condizioni di contesto economico e infrastrutturale, sia per le imprese già insediate che per le imprese che intendono insediarsi negli agglomerati industriali.

Ciò deve avvenire attraverso il superamento dell'attuale assetto organizzativo di gestione delle aree e la creazione di un nuovo modello di governance dell'intero processo regionale di attrazione degli investimenti.

Il processo di accorpamento degli ex Consorzi di Sviluppo Industriale provinciali nel Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CoRAP) ha creato nel tempo notevoli criticità; la Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47, avente ad oggetto Modifiche alla Legge Regionale 16 maggio 2013, n.24, è stata infatti parzialmente impugnata dal Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 per violazione della competenza esclusiva statale in materia di liquidazione di enti pubblici economici.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2021, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, rilevando tuttavia, *"la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale ed evidenziando la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali"*.

In adempimento all'osservazione contenuta nella citata sentenza della Corte Costituzionale, sulla materia si è registrato l'intervento "uniformatore" del legislatore nazionale che, con la legge 29 luglio 2021, n.108, ha espressamente previsto, all'art. 12, comma 6-bis, la modifica dell'art.15 della legge del 15 luglio 2011, n.111 *"Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari"*.

Dunque, con l'inserimento del comma 5-bis nella citata legge del 15 luglio 2011, n.111, il Legislatore ha inteso estendere espressamente anche alle Regioni il potere di porre in liquidazione coatta amministrativa gli enti sottoposti alla loro vigilanza.

La vigente Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47, prevede all'articolo 2 *"Principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali"* che la Giunta regionale, nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP, al fine di assicurare la continuità delle funzioni pubbliche previste dalla Legge Regionale 24 dicembre 2001, n.38, istituisca l'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali con Legge Regionale contenente la disciplina organica della stessa al fine di: sostenere l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, limitare il consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa, la delocalizzazione produttiva e la

specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introdurre strumenti di promozione per l'attrazione di nuovi investimenti; promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e incrementare l'occupazione e la qualificazione; attuare misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostenere le specializzazioni produttive; programmare, progettare e gestire impianti e infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi; sostenere l'innovazione tecnologica nelle imprese favorendo l'integrazione tra la ricerca applicata e gli investimenti produttivi; ideare, programmare, progettare, regolamentare, realizzare e gestire le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

Si rende dunque necessario adempiere alle disposizioni normative regionali e nazionali, salvaguardando le funzioni, i compiti e il personale a tempo indeterminato del Corap in liquidazione nonché avviare importanti e strategiche attività di attrazione di investimenti sul territorio regionale nuove e specifiche attraverso l'istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali della Calabria e per l'attrazione di investimenti produttivi.

Nell'ambito di una rivisitazione complessiva delle azioni di promozione degli insediamenti economici, si intende altresì avviare nuove misure per l'attrazione degli investimenti su tutto il territorio regionale attraverso una "content strategy", finalizzata alla valutazione delle opportunità, alla definizione degli obiettivi e alla loro periodica verifica e cura delle relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative dell'Agenzia.

Il disegno di legge è costituito da quindici articoli.

L'articolo 1 indica l'oggetto della legge regionale e le finalità della stessa, mediante la quale intende rafforzare i sistemi produttivi calabresi e promuovere l'attrattività degli stessi.

L'articolo 2 istituisce l'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali della Regione Calabria secondo quanto previsto dall'art.2, comma 1, della Legge Regionale 25 novembre 2019, n.47.

L'articolo 3 individua le funzioni dell'Agenzia, quale Ente strumentale della Regione Calabria, in coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dalla Giunta regionale. In particolare tali funzioni sono tese a favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese, offrire servizi di assistenza e promozione, promuovere opportunità di investimento, sostenere l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES. Per realizzare tali finalità, all'interno dell'Agenzia opera un team di "content creator".

L'articolo 4 precisa gli Organi dell'Agenzia, individuati nel Presidente, nel Direttore quale rappresentante legale e nel Revisore unico dei Conti.

L'articolo 5 indica ruolo e compiti del Presidente. L'incarico ha carattere fiduciario ed ha durata triennale. Il Presidente adotta la pianificazione della "content strategy" predisposta in collaborazione con il team dei "content creator".

L'articolo 6 specifica funzioni e attività del Direttore. L'incarico è conferito dal Presidente della Giunta regionale, a seguito dell'espletamento di idonea procedura e ha durata triennale. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente.

L'articolo 7 specifica il ruolo del Revisore unico dei Conti e il supplente ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 8 disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, tramite il dipartimento regionale competente.

L'articolo 9 illustra i Piani regolatori delle Aree di Sviluppo Industriale, approvati dalla Regione, in coerenza con la legge urbanistica regionale e con la legislazione statale vigente in materia e producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento.

L'articolo 10 prevede le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree di sviluppo industriale che saranno disciplinate in apposito Regolamento regionale, adottato dal Direttore dell'Agenzia.

L'articolo 11 stabilisce che all'interno del Regolamento Regionale si preveda la facoltà dell'Agenzia di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.

L'articolo 12 individua le norme transitorie nella fase di prima applicazione della legge e fino all'ordinaria individuazione degli organi ed al completamento della struttura.

L'articolo 13 indica la norma finanziaria. In particolare, definisce la dotazione finanziaria posta in essere dall'Amministrazione regionale in favore dell'Agenzia, per assicurare l'espletamento della fase di avvio, per un importo complessivo pari ad euro 2.700.000,00 per l'anno 2024 e ad euro 2.600.000,00 per l'anno 2025.

L'articolo 14 procede alle abrogazioni di legge per adeguarne il contenuto alla nuova struttura normativa. In particolare, abroga le seguenti disposizioni: la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38; l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47; i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 2 della Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 47.

L'articolo 15 dispone l'entrata in vigore della legge, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

24 31 GEN. 2024

ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2024 8/

Disegno di Legge Regionale

"Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali
e per l'attrazione di investimenti produttivi"

Relazione Tecnico-Finanziaria

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: "Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi"

Art. 1 – (Finalità): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 2 – (Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 3 – (Funzioni dell'Agenzia): lo svolgimento delle attività di natura pubblicistica contenute al presente articolo, comportano entrate e spese per come indicato nella relazione di sostenibilità, asseverata dalla società AUDIREVI TRANSACTION & ADVISORY S.r.l. Società di consulenza aziendale, in data 25.01.2024 e allegata alla Deliberazione di cui in epigrafe.

L'Agenzia ha autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria e sulla base della relazione di sostenibilità, a partire dall'anno 2027 i ricavi saranno maggiori rispetto ai costi previsti, mentre nel triennio di avvio dell'attività, le perdite d'esercizio stimate sono via via decrescenti. Per tale motivo, al solo fine di assicurarne l'espletamento fin dalla fase di avvio, la Regione riconosce all'Agenzia un contributo onnicomprensivo nel limite massimo di euro 2.700.000,00 per l'anno 2024 e di euro 2.600.000,00 nell'anno 2025.

Art. 4 - (Organi dell'Agenzia): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 5 - (Presidente): Non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché il compenso del Presidente è posto a carico dell'Agenzia considerando che le attività del stesso sono finalizzate allo svolgimento delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6 - (Direttore): Non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché il compenso del Direttore è posto a carico dell'Agenzia considerando che le attività del stesso sono finalizzate allo svolgimento delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 7 - (Revisore dei Conti): Non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio regionale poichè il compenso del Collegio dei revisori è posto a carico dell'Agenzia dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Art. 8 - (Funzioni di Indirizzo, vigilanza e controllo): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 9 – (Piani regolatori): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 10 - (Insediamento delle imprese): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 11 - (Riacquisizione delle arre assegnate): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 12 - (Norme transitorie): Non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'Agenzia ha autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Oltre a ciò, le attività del Commissario straordinario e del personale sono finalizzate allo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 13 – (Norma finanziaria): la Regione riconosce all'Agenzia un contributo omnicomprendivo nel limite massimo di euro 2.700.000,00 per l'anno 2024 e di euro 2.600.000,00 nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U.14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

Art. 14 – (Abrogazioni): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Art. 15 – (Entrata in vigore): non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

Tab.1-Oneri finanziari:

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari (2024)	Oneri finanziari (2025)
Art.1	0	
Art.2	0	
Art.3	2.700.000,00	2.600.000,00
Art.4	0	
Art.5	0	
Art.6	0	
Art.7	0	
Art.8	0	

Art.9	0	
Art.10	0	
Art.11	0	
Art.12	0	
Art.13	0	
Art.14	0	
Art.15	0	
TOTALE	2.700.000,00	2.600.000,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma

Missione Programma	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Note
Miss. 14-Prog. 01	2.700.000,00	2.600.000,00	0,00	//
Miss. 20-Prog. 03 Capitolo U8201041701	-2.700.000,00	-2.600.000,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

24 31 GEN. 2024

ALLEGATO D ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ____ DEL _____ 2024 *87*

Istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali

Legge regionale n.47/2019

Relazione

Sostenibilità economico-finanziaria



Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali

Legge regionale n.47/2019

Relazione

Sostenibilità economico-finanziaria



Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

SOMMARIO

PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO	3
GLI OBIETTIVI.....	5
LE PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITA' NEL PERIODO DI AVVIO	6
IL TERRITORIO GOVERNATO	7
IL CRONOPROGRAMMA DI AVVIO	10
LA RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'	11
PRINCIPALI ASSUNZIONI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE.....	11
LO START-UP DELLA NUOVA AGENZIA.....	13
<i>CONTO ECONOMICO</i>	13
<i>STATO PATRIMONIALE</i>	22
<i>RENDICONTO FINANZIARIO</i>	24
ANALISI DI SENSITIVITA'	25
<i>ANALISI DEI DATI STORICI CORAP IN LCA</i>	25
<i>VALUTAZIONE SCENARI</i>	30
<i>CONCLUSIONI</i>	32

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO

Il **Corap**, Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria, è un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria che nasce nel 2013 come accorpamento dei Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, per come previsto dalla **Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24**, che ha attuato un più generale “Riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.

Il processo di accorpamento degli ex Consorzi di Sviluppo Industriale provinciali nel Corap ha creato nel tempo notevoli criticità operative che hanno indotto il legislatore regionale a prevedere attraverso la **L. R. 47/2019 “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n.24”, all’art. 1**, la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, di disporre con decreto la **messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP**, in caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi.

La stessa L.R. 47/2019, **all’art 2**, prescrive che “Nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP **la Giunta regionale**, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al CORAP ... e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all'attrazione di investimenti produttivi, entro novanta giorni dal decreto che dispone la liquidazione del CORAP.....e **sulla base di un sostenibile Piano economico finanziario che garantisca la continuità aziendale, istituisce l'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali**, ente pubblico economico, con legge regionale contenente la disciplina organica dell'Agenzia stessa. L'Agenzia, entro tre mesi dalla sua istituzione, redige il Piano industriale triennale, proposto dal Commissario straordinario e approvato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari”.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

La L. R. è stata parzialmente impugnata dal Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 per violazione della competenza esclusiva statale in materia di liquidazione di enti pubblici economici.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2021, n. 8, ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1*, rilevando tuttavia, *"la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale ed evidenziando la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali"*.

In adempimento all'osservazione contenuta nella citata sentenza della Corte costituzionale, sulla materia si è registrato l'intervento "uniformatore" del legislatore nazionale che, con la legge 29 luglio 2021, n.108, ha espressamente previsto la modifica dell'art.15 della legge del 15 luglio 2011, n.111 *"Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari"*.

Dunque, con l'inserimento del comma 5-bis nella citata legge del 15 luglio 2011, n.111, il Legislatore ha inteso estendere espressamente anche alle Regioni il potere di porre in liquidazione coatta amministrativa gli enti sottoposti alla loro vigilanza ed ha reso applicabili nei confronti delle Regioni gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 15, comma 1 della stessa legge.

In particolare, l'art.15 co.1 dispone che le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente della Giunta nell'Amministrazione vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una apposita Agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie.

Al termine di questo iter normativo, La Giunta regionale della Calabria, con **deliberazione n. 478 del 12 novembre 2021** ha posto in liquidazione coatta amministrativa il Corap, a seguito dell'art. 15, commi 1 e 5 bis del Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2021 n. 111.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Con DPGR n.202 del 15 novembre 2021 è stato nominato il Commissario liquidatore definendo gli indirizzi per la procedura di LCA e, in ottemperanza alle disposizioni regionali, lo stesso ha provveduto:

- A depositare in data 31.10.2022 presso il Tribunale di Catanzaro lo stato passivo;
- A trasmettere, con nota pro. 1858 del 06.03.2023, all’Autorità di Vigilanza la ricognizione patrimoniale dell’Ente e i relativi elenchi, evidenziando la necessità, ai sensi dell’art. 15 commi 1 e 5 bis della Legge 111/2011 di allocare al più presto le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato nell’Amministrazione vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in un’Agenzia provvedendo, altresì, a garantire le funzioni di pubblica utilità, tutelando il personale a tempo indeterminato nonché il ceto creditorio.

L’istituzione dell’Agenzia regionale è dunque oggi un obbligo derivante dalla legislazione nazionale e regionale.

*In conseguenza del quadro normativo più sopra dettagliato e degli obblighi che ne conseguono, **Obiettivo del presente documento è redigere un piano economico finanziario funzionale all’istituzione ed all’avvio operativo della nuova Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali, che ne individui le attività svolte nel periodo di riferimento e ne valuti la sostenibilità economica e finanziaria nel periodo di avvio.***

OBIETTIVI ED AMBITO DI ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

GLI OBIETTIVI

L’istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali (ARSAI) si propone l’obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio regionale attraverso la creazione di un contesto economico favorevole agli insediamenti, l’innalzamento dell’offerta insediativa per le imprese che intendano realizzare investimenti qualificati e innovativi, nel pieno rispetto delle funzioni previste dalle leggi regionali n. 38/2001 e n. 24/2013, ed a garanzia della continuità dell’esercizio delle funzioni pubbliche già attribuite al Corap.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L'Agenzia promuove le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali con particolare riferimento alle Aree di Sviluppo Industriale e dei relativi servizi alle imprese, esercitando a tal scopo le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzature ambientali delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese.

Questo obiettivo di carattere generale può essere poi declinato in un insieme di obiettivi specifici:

- Obiettivo concentrazione: scoraggiare la proliferazione di edifici industriali al di fuori delle aree produttive al fine di garantire maggiori servizi e una migliore logistica alle imprese insediate;
- Obiettivo semplificazione: stabilire un più stretto raccordo fra l'Agenzia e gli Enti territoriali, in primis con la Regione da conseguire attraverso l'istituzione di una struttura di governance snella, efficace ed efficiente;
- Obiettivo sostenibilità ed efficienza energetica: lavorare per la gestione ottimale delle infrastrutture e dei servizi presenti individuando prioritariamente le aree deputate a diventare APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate), che rappresentano per le imprese un'opportunità d'insediamento di eccellenza in quanto offrono economie di scala, una gestione ambientale condivisa e partecipata nonché una riduzione dei costi per l'approvvigionamento idrico ed energetico;
- Obiettivo impresa giovane: favorire l'insediamento di imprese giovani e start up innovative, anche grazie alla riallocazione di edifici in disuso e all'applicazione di condizioni agevolate, al fine di rinnovare il tessuto produttivo delle aree;
- Obiettivo internazionalizzazione e promozione territoriale: favorire l'internazionalizzazione delle imprese insediate nelle aree industriali e la penetrazione in nuovi mercati anche attraverso attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali a supporto dei progetti imprenditoriali e della promozione, a livello globale, dell'offerta delle aree produttive della Calabria.

LE PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITA' NEL PERIODO DI AVVIO

L'Agenzia esercita le funzioni già assegnate ai Consorzi di Sviluppo industriale dagli artt. 12, 20, 23 e 24 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, che individuano un elenco molto

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

ampio e variegato di attività e funzioni, come riportato nell' allegato 2 al presente documento.

Nel corso del periodo di avvio, oggetto della Relazione, l'Agenzia, a garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio nel più breve tempo possibile, si concentrerà in particolare nell'esercizio delle seguenti attività:

- a. Vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
- b. Costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
- c. Vendita, locazione e locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
- d. Erogazione di servizi rivolti alle imprese insediate negli agglomerati industriali.

Non rientrano invece nell'ambito di operatività dell'Agenzia i servizi ambientali erogati all'interno dei territori in ambito, attualmente gestiti da Corap in LCA, che saranno demandati ad altro Soggetto a tale scopo identificato.

IL TERRITORIO GOVERNATO

La nuova Agenzia diventerà Ente di governo dei territori delle Aree di Sviluppo Industriale delimitati dai PRT consortili ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Allo stato, si considerano in ambito all'Agenzia 19 Agglomerati dislocati su tutto il territorio regionale elencati di seguito:

Area Industriale della Provincia di Catanzaro

Un Agglomerato Industriale ubicato in località San Pietro Lametino del Comune di Lamezia Terme.

Area Industriale della Provincia di Cosenza

Otto Agglomerati Industriali: Bisignano; Cammarata di Castrovillari; Follone di San Marco Argentano; Montalto Uffugo; Piano Lago di Mangone e Figline Vegliaturo; Sant'Irene di Corigliano-Rossano area urbana di Rossano; Schiavonea di Corigliano-Rossano, area urbana di Corigliano; Rocca Imperiale.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Area Industriale della Provincia di Crotone

Un Agglomerato Industriale ubicato nei pressi della Città di Crotone.

Area Industriale della Provincia di Reggio Calabria

Quattro Agglomerati Industriali: Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando; Reggio Calabria-Campo Calabro-Villa S. Giovanni; Reggio Calabria-San Gregorio/San Leo; Montebello Ionico/Saline Ioniche.

Area Industriale della Provincia di Vibo Valentia

Due Agglomerati Industriali: Porto Salvo ed Aeroporto.

In allegato alla presente relazione sono elencate caratteristiche e stato di tutti gli agglomerati industriali in ambito.

Al territorio così identificato corrisponde, in parte, un patrimonio materiale che sarà oggetto di trasferimento all’Agenzia, secondo le modalità e gli iter previsti dalle norme nazionali e regionali di riferimento.

Per tale patrimonio materiale, individuato come “indisponibile” per la procedura di LCA, e quindi da trasferire all’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di pubblica utilità assegnate, si ipotizza il trasferimento nella disponibilità dell’Ente, a partire dal 2024, in coerenza con i tempi tecnici necessari per l’attuazione delle relative procedure amministrative per come più avanti descritto.


Dislocazione degli Agglomerati Industriali all'interno dei territori provinciali



Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

IL CRONOPROGRAMMA DI AVVIO

Di seguito è rappresentato il cronoprogramma di avvio e le tempistiche per il raggiungimento dell'equilibrio economico.



1. Nella prima fase di AVVIO operativo, a seguito dell'istituzione, l'Agenzia inizierà a lavorare per svolgere le funzioni pubbliche essenziali assegnatele, nei limiti della disponibilità di risorse e mezzi.

In questo periodo L'Agenzia:

- a. Avvia l'iter per il trasferimento delle Risorse Umane dedicate allo svolgimento delle funzioni assegnate da Corap in LCA;
- b. Avvia l'iter per il trasferimento dei Beni Immobili per come più avanti definito;
- c. Inizia a gestire, mantenere e utilizzare le opere pubbliche che insistono negli agglomerati industriali governati;
- d. Si avvale, per la sua gestione operativa, dei beni materiali ed immateriali nella disponibilità di Corap in LCA;
- e. Subentra nella titolarità delle convenzioni attualmente attive con le imprese già insediate sui territori governati. Prudenzialmente, ai fini della determinazione dei valori economici non sono state prese in considerazione le convenzioni finalizzate all'insediamento delle imprese in corso di perfezionamento al momento della costituzione;
- f. Avvia le prime attività su nuove operazioni di esproprio, richiesta di insediamento, cessione tra terzi;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

2. Nella seconda fase di AMPLIAMENTO, a seguito del trasferimento, secondo le modalità e l'iter che saranno definiti, dei beni immobili, completa il proprio raggio d'azione focalizzandosi sull'innalzamento del livello di efficienza delle aree industriali, con un impegno più elevato sulle manutenzioni ordinarie, e si impegna nelle nuove operazioni di cessione per l'avvio di nuovi insediamenti industriali.
Sempre in questa fase vengono potenziate le attività tese a favorire l'insediamento e lo sviluppo delle aziende in Calabria, e ad assisterle nella fase di insediamento e sviluppo.
3. Nella terza fase di CONSOLIDAMENTO, le attività svolte negli anni precedenti consentono di raggiungere l'operatività a regime e l'equilibrio economico.

LA RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Di seguito sono rappresentati i principali elementi quantitativi della Relazione di Sostenibilità economico finanziaria dell'Agenzia, elaborati in coerenza con le informazioni trasferite e condivise da Corap e dagli Uffici Regionali competenti.

PRINCIPALI ASSUNZIONI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE

1. La presente relazione di sostenibilità economico finanziaria:
 - a. Non costituisce un Piano Industriale di Sviluppo dell'Agenzia, che sarà redatto, come previsto dall'Art. 2 della L.R. 47/2019, solo dopo la costituzione del nuovo soggetto, e i cui contenuti, nei tempi, modalità di attuazione e risultanze finali, potrebbe differire dal presente documento;
 - b. Prende in considerazione un'ipotesi di continuità delle attività e funzioni attualmente in capo a Corap in LCA;
 - c. Tiene conto nelle sue previsioni degli impatti del piano di investimenti straordinari proposto dalla Regione Calabria a valere su Fondo Sviluppo e Coesione 21-27, per la trasformazione ed il miglioramento dell'attuale assetto delle Aree Industriali Calabresi;
 - d. Tiene conto nelle sue previsioni delle azioni di sistema che la Regione Calabria sta già avviando per il Periodo di Programmazione Comunitaria 2021- 2027 per

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

incrementare l'attrattività del sistema industriale calabrese ed aumentare gli insediamenti produttivi di valore nelle Aree Industriali.

2. Le attività svolte dall'Agenzia sono solo a quelle finalizzate allo sviluppo degli insediamenti industriali regionali, restano escluse dall'ambito di attività i servizi ambientali finora garantiti da Corap in LCA;
3. I beni immobili attualmente in ambito a Corap in LCA saranno trasferiti per legge, a partire dal 2024, in concomitanza con la costituzione dell'Agenzia secondo le seguenti modalità:
 - a. Tutti i beni immobili ricadenti all'interno delle aree industriali, che nei relativi strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, saranno trasferiti da Corap in LCA all'Agenzia;
 - b. Tutti i beni immobili (Uffici, capannoni, ...) realizzati con fondi APQ o fondi Ex Casmez saranno trasferiti nel Patrimonio della Regione Calabria e concessi all'Agenzia nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.6;
4. Tempi, modalità e iter amministrativo di trasferimento dei beni immobili all'Agenzia, per come sopra identificato, nonché dell'effettiva entità e valore dello stesso saranno definite per legge in concomitanza con la costituzione dell'Agenzia;
5. La valorizzazione nel piano economico finanziario dei beni immobili che saranno trasferiti all'Agenzia, è stata effettuata sulla base di una prima stima solo indicativa derivante dalle interlocuzioni attualmente in corso tra Corap in LCA i Dipartimenti Competenti della Regione Calabria;
6. La valorizzazione dei costi e delle professionalità delle risorse umane trasferite all'Agenzia è stata effettuata in via previsionale sulla base delle professionalità attualmente impegnate nelle attività di sviluppo delle aree industriale di Corap in LCA. L'articolazione puntuale delle risorse trasferite sarà verificata e confermata solo a seguito della costituzione dell'Agenzia;
7. Le analisi effettuate sono state condotte sulla base della seguente documentazione:
 - a. Progetto di Bilancio 2019 del Consorzio Corap ante LCA e relativa situazione contabile a sezioni contrapposte;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- b. Atti regolamentari pubblici che disciplinano le attività svolte e la determinazione delle principali voci di costo e di ricavo attualmente in vigore per il Consorzio Corap;
- c. Altri dati e informazioni di carattere economico, finanziario, operativo e gestionale messi a disposizione dal management Corap (elementi informativi per la quantificazione di costi e ricavi, valorizzazione preliminare del patrimonio immobilizzato, elenco contratti, stima costi del personale ...) e dagli Uffici Regionali competenti.

LO START-UP DELLA NUOVA AGENZIA**CONTO ECONOMICO**

<i>Piano Economico Finanziario 2024-2027</i>					
<i>Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali Regione Calabria</i>					
Conto Economico	2023	2024	2025	2026	2027
Valore della produzione (in €)	-	224.231	1.351.421	3.784.040	5.231.849
Cessione di terreni alle imprese (terreni di proprietà e da Esproprio)	-	-	150.000	1.950.000	2.070.000
Concessioni, diritti di superficie e attività insediative	-	75.000	195.000	195.000	210.000
Locazione di fabbricati, immobili e terreni	-	149.231	328.307	397.907	467.507
Offerta di servizi alle imprese (servizi da corrispettivi)	-	-	678.114	791.133	2.034.342
Altri Ricavi (Servizi Attrazione investimenti)	-	-	-	450.000	450.000
Costi della produzione (in €)					
Acquisti Diversi	-	22.423	120.142	183.404	316.185
Espropri	-	-	690.000	828.000	966.000
VarRimanenze	-	-	690.000	138.000	138.000
Servizi	-	495.823	1.070.927	1.127.951	1.127.951
Organi Sociali	-	292.413	292.413	292.413	292.413
Salari e stipendi (con oneri e TFR)	-	1.804.534	1.804.534	1.804.534	1.804.534
Oneri diversi di gestione	-	200.000	200.000	200.000	200.000
Totale	-	2.815.193	3.488.016	4.298.302	4.569.083
Risultato Operativo	-	- 2.590.962	- 2.136.595	- 514.261	662.767
Ammortamenti e svalutazioni		-	9.445	11.201	22.023
Altri Proventi ed oneri non afferenti la gestione caratteristica					
Oneri e Proventi Finanziari	-	- 10.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Oneri e Proventi Straordinari					
Utile Ante Imposte	-	- 2.600.962	- 2.161.040	- 540.462	625.744

Valore della Produzione

L'Agenzia produrrà ricavi, nel primo triennio di avvio, riavviando le attività ordinarie di supporto allo sviluppo industriale all'interno degli agglomerati di riferimento.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Sono di seguito rappresentate le principali voci di ricavo e le logiche sottostanti ai valori previsionali per il quadriennio 2024-2027.

Cessione di terreni alle imprese

La voce si riferisce all'assegnazione di aree per la realizzazione di edifici industriali destinati alla produzione di beni e servizi ed include:

1. *Vendita di terreni già nella disponibilità di Corap e oggetto di successivo trasferimento all'Agenzia;*

Come specificato nelle assunzioni di base, si ipotizza che i beni immobili ricadenti all'interno delle aree industriali, che nei relativi strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, saranno trasferiti da Corap in LCA all'Agenzia nel 2024, in coerenza con le disposizioni di legge.

In considerazione delle tempistiche delle procedure amministrative necessarie per attuare il trasferimento, si ipotizza prudenzialmente che l'Agenzia inizierà a formalizzare i primi atti di cessione di terreni già nella disponibilità di Corap in LCA a partire dal 2025 come di seguito sintetizzato. *Per Ricavo di cessione si intende il valore presumibile della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni di proprietà.*

	€/mq	2024		2025		2026		2027	
		Mq	Tot €	Mq	Tot €	Mq	Tot €	Mq	Tot €
Terreni ad uso industriale	30 €		- €	5.000	150.000 €	8.000	240.000 €	15.000	450.000 €
Terreni ad uso non industriale	12 €		- €		- €	80.000	960.000 €	60.000	720.000 €

Per quanto attiene le **superfici oggetto di cessione**, le stesse sono state determinate, nei limiti delle disponibilità di terreni ad uso industriale e non industriale potenzialmente ricadenti nei beni immobili oggetto di trasferimento, partendo dalle richieste di insediamento ad oggi pervenute a Corap in LCA, ed applicando un principio di estrema prudenza.

Per quanto attiene i prezzi unitari, gli stessi sono stati stabiliti:

- In 30 €/mq per quanto riguarda la cessione di terreni ad uso industriale, valore determinato come media ponderata dei prezzi attualmente praticati sulla base delle norme regolamentari di Corap in LCA nei diversi agglomerati, per i quali Corap in LCA ha già attualmente ricevuto richieste di insediamento per circa 10 ha;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- In 12 € /mq per quanto riguarda i terreni ad uso non industriale, destinati in questo caso alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (per i quali ad oggi il Corap in LCA ha già ricevuto richieste di insediamento per oltre 200 ha. Tale prezzo sulla base di verifiche di mercato risulta attualmente pari 12-14€ /mq.
2. La vendita di terreni localizzati negli agglomerati industriali in ambito, ed oggetto di esproprio da parte dell’Agenzia.

In tal caso l’Agenzia procede all’esproprio di nuovi terreni per lo sviluppo e il potenziamento delle aree industriali per come sotto evidenziato

Esproprio

€/mq	2024		2025		2026		2027	
	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot
28 €		- €	25.000	690.000 €	30.000	828.000 €	35.000	966.000 €

In considerazione delle tempistiche medie per la conclusione dell’iter di esproprio e per la finalizzazione della cessione del terreno al destinatario finale, che copre un periodo tra i 18 e i 24 mesi in tutto, si ipotizza di iniziare ad avviare i primi espropri nel 2025, di procedere concludere l’iter di esproprio dei terreni e la cessione all’impresa richiedente con valorizzazione del ricavo a partire dal 2026, come dettagliato nella tabella sottostante

Cessione

€/mq	2024		2025		2026		2027	
	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot
30 €		- €		- €	25.000	750.000 €	30.000	900.000 €

Prudenzialmente si prevede di poter procedere alla cessione per esproprio di una superficie massima di **2,5 ha nel 2026** e di una superficie di **3 ha nel 2027**.

Concessioni, diritti di superficie e attività insediative

I ricavi relativi alle ulteriori attività di tipo urbanistico riguardano una serie di attività quali il rilascio delle autorizzazioni per:

- Utilizzo aree di proprietà delle ditte richiedenti;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Cambi di destinazione d'uso di aree di proprietà;
- Approvazione progetti esecutivi di insediamenti ricadenti nell'agglomerato ed eventuali varianti.

Queste attività, in virtù delle funzioni attribuite all'Agenzia al momento della sua istituzione, possono essere avviate da subito, e si presuppone inizino a sviluppare ricavi per la stessa a partire dal 2024.

Per tutte queste casistiche è stato applicato il compenso attualmente previsto da Regolamento Corap in LCA, pari al 5% del prezzo di vendita attribuito al terreno oggetto della valutazione, autorizzazione etc., fissato anche in questo caso convenzionalmente in 30€ /mq

% su attività	€/mq	2024		2025		2026		2027	
		Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot
5%	30 €	50.000	75.000 €	130.000	195.000 €	130.000	195.000 €	140.000	210.000 €

Anche in questo caso, le attività sono state stimate prudenzialmente sulle richieste attualmente pervenute a Corap in LCA e sullo storico delle attività svolte dal Consorzio negli anni.

Locazione di fabbricati, immobili e terreni

In questa voce, sono inclusi ricavi riferiti principalmente a fitti attivi.

Per la determinazione di tale valore si è partiti dal presupposto prudenziale che l'Agenzia subentri nel corso del 2024 nelle convenzioni con le imprese localizzate nelle aree industriali e quindi anche nei contratti di locazione attualmente in essere.

Ad oggi sono attivi 17 contratti di locazione, la cui scadenza è successiva al periodo di previsione, ed i cui canoni complessivi ammontano attualmente ad € 298.461.

Nel periodo di previsione è stato ipotizzato di:

- Completare entro il primo semestre del 2024 i subentri degli attuali contratti, e quindi di poter contabilizzare ricavi sui fitti in essere per il secondo semestre dell'anno. Per i contratti esistenti è stato previsto per gli anni successivi un adeguamento Istat dei canoni.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Stipulare, prudenzialmente un massimo di 4 nuovi contratti per ogni anno, a partire dal 2026 la cui superficie media non superi quella delle locazioni attuali, il cui canone è stabilito in base all'attuale regolamentazione Corap in LCA, come di seguito dettagliato

	2024	2025	2026	2027
Contratti trasferiti	149.231 €	328.307 €	328.307 €	328.307 €
Nuove Locazioni			69.600 €	139.200 €
<i>Totale</i>	149.231 €	328.307 €	397.907 €	467.507 €

***Canone di locazione da regolamento Corap in LCA**

"Il canone di locazione e l'indennità per la cessione del diritto di superficie su capannoni industriali di proprietà del Corap, salva diversa futura determinazione, sono pari al 15% del prezzo dell'area (inclusa anche l'area di sedime dei fabbricati) calcolato sul prezzo/mq dei terreni in quel momento vigente nell'Agglomerato di riferimento oltre ad un importo pari a 15,00 €/mq moltiplicato per i metri quadrati del capannone industriale (calcolando la sola superficie coperta, non tenendo conto degli eventuali piani dell'edificio)"

Offerta di servizi alle imprese insediate negli agglomerati (servizi da corrispettivi)

L'Agenzia riscuoterà i corrispettivi dalle imprese insediate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995 n. 341.

I servizi oggetto di fatturazione del corrispettivo riguardano una serie di servizi essenziali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessibilità, viabilità stradale e ferroviaria, allontanamento acque meteoriche, manutenzione verde, cartellonistica, pubblica illuminazione, segnaletica, etc.

In considerazione delle difficoltà riscontrate negli ultimi anni antecedenti la Liquidazione Coatta Amministrativa di Corap, nell'erogazione dei servizi più sopra elencati e nella conseguente fatturazione ed incasso dei ricavi corrispondenti, (che hanno portato anche a diversi contenziosi da parte delle imprese insediate) si è ipotizzato prudenzialmente di riavviare gradualmente la fatturazione dei servizi in corrispondenza di una ripresa graduale delle attività di manutenzione delle aree e dell'erogazione dei servizi di base alle imprese insediate.

Per questa ragione, ai fini della determinazione del relativo ricavo:

- Sono stati determinati i ricavi teorici sulla base delle norme regolamentari attualmente in vigore solo sulle superfici già insediate al momento dell'avvio, per come determinate da una ricognizione dell'Ente;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Agli stessi è stato applicato un fattore di correzione prudenziale che tenga conto della necessità di riportare progressivamente le aree industriali ad un livello di manutenzione sufficiente per evitare contenziosi;
- Prudenzialmente i corrispettivi sono stati calcolati sulle superfici attualmente insediate, senza tener conto di insediamenti futuri, che avrebbero certamente un impatto migliorativo sui risultati.

Ricavi da corrispettivi	2024	2025	2026	2027
Tot ricavo	- €	678.114 €	791.133 €	2.034.342 €
€/mq	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €
MQ insediati	15.069.200 €	15.069.200 €	15.069.200 €	15.069.200 €
Fattore di correzione	0%	30%	35%	90%

Nel 2027, anche a seguito degli investimenti proposti per l'adeguamento delle aree industriali calabresi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, si prevede di portare a regime la fatturazione dei servizi alle imprese insediate.

Altri Ricavi

Nella Voce Altri ricavi per servizi di attrazione investimenti sono quantificati i servizi che saranno erogati dalla Agenzia sui territori delle Aree industriali, per conto della Regione Calabria, ed in integrazione con le azioni di sistema che la Regione Calabria ha già avviato per il periodo di Programmazione Comunitaria 2021-2027, per incrementare l'attrattività del sistema industriale calabrese.

Nella voce sono incluse prestazioni volte a realizzare azioni di networking, promozione ed assistenza, funzionali ad incrementare la presenza di imprese sui territori, per un valore complessivo su due esercizi di 900.000€, utilizzando fondi di Bilancio rinvenienti dal "POR Calabria Fesr 2007/2013 di cui al DDG N°19066 del 14/12/2023.

Tali servizi potranno essere erogati, se necessario, in sinergia con altri soggetti impegnati nello sviluppo del tessuto economico e produttivo regionale.

Altri Ricavi	2024	2025	2026	2027
Azioni di sistema per attrazione investimenti ed economia circolare			450.000 €	450.000 €

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Costi della produzione

Per quanto attiene i costi della produzione, in considerazione della difficoltà di analizzare i dati storici relativi alle attività relative ai soli servizi industriali, dovuta all'assenza di una contabilità separata /analitica, si è proceduto ad effettuare delle stime sulla base delle migliori conoscenze possibili e utilizzando, laddove disponibili standard di costo generalmente applicati.

Materie Prime, Espropri, variazione delle rimanenze

La voce ingloba tutti i costi relativi agli acquisti per la gestione ordinaria delle cinque sedi provinciali, delle attività di esproprio, per come già previste e documentate nella sezione dei ricavi, nonché i costi per le opere di urbanizzazione sui terreni oggetto di cessione alle imprese.

Acquisti	2024	2025	2026	2027
Acquisti diversi	€ 22.423	€ 120.142	€ 183.404	€ 316.185
Espropri	€ 0	€ 690.000	€ 828.000	€ 966.000
Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	-€ 690.000	-€ 138.000	-€ 138.000

1. Gli acquisti per la gestione ordinaria delle sedi sono stati determinati stimato un'incidenza media del 10% sul valore del fatturato sviluppato, ipotizzando che le attività di gestione delle sedi ordinarie si incrementino progressivamente all'aumentare delle funzioni pubbliche esercitate dall'Agenzia;
2. Il costo degli espropri è stato stimato partendo dalle superfici massime già previste per la determinazione dei ricavi (5,5 ha), cui è stato applicato un costo per esproprio determinato in un costo medio di 28 €/mq, sulla base di verifiche di mercato, coerente con il prezzo medio di cessione. Il differenziale di prezzo copre tutte le attività svolte dalle risorse interne all'Agenzia per il coordinamento dell'iter di esproprio e successiva cessione;
3. Variazione delle Rimanenze: la voce include in tal caso esclusivamente il valore dei terreni espropriati, ipotizzando che tutti gli altri acquisti materiali vengano fatti con l'obiettivo di ridurre a zero l'eventuale stock di materiali. In considerazione delle tempistiche medie dell'iter di esproprio e cessione, si prevede che lo stesso si concluda in circa 18 mesi, inclusa la corrispondente cessione.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

 SERVIZI

Il costo dei servizi riguarda:

- ❖ Le spese di manutenzione ordinaria delle aree industriali. Tali costi sono generalmente spesati a conto economico nell'anno di sostenimento, e riguardano manutenzione delle strade, delle fasce di rispetto, del verde pubblico presente nelle aree nonché la gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Per la determinazione di tali spese è stato individuato un **costo standard per Km della manutenzione**, tenendo conto dei costi storici degli agglomerati industriali, laddove disponibili, e dei costi standard dei principali gestori di strade ed agglomerati industriali, moltiplicato per il Numero di KM delle infrastrutture stradali attuali degli agglomerati industriali in ambito.

Prudenzialmente, è stato anche applicato un fattore di correzione che rappresenti la graduale copertura nel corso del triennio di avvio della manutenzione sulle aree industriali

Previsione Costi	2024	2025	2026	2027
Servizi di manutenzione aree	245.823 €	575.927 €	582.951 €	582.951 €
<i>Costo / KM della manutenzione</i>	<i>5.500 €</i>	<i>5.500 €</i>	<i>5.500 €</i>	<i>5.500 €</i>
<i>Nr Km gestiti</i>	<i>127,7</i>	<i>127,7</i>	<i>127,7</i>	<i>127,7</i>
<i>Fattore di correzione</i>	<i>35%</i>	<i>82%</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>

- ❖ Altri servizi, che coprono tutte le altre manutenzioni delle aree, dalla cartellonistica alla segnaletica, nonché servizi di manutenzione delle sedi, spese di energia ed altre utenze per le 5 sedi territoriali, trasporti, consulenze, servizi amministrativi, costi di viaggi e trasferte del personale ed altri servizi quali pulizie, vigilanza...

Per questi costi è stato stimato un valore forfettario determinato sulla base dell'analisi storica dei dati disponibili, considerando una crescita maggiore negli ultimi tre anni di start up, in cui l'operatività dell'Agenzia andrà a regime.

Nota: Nel valore di questi servizi è stato incluso anche il costo relativo alle risorse specialistiche che, sulla base delle funzioni ed obiettivi della Agenzia saranno dedicate a svolgere specifiche attività di attrazione investimenti ed assistenza ai potenziali investitori. Per tali costi è stato ipotizzato un valore crescente in funzione delle risorse coinvolte, a partire dall'inizio del 2025.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Previsione Costi	2024	2025	2026	2027
Spese Team Attrazione Investimenti		150.000 €	200.000 €	200.000 €

Spese per Organi Sociali

Le spese relative a questa voce riguardano:

- La Figura del Presidente, per cui è previsto un compenso onnicomprensivo di €50.000;
- la figura del Commissario/ Direttore Generale con retribuzione onnicomprensiva equiparata a quella di un dirigente generale della Regione Calabria (€ 228.413);
- Il Revisore Unico dei Conti per cui si prevede la cifra massima complessiva ed onnicomprensiva di € 14.000 annue ai sensi all'art. 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

Salari e stipendi (con oneri e TFR)

Nella fase di avvio, si prevede che siano trasferiti all'Agenzia le sole risorse umane che attualmente sono impegnate nella gestione delle funzioni di pubblica utilità relativa alle Aree di Sviluppo Industriale.

Ai fini della determinazione del costo del personale per tutto il periodo, è stato quindi ipotizzato di trasferire 30 risorse umane, con profili tecnici (ingegneri, geometri, architetti, operai), ed amministrativi (commercialisti, ragionieri, amministrativi), per i quali è stato determinato un costo teorico comprensivo di tutti gli oneri sulla base del CCNL attualmente applicato da Corap in LCA, per un totale annuo di € 1.804.534.

Funzioni gamma personale Corap in Lca (Agenzia)		
	Aree organizzative	Tot.
Macro Area Amministrativa	Affari Generali, Bilancio, Personale, etc	14
Macro Area Tecnica	Programmazione e Progettazione, Gestione reti	16
	Totale	30

Oneri diversi di gestione

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Fra le principali voci che compongono questa voce si individuano i costi amministrativi, le somme a titolo ICI/IMU, le sopravvenienze/insussistenze fiscali e altri costi indeducibili, che sono state stimate forfettariamente sulla base dei costi storici.

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Stato Patrimoniale			
	2024	2025	2026	2027
Immobilizzazioni				
Totale immobilizzazioni immateriali				
Totale immobilizzazioni materiali	€ 250.000.000	€ 249.973.529	€ 249.655.882	€ 249.464.900
Totale immobilizzazioni finanziarie				
Totale Immobilizzazioni	€ 250.000.000	€ 249.973.529	€ 249.655.882	€ 249.464.900
Attivo circolante				
Totale rimanenze	€ 0	€ 690.000	€ 828.000	€ 966.000
Totale Crediti	€ 91.031	€ 462.811	€ 539.398	€ 1.058.477
Disponibilità liquide	€ 431.398	€ 769.918	€ 658.092	€ 1.135.159
Totale Attivo circolante	€ 522.429	€ 1.922.729	€ 2.025.489	€ 3.159.636
D. Ratei e risconti				
TOTALE ATTIVO	€ 250.522.429	€ 251.896.259	€ 251.681.372	€ 252.624.536
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2024	2025	2026	2027
A. Patrimonio netto				
I. Fondo di Dotazione	€ 2.700.000	€ 5.300.000	€ 5.300.000	€ 5.300.000
VII. Altre riserve	€ 250.000.000	€ 250.000.000	€ 250.000.000	€ 250.000.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	-€ 2.600.962	-€ 4.762.002	-€ 5.302.464
IX. Utile (perdita) d'esercizio	-€ 2.600.962	-€ 2.161.040	-€ 540.462	€ 625.744
Totale Patrimonio netto	€ 250.099.038	€ 250.537.998	€ 249.997.536	€ 250.623.280
Fondo per rischi e oneri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 135.340	€ 270.680	€ 406.020	€ 541.360
Altri Debiti a M/L Termine	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Passività a lungo termine	€ 135.340	€ 270.680	€ 406.020	€ 541.360
Passivo circolante	€ 288.051	€ 1.087.581	€ 1.277.816	€ 1.459.896
TOTALE PASSIVO	€ 250.522.429	€ 251.896.259	€ 251.681.372	€ 252.624.536

Rispetto alla Situazione patrimoniale di previsione, si evidenziano qui di seguito i principali criteri di stima applicati:

Attivo Immobilizzato

1. L'iscrizione nelle immobilizzazioni materiali dei beni oggetto di trasferimento da Corap in LCA avviene nel 2024, secondo disposizioni di legge, per come già sopra specificato nelle assunzioni del piano. Il valore dei beni trasferiti è solo indicativo, e sarà determinato in maniera puntuale ed esaustiva a seguito dell'istituzione

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

dell’Agenzia e dell’attuazione delle relative procedure amministrative per il trasferimento dello stesso;

2. Non sono stati previsti, nel periodo considerato, investimenti materiali minimi per lo svolgimento delle proprie attività (attrezzature, beni mobili, arredi, SW, altro), ipotizzando che in questa prima fase, l’Agenzia abbia in uso i beni del Consorzio.
3. Le variazioni di valore sono determinate dalle cessioni intervenute nel 2025-2027.

Attivo e Passivo Circolante

1. L’andamento dei Crediti di natura commerciale è stato determinato prendendo in considerazione la regolamentazione attualmente in vigore per Corap in LCA che prevede:
 - Per i crediti da cessione di terreni, e dei compensi connessi, *l’incasso immediato, al momento dell’atto di cessione;*
 - Per i crediti da corrispettivi, la fatturazione a fine anno *entro 120 GG dall’emissione della fattura. In tal caso si evidenzia che l’incasso, da regolamentazione, dovrebbe chiudersi entro un termine massimo di 90gg dall’emissione della fattura, ma prudenzialmente sono stati allungati i tempi medi di incasso per tener conto di possibili ritardi;*
 - Per i crediti da Locazione, l’incasso nei sei mesi successivi alla fatturazione dei canoni, anticipata ad inizio anno. In tal caso, l’incasso, da regolamentazione dovrebbe essere immediato, ma è stato applicato un correttivo per tener conto di eventuali ritardi nel pagamento;
 - Per i crediti da corrispettivi e i crediti da locazione, per il periodo 2025-2027 è stato ipotizzato un accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti dell’2% del valore dei crediti, a rettifica del valore degli stessi nell’attivo circolante;
2. L’andamento dei debiti di natura commerciale è stato determinato prendendo in considerazione la regolamentazione attualmente in vigore per Corap in LCA ed in generale per la pubblica Amministrazione calcolando:
 - Un tempo medio di pagamento dei debiti commerciale per acquisti di beni e servizi di 45 gg;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Il pagamento, per i terreni oggetto di procedura di esproprio coerente con le tempistiche di cessione.

Si prevede un andamento dei Fondi gestiti coerente con la previsione delle nuove commesse ed attività svolte dalla Società.

3. Per quanto attiene i rapporti bancari, è stata ipotizzata una gestione minimale della liquidità disponibile.

Patrimonio Netto e Debiti a Medio Lungo Termine

1. Nel Patrimonio Netto viene recepito, al momento dell'istituzione, un apporto di capitale da parte della Regione Calabria di € 5.300.000, suddiviso in due annualità (Eur 2.700.000 per il 2024 ed Eur 2.600.000 per il 2025) al fine di dotare l'Agenzia di un fondo coerente con lo sviluppo delle attività in ambito;
2. Nel 2024, in corrispondenza del trasferimento all'Agenzia delle immobilizzazioni, per come sarà successivamente individuato puntualmente, viene rilevato un pari incremento del patrimonio netto, mediante l'iscrizione del valore delle immobilizzazioni trasferite tra le riserve indisponibili, secondo i principi contabili attualmente applicati da Corap in LCA. Modalità tecniche e principi applicati potranno variare in funzione delle determinazioni successive in merito al trasferimento del patrimonio;
3. Il valore del TFR è stato calcolato sulla base del valore complessivo dei costi del personale previsto e dell'incidenza standard del trattamento di fine rapporto su questi costi;
4. Non sono stati ipotizzati accantonamenti a fondi rischi ed oneri;
5. Non è stata prevista in questa prima fase l'apertura di posizioni a medio lungo termine dei confronti delle banche.

RENDICONTO FINANZIARIO

Di seguito è rappresentato lo schema di rendiconto finanziario per il periodo considerato.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Cash Flow	2024	2025	2026	2027
Margine Operativo Lordo	- 2.590.962 €	- 2.136.595 €	- 514.261 €	662.767 €
Cash flow disponibile	- 2.590.962 €	- 2.136.595 €	- 514.261 €	662.767 €
Var. crediti commerciali	- 91.031 €	- 381.226 €	- 87.787 €	- 541.102 €
Var. debiti commerciali	288.051 €	799.530 €	190.235 €	182.081 €
Var. Rimanenze	- €	- 690.000 €	- 138.000 €	- 138.000 €
Var. Ratei/risconti	- €	- €	- €	- €
Variazione capitale circolante commerciale	- 2.393.942 €	- 2.408.290 €	- 549.814 €	165.745 €
Var. Fondo TFR	135.340 €	135.340 €	135.340 €	135.340 €
Var. fondi per rischi ed oneri	- €	- €	- €	- €
Cash flow della gestione corrente	- 2.258.602 €	- 2.272.950 €	- 414.474 €	301.085 €
(Inv.)/Div. Capex	- €	250.026.471 €	317.647 €	190.982 €
Cash flow al servizio del debito	- 2.258.602 €	247.753.520 €	- 96.827 €	492.068 €
Proventi/(Oneri) finanziari	- 10.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Var. Finanziamenti Di Terzi	- €	- €	- €	- €
Var. fondo dotazione	2.700.000 €	- 247.400.000 €	0 €	0 €
Cash flow complessivo del periodo	431.398 €	338.520 €	- 111.827 €	477.068 €
Saldo banche Iniziale	- €	431.398 €	769.918 €	658.092 €
Saldo banche Finale	431.398 €	769.918 €	658.092 €	1.135.159 €
Banca C/C SP	431.398 €	769.918 €	658.092 €	1.135.159 €

ANALISI DI SENSITIVITA'

L'analisi di sensitività si pone l'obiettivo di valutare gli eventuali impatti sul Piano previsionale più sopra esposto derivanti dal cambiamento di una o più assunzioni di partenza.

Al fine di identificare e valutare gli impatti nelle pagine che seguono:

- Sono stati analizzati i dati storici Corap in LCA e identificate le variabili economico finanziarie che possano determinare un impatto sui risultati finali;
- Sono stati individuati gli scenari evolutivi possibili ed analizzati i relativi impatti.

ANALISI DEI DATI STORICI CORAP IN LCA

L'analisi dei dati storici è stata condotta sulla base delle informazioni fornite dal Management di Corap in LCA per il periodo 2018-2023, ed ha riguardato le seguenti variabili:

- ✓ Ricavi per la vendita dei Lotti e relativi prezzi €/Mq;
- ✓ Tempistiche di incasso dei crediti per la vendita dei lotti e per i ricavi per servizi (Corrispettivi)

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019


✓ Costi del personale

RICAVI PER LA VENDITA DEI LOTTI DI PROPRIETÀ


La Vendita dei lotti nel periodo 2018-2023 presenta valori in generale sempre superiori rispetto alle migliori previsioni da Piano (anno 2027), che per estrema prudenza sono allineate ai dati 2018.

Ricavi per Vendita Lotti (€/1.000)


ANNO	Lotti uso industriale	Lotti uso non industriale	Lotti Venduti
2018	944 €	236 €	1.180 €
2019	974 €	244 €	1.218 €
2020	534 €	133 €	667 €
2021	1.673 €	418 €	2.092 €
2022	1.568 €	392 €	1.960 €
2023	1.807 €	452 €	2.259 €



Dettaglio per Tipologia di Terreno




Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019



Dettaglio Vendita Lotti – Mq Venduti

ANNO	MQ Lotti Industriali	MQ Lotti Non Industriali	TOT MQ Venduti
2018	37.760	23.600	61.360
2019	38.979	24.362	63.341
2020	21.353	13.346	34.699
2021	66.934	41.834	108.768
2022	62.720	39.200	101.920
2023	72.289	37.650	109.939



La composizione dei Ricavi evidenzia:

- Una maggiore incidenza delle vendite di terreni ad uso non industriale per i quali, come descritto già nel Piano, Corap in LCA ha già protocollato richieste di


Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

insediamento per oltre 200ha (a fronte di una previsione di vendita di 14ha per tutto il periodo di previsione), e per le quali ha già incassato le relative cauzioni;

- Una minore incidenza dei terreni ad uso industriale, per tener conto prudenzialmente di una crescita progressiva dell'attrattività delle aree industriali nel tempo, anche grazie agli investimenti infrastrutturali ed alle azioni di sistema ipotizzati.

PREZZI DI LA VENDITA DEI LOTTI DI PROPRIETÀ

Per quanto riguarda i prezzi di vendita dei terreni, l'analisi dei dati storici ha evidenziato che i prezzi medi al MQ sono stati prudenzialmente mantenuti in linea con il periodo di osservazione, tenendo conto solo di un aumento minimo dei prezzi per i terreni ad uso industriale, coerente con l'andamento di mercato.



TEMPI MEDI DI INCASSO DEI CREDITI

Con Riferimento ai tempi di incasso si è osservato quanto segue:

- Ricavi per la vendita di Lotti: sulle vendite registrate nel periodo di osservazione si conferma il **pagamento immediato alla stipula dell'atto, e tale dato è stato confermato anche nelle previsioni del Piano;**
- Ricavi per Servizi: Nel corso degli anni oggetto di osservazione, gli incassi sui ricavi per servizi (Corrispettivi) evidenziano una tempistica media di incasso di **120 giorni.**

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Rispetto al Piano, la tempistica degli incassi è stata prudenzialmente mantenuta nei termini di 120gg dall'emissione della fattura, seppure i tempi di incasso effettivi già ad oggi si attestano su una media di 90 gg dall'emissione della fattura.

COSTI DEL PERSONALE

Nel periodo 2018-2023 Corap in LCA ha progressivamente ridotto i costi del personale e la numerosità dello stesso per rendere la struttura più efficiente e lavorare con le risorse strettamente necessarie.

I valori, tenendo conto delle sole risorse che dovrebbero essere trasferite all'Agenzia, sono coerenti con i valori da Piano, che si ritengono di fatto non modificabili.



Sulla base delle analisi svolte sono state quindi identificate due variabili rilevanti ai fini dell'analisi di sensitività:

- 1) *Prezzi di vendita dei terreni di Proprietà*
- 2) *Tempi medi di incasso dei crediti per le vendite di terreni e per i servizi erogati alle imprese insediate.*

Con riferimento alle due variabili identificate sono stati ipotizzati tre scenari con livello crescente di peggioramento delle assunzioni di partenza prese in considerazione:

❖ **Scenario 1 : Riduzione del Prezzo di vendita dei terreni di proprietà**

Si ipotizza, su tutti gli anni di previsione, di applicare una riduzione del 15% al prezzo unitario di vendita sia dei terreni industriali che di quelli ad uso non industriale.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Scenario 1 : Prezzo di vendita dei terreni (-15%)		Dato storico	Dati di Piano	Dati Scenario
Terreni ad uso Industriale	€/Mq	25	30	25,5
Terreni ad uso non Industriale	€/Mq	12	12	10,2

❖ **Scenario 2: incremento dei Giorni medi di incasso dei Crediti**

Si ipotizza, su tutti gli anni di previsione un incremento dei tempi medi di incasso di 40gg:

Scenario 2 : GG Medi Incasso (+40gg)		Dato storico	Dati di Piano	Dati Scenario
Crediti su vendite di lotti di proprietà	GG/Incasso	0	0	40
Crediti su ricavi per servizi	GG/Incasso	120	120	160

❖ **Scenario 3 Worst Case Scenario: Contestuale riduzione dei prezzi di vendita dei terreni ed incremento dei giorni medi di incasso dei crediti**


Scenario 3: Prezzo di vendita dei terreni (-15%) GG Medi Incasso (+40gg)		Dato storico	Dati di Piano	Dati Scenario
Terreni ad uso Industriale	€/Mq	25	30	25,5
Terreni ad uso non Industriale	€/Mq	12	12	10,2
Crediti su vendite di lotti di proprietà	GG/Incasso	0	0	40
Crediti su ricavi per servizi	GG/Incasso	120	120	160

VALUTAZIONE SCENARI


Per tutti e tre gli scenari sono di seguito rappresentati gli impatti su:

- ❖ Utile ante imposte
- ❖ Disponibilità Finanziarie

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019



Utile ante imposte	2024	2025	2026	2027
<i>Piano</i>	-2.601 €	-2.161 €	-540 €	626 €
<i>Scenario 1</i>	-2.601 €	-2.184 €	-720 €	450 €
<i>Scenario 2</i>	-2.601 €	-2.163 €	-543 €	620 €
<i>Scenario 3</i>	-2.601 €	-2.185 €	-723 €	445 €



Disp. Finanziarie	2024	2025	2026	2027
<i>Piano</i>	431 €	770 €	658 €	1.135 €
<i>Scenario 1</i>	431 €	756 €	463 €	776 €
<i>Scenario 2</i>	421 €	633 €	266 €	558 €
<i>Scenario 3</i>	421 €	624 €	97 €	228 €

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

CONCLUSIONI

I dati rappresentati evidenziano una generale tenuta delle previsioni del Piano rispetto alle possibili modifiche delle assunzioni più rilevanti, anche rispetto al Worst Case Scenario.

In tutti gli Scenari ipotizzati, come riscontrabile dai grafici e dalle tabelle sopra riportati, i risultati economici e finanziari garantiscono comunque il funzionamento dell'Ente nonostante il peggioramento delle condizioni di partenza.

Si sottolinea inoltre che, con riferimento agli Scenari ipotizzati, le assunzioni oggetto di analisi di sensitività sono state costruite in maniera prudentiale e coerente con i dati storici forniti dal management di Corap in LCA, e presentano, in considerazione di ciò una ridotta variabilità rispetto alle previsioni presenti nel Piano:

- ❖ Per quanto riguarda i Prezzi di vendita, poichè gli stessi sono stati mantenuti di fatto inalterati rispetto agli ultimi 6 anni di operatività di Corap in LCA, senza tener conto di alcun adeguamento rispetto all'incremento dei prezzi di mercato;
- ❖ Per quanto riguarda i tempi di incasso, laddove le tempistiche di incasso previste (120gg) già includono ulteriori 30 giorni di ritardo rispetto ai 90 giorni di dilazione che si ritiene di poter applicare nella realtà.

In considerazione di quanto su esposto si può dunque concludere che il Piano economico finanziario rappresentato è realistico e sostenibile e garantisce il funzionamento dell'Ente, e che, seppur si verificasse uno degli scenari futuri ipotizzati, che possono ad oggi considerarsi imprevedibili, il peggioramento delle condizioni di partenza è tale per entità e tempi di manifestazione da consentire all'Ente ed alla Regione Calabria di apportare i giusti correttivi a garanzia del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e dell'erogazione dei servizi in ambito alla Mission dell'Agenzia.

ALLEGATO 1: LE AREE INDUSTRIALI



Agglomerato industriale di Lamezia Terme (CZ)

L'Agglomerato Industriale di Lamezia Terme, denominato *Area Industriale Papa Benedetto XVI*, è ubicato nella contrada San Pietro Lametino del Comune di Lamezia Terme. Dista circa 40 km dalla città di Catanzaro. Presenta una superficie totale di circa 100 ettari.

Nell'Agglomerato è presente una piattaforma depurativa attualmente affidata al concessionario DECA che tratta, oltre alle acque dell'Agglomerato Industriale, anche quelle dei Comuni di Lamezia Terme, Filadelfia, Curinga, Gizzeria e Falerna.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

	Agglomerato industriali	Principali comuni di localizzazione
Aree esistenti	Marina di Maida	Lamezia Terme
Progetti in corso	Marina di Maida	Variante PRT

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Marina di Maida	Comunale Provinciale Statale -Consortile	Nazionale - Consortile	Internazionale	Vibo Valentia e Gioia Tauro

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali	
Estensione totale	1052
Piano Regolatore	Si
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	Ha 550
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	Ha 21
Disponibilità suoli	
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Industriali - Attrezzature Collettive - Servizi Tecnologici – Ricerca - Produzione Energia Alternativa
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	5 ha – H = 20m - 40 % sup. realizzabile
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	200 - 5.000 mq
Modalità di cessione	da Regolamento
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	16,00 euro
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	3,00 euro
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	30 gg. - 6 mesi

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Disponibilità fabbricati ed immobili

Fabbricati disponibili (Ha)	Centro servizi
Proprietà (da espropriare, ecc.)	Agenzia
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	Uffici e laboratori
Modalità di cessione (acquisto, affitto, ecc.)	Affitto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	da Regolamento
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	Immediata

Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica

Acquedotti di riferimento	Comunale
Eventuale acquedotto consortile	SI
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Si (Non tutti i lotti sono serviti)
Gestione	Comunale
Tempi medi per l'allaccio	30 gg.
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Buone

Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria

Rete di distribuzione interna e accessibilità	(non tutti i lotti sono serviti)
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	30 gg.
Costi medi	€ 150,00
Qualità delle infrastrutture	Scarse

Dotazione infrastrutturale – Depurazione

Impianti di depurazione	presente
Tempi medi per l'allaccio	da verificare
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	necessita di ristrutturazione

Dotazione infrastrutturale – Rifiuti

Impianti di smaltimento	presenti
Impianti di riciclaggio	Si
Tipologia rifiuti	Urbani
Gestione	In concessione

Dotazione infrastrutturale – Metano

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Impianti e tipologia	reti SNAM
Gestione	SNAM
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	reti ENEL
Fornitore	ENEL
Rete di distribuzione interna e accessibilità	non tutti i lotti sono serviti
Tempi medi per l'allaccio	Lunghi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	da verificare
Dotazione infrastrutturale – Telecomunicazioni	
Impianti e tipologia	Telecom - Wind (con fibra ottica)
Fornitore	Vari
Rete di distribuzione interna e accessibilità	non tutti i lotti sono serviti
Tempi medi per l'allaccio	30gg
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	Agenzia
Accessibilità ai singoli lotti	non tutti i lotti sono serviti
Qualità delle infrastrutture	necessità di interventi di miglioramento e ammodernamento
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	raccordo in disuso
Accessibilità ai singoli lotti	Poca
Qualità delle infrastrutture	Scadente
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Vibo valentia (20 km) Gioia Tauro (60 km)
Caratteristiche principali	Turistico – peschereccio - industriale

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	94
Aziende in costruzione	8

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Aziende in programma	9
Totale	111
Addetti	1.200

L' Agglomerato industriale di Piano Lago

(CS)


L'Agglomerato industriale di Piano Lago è ubicato fra i Comuni di Mangone e di Figline Vegliaturo.

Dista circa 15 Km dalla Città di Cosenza. Presenta una superficie totale di 84 ha.

L'Agglomerato è servito da una piattaforma depurativa alla quale viene affidata la

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019


depurazione delle acque di parte dell'abitato del Comune di Mangone.

L' Agglomerato industriale del Follone di San Marco Argentano (CS)

L'Agglomerato Industriale del Follone è ubicato in contrada Cimino del Comune di San Marco Argentano.

Dista 50 chilometri dalla Città di Cosenza e 6 chilometri dal Comune di San Marco Argentano.

Presenta una superficie totale di 115 ettari.

L' Agglomerato industriale di Bisignano (CS)

L'Agglomerato Industriale di Bisignano è ubicato nel Comune di Bisignano.

Dista 35 chilometri dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 85 ettari.

Nell'Agglomerato è presente un impianto di depurazione attualmente non in funzione.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L' Agglomerato industriale di Cammarata di Castrovillari (CS)

L'Agglomerato Industriale di Cammarata è ubicato in contrada Cammarata del Comune di Castrovillari.


Dista 50 chilometri dalla città di Cosenza e presenta una superficie totale di 115 ettari.

L' Agglomerato industriale di Schiavonea di Corigliano-Rossano (CS)

L'Agglomerato industriale di Schiavonea è ubicato in contrada Salice di Schiavonea nel Comune di Corigliano Calabro.

Dista 80 chilometri dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 227 ettari.

L' Agglomerato industriale di Montalto Uffugo (CS)

L'Agglomerato Industriale di Montalto Uffugo è ubicato nel Comune di Montalto Uffugo.

Dista 30 chilometri dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 16 ettari.

Si tratta di un Agglomerato di recente acquisizione e non è stato ancora infrastrutturato.

L' Agglomerato industriale di Sant'Irene di Corigliano-Rossano (CS)

L'Agglomerato industriale di Sant'Irene è ubicato nel Comune di Rossano.

Dista 100 Km dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 50 ettari.

L'Agglomerato industriale di Rocca Imperiale (CS)

L'Agglomerato Industriale di Rocca Imperiale è ubicato nel Comune di Rocca Imperiale.

Dista 130 Km dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 49 ettari.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

Agglomerati Industriali	Comuni di localizzazione
Bisignano	Bisignano
Cammarata	Castrovillari
Follone	San Marco Argentano
Montalto Uffugo	Montalto Uffugo
Piano Lago	Figline Vegliaturo, Mangone
Rocca imperiale	Rocca Imperiale
Sant'Irene	Rossano
Schiavonea	Corigliano Calabro

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Bisignano	L'A.I. dista circa 30 Km da Cosenza, 1 chilometro dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria,	SI	95 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	50 Km dal porto di Corigliano Calabro
Cammarata	L'A.I. dista circa 52 Km da Cosenza e 0,5km dallo svincolo autostradale Salerno- Reggio Calabria	SI	125 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	25 Km dal porto di Corigliano Calabro
Follone	L'A.I. dista circa 50 Km da Cosenza e 12,5 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria	SI	115 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	42 Km dal porto di Corigliano Calabro
Montalto Uffugo	L'A.I. dista circa 10 Km da Cosenza e 2 km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria	SI	88 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	62 Km dal porto di Corigliano Calabro
Piano Lago	L'A.I. dista circa 15 Km da Cosenza e 0,5 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio	SI	55 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	100 Km dal porto di Corigliano Calabro

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
	Calabria			
Rocca Imperiale	L'A.I. dista circa 124 Km da Cosenza, circa 4 Km dall'innesto con la SS 106, 18 Km da Pollicoro.	Si		66 Km dal porto di Corigliano Calabro
Sant'Irene	L'A.I. dista circa 100 Km da Cosenza, 1 chilometro dalla SS 106, 37 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria	Si	120 Km dall'aeroporto di Crotone.	10 Km dal Porto di Corigliano Calabro
Schiavonea	L'A.I. dista circa 52 Km da Cosenza, 29 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria,	Si	120 Km dall'aeroporto di Crotone.	Area industriale collegata al porto

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali

Estensione totale (Ha)	1.048,50
Piano Regolatore	P.R.T.
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	/
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	/
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	500
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Industria, Artigianato, Servizi, Commercio all'ingrosso
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	secondo NTA del P.R.T.
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	non definibile
Modalità di cessione	Acquisito, fitto e leasing
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	Acquisto indicativo: 20 €/mq Affitto indicativo: 20% del prezzo di cessione Leasing indicativo: 20 €/mq
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	Lotti di proprietà: 3 mesi Lotti da espropriare: 6 mesi
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili (Ha)	si
Proprietà (Agenzia, da espropriare, ecc.)	sede consortile
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	Capannoni di media metratura (2000/2500 mq)
Modalità di cessione (acquisto, affitto, ecc.)	da Regolamento
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	da Regolamento
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	circa tre mesi
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	Comunali
Eventuale acquedotto consortile	No
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti
Gestione	Comunale
Tempi medi per l'allaccio	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Scarsa efficienza
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Sufficiente efficienza
Dotazione infrastrutturale - Depurazione	
Impianti di depurazione	Gli impianti non sono presenti in 3 Agglomerati
Tempi medi per l'allaccio	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Sufficiente efficienza laddove presenti
Dotazione infrastrutturale - Rifiuti	

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Impianti di smaltimento	Inesistenti
Impianti di riciclaggio	Inesistenti
Tipologia rifiuti	Perlopiù assimilabili ai civili
Gestione	comunale
Dotazione infrastrutturale - Metano	
Impianti e tipologia	Inesistenti
Gestione	Inesistenti
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	Gli impianti non sono presenti in tutti gli Agglomerati
Fornitore	Enel
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Non sono serviti tutti i lotti
Tempi medi per l'allaccio	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Sufficiente laddove esistente
Dotazione infrastrutturale - Telecomunicazioni	
Impianti e tipologia	Gli impianti non sono presenti in tutti gli Agglomerati
Fornitore	n.c.
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	La rete stradale interna non è presente in tutti gli Agglomerati
Accessibilità ai singoli lotti	Scarsa
Qualità delle infrastrutture	Scarsa
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	Inesistente
Accessibilità ai singoli lotti	/
Qualità delle infrastrutture	/
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Presenza del porto di Corigliano Calabro, limitrofo all'A.I. di Schiavonea.
Caratteristiche principali	Il porto di Corigliano è l'unico porto peschereccio-commerciale dell'Alto Jonio Cosentino. All'interno

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

dell'area portuale sono ospitati in quattro grandi edifici il Comando dell'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera, il Comando e gli uffici della Guardia di Finanza, il Comando e gli Uffici per i Vigili del Fuoco e gli alloggi per i militari. Il porto di Corigliano, situato nella frazione Schiavonea, è una grande struttura, dedicata soprattutto all'attività peschereccia e commerciale ma sono previsti ampi sbocchi verso una sua evoluzione anche come porto turistico.

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	272 <i>(da ultimo monitoraggio)</i>
Aziende in costruzione	46 <i>(da ultimo monitoraggio)</i>
Aziende in programma	
Totale	318
Addetti	3.455 <i>(dato desunto)</i>

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L'Agglomerato industriale di Crotona

L'Agglomerato Industriale è ubicato a nord del centro abitato della città di Crotona, lungo la fascia costiera ionica. È composto da due aree separate dal torrente Passovecchio.

Presente una superficie totale di 90 ettari.

Nell'Agglomerato è presente una piattaforma depurativa sita in località Passovecchio, attiva fin dal 1985 che tratta i liquami della zona industriale e di quota parte dell'abitato di Crotona nonché i liquami della bonifica delle acque di falda.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

	Area industriale	Principali comuni di riferimento
Arete esistenti	Crotone	Crotone

CONSORZIO ASI CROTONE - COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Crotone	S.S. 106, S.S. 107	L'A.I. dista circa 2 km dalla stazione ferroviaria	10 km dall'aeroporto Sant'Anna Crotone	2 km dal porto di Crotone

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali	
Estensione totale	905
Piano Regolatore	vigente
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	ha 441
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	ha 71
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	120
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	attività produttive, a servizio della produzione, di servizi e commerciale
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> per insediamenti produttivi nessun limite di superficie o altezza con copertura max del 50%; per insediamenti a servizio della produzione o commerciale indice di fabbricazione di 3 mc/mq

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	e altezza max 14 mt.
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	non definita a priori in quanto commisurata all'assegnazione
Modalità di cessione	Acquisto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	Produttiva: €/mq 17,00 – Servizi: €/mq 20,00 – Commerciale: €/mq 25,00
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	in caso di utilizzo di terreno di proprietà terze: Produttiva: €/mq 11,00 – Servizi: €/mq 14,00 – Commerciale: €/mq 19,00
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	se di proprietà 60 gg. circa; se da espropriare 120 gg. circa
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili	-
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	adduttrice primaria acque grezze da Rocca di Neto a Crotone con recapito finale al potabilizzatore gestito dalla Sorical
Eventuale acquedotto consortile	no
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	rete di distribuzione industriale e potabile lungo le strade consortili che garantisce l'approvvigionamento a tutte le aziende insediate
Gestione	Agenzia
Tempi medi per l'allaccio	Immediato a seguito di autorizzazione
Costi medi	€ 250,00 per spese istruttoria pratica di autorizzazione all'allaccio a tutti i servizi consortili
Qualità delle infrastrutture	buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	rete fognaria per acque bianche e nere lungo le strade consortili. L'accessibilità è garantita a tutte

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	le aziende insediate
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	Immediato a seguito di autorizzazione
Costi medi	€ 250,00 per spese istruttoria pratica di autorizzazione all'allaccio a tutti servizi consortili
Qualità delle infrastrutture	Buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale – Depurazione	
Impianti di depurazione	Impianto di depurazione a servizio delle attività produttive insediate
Tempi medi per l'allaccio	Immediato a seguito di autorizzazione
Costi medi	€ 250,00 per spese istruttoria pratica di autorizzazione all'allaccio a tutti i servizi consortili
Qualità delle infrastrutture	Buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale – Rifiuti	
Impianti di smaltimento	Discarica per lo smaltimento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione
Impianti di riciclaggio	Inesistenti
Tipologia rifiuti	Non pericolosi
Gestione	CoRAP
Dotazione infrastrutturale - Metano	
Impianti e tipologia	Collegamento al metanodotto nazionale
Gestione	SNAM
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	rete di distribuzione
Fornitore	ENEL
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Allacci per le utenze insediate
Tempi medi per l'allaccio	da verificare
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	da verificare
Dotazione infrastrutturale - Telecomunicazioni	


Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Impianti e tipologia	Telefonia e trasmissione dati per le utenze insediate
Fornitore	/
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	Viabilità interna
Accessibilità ai singoli lotti	Tutti i lotti esistenti sono accessibili dalla rete stradale interna
Qualità delle infrastrutture	Buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	Inesistente
Accessibilità ai singoli lotti	/
Qualità delle infrastrutture	/
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Presenza del porto di Crotona a circa 2 km dalla sede
Caratteristiche principali	Dragaggio previsto di circa 12 mt.

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	73
Aziende in costruzione	7
Aziende in programma	8
Aziende inattive	23
Totale	111
Addetti	1.416

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L'Unità Territoriale di Reggio Calabria**L'Agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando**

L'Agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando è ubicato nella piana di Gioia Tauro.

Interessa i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando.


È vicinissimo alle Città di Gioia Tauro e San Ferdinando e dista 2 chilometri da Rosarno. Per raggiungere Reggio Calabria è necessario percorrere 56 chilometri.

Presenta una superficie complessiva di 700 ettari.



Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Agglomerato industriale di Reggio Calabria – Campo Calabro – Villa S. Giovanni




L'Agglomerato Industriale di Campo Calabro-Reggio Calabria-Villa San Giovanni dista 18 chilometri dalla città di Reggio Calabria.

Interessa i Comuni di Campo Calabro, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Distava un chilometro da Campo Calabro e quattro chilometri dalla Città di Villa San Giovanni.

Presenta una superficie totale di 87 ettari.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Agglomerato industriale di Reggio Calabria – San Gregorio / San Leo

L'Agglomerato Industriale di Reggio Calabria-San Gregorio-San Leo è ubicato all'interno dei confini urbani del Comune di Reggio Calabria.

Comprende gli insediamenti produttivi di Gebbione (ha 8,3) e San Gregorio-San Leo (ha 46,4).

Presenta una superficie totale di 55 ha.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Agglomerato industriale di Montebello Ionico/Saline Ioniche

L'Agglomerato Industriale è ubicato lungo la fascia costiera di Saline Joniche nel Comune di Montebello Jonico.

Dista circa 24 Km dalla città di Reggio Calabria.

Presenta una superficie totale di 239 ettari.

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

	Agglomerato industriali	Principali comuni di localizzazione
Aree esistenti	Gioia Tauro	Gioia Tauro
	Rosarno	Rosarno
	San Ferdinando	San Ferdinando
	Campo Calabro	Campo Calabro
	Reggio Calabria	Reggio Calabria
	Villa San Giovanni	Villa San Giovanni
	Reggio Calabria – San Gregorio	Reggio Calabria
	Saline Joniche	Montebello jonico
Progetti in corso	Gioia Tauro	
	Rosarno	Progetto ampliamento
	San Ferdinando	
	Campo calabro	
	Reggio Calabria	Progetto ampliamento e riqualificazione
	Villa San Giovanni	

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
	Autostrada Napoli - Reggio Calabria, uscita diretta di Campo Calabro e Villa San Giovanni a km 1 per traghettamento verso la Sicilia; sp Villa San Giovanni - Campo Calabro a km 0; sp Campo Calabro - concessa a km 0.	Stazione di Villa San Giovanni a km 22. km 1.		Villa San Giovanni a km 1; Reggio Calabria a km 14; Gioia Tauro 70 km

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Estensione totale Ha	87,00
Piano Regolatore	PRT consortile approvato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 351 del 28/05/1997 e successiva variante relativa alle norme tecniche di attuazione approvata con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 136 del 23/03/1999.
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	52 (Ha)
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	2 (Ha)
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	14
Proprietà	Da espropriare
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Attività industriali e/o commerciali, artigianali
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	Superficie di copertura max 50% del lotto
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	50 lotti di 1.000 mq
Modalità di cessione	Acquisto e/o diritto di superficie
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	40,00 €/mq
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	/
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	180 giorni
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili (Ha)	N.D.
Proprietà (Consorzio, da espropriare, ecc.)	/
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	/

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Modalità di cessione (acquisto, affitto, / ecc.)	
Prezzo medio per ciascuna categoria / indicata	
Tempi medi di acquisizione (in base / alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	Acquedotto potabile consortile
Eventuale acquedotto consortile	Rete di distribuzione consortile
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti dalla rete consortile
Gestione	La gestione del servizio idrico è affidata alla IAM Spa
Tempi medi per l'allaccio	a cura del soggetto gestore
Costi medi	a cura del soggetto gestore
Qualità delle infrastrutture	Non disponibile
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti dalla rete consortile. La gestione del servizio idrico è affidata alla IAM Spa
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	a cura del soggetto gestore
Costi medi	a cura del soggetto gestore
Qualità delle infrastrutture	Non disponibile
Dotazione infrastrutturale - Depurazione	
Impianti di depurazione	Depuratore funzionante. La gestione del servizio è affidata alla IAM Spa.
Tempi medi per l'allaccio	a cura del soggetto gestore
Costi medi	a cura del soggetto gestore
Qualità delle infrastrutture	N.D.
Dotazione infrastrutturale - Rifiuti	
Impianti di smaltimento	Inesistenti
Impianti di riciclaggio	Inesistenti
Tipologia rifiuti	/
Gestione	/

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Dotazione infrastrutturale - Metano

Impianti e tipologia L'agglomerato è servito dal metanodotto per Villa San Giovanni.

Gestione SNAM

Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica

Impianti e tipologia In esercizio una cabina primaria interna e la rete di distribuzione a 20 KV.

Fornitore ENEL

Rete di distribuzione interna e I progetti indicati prevedono la realizzazione della
accessibilità rete di distribuzione elettrica che servirà tutti i lotti

Tempi medi per l'allaccio da verificare

Costi medi da verificare

Qualità delle infrastrutture da verificare

Dotazione infrastrutturale - Telecomunicazioni

Impianti e tipologia /

Fornitore /

Rete di distribuzione interna e Sono stati identificati alcuni progetti che prevedono
accessibilità la realizzazione della rete di distribuzione elettrica a servizio di tutti i lotti

Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade

Rete stradale interna La viabilità interna collegata alla SP 670 è costituita da un asse principale 2 km e dalla viabilità di servizio

Accessibilità ai singoli lotti /

Qualità delle infrastrutture /

Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia

Eventuale rete interna Inesistente

Accessibilità ai singoli lotti /

Qualità delle infrastrutture /

Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto

Presenza di un porto /

Caratteristiche principali /

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019


RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	28
Aziende in costruzione	20
Aziende in programma	13
Totale	61

Addetti (il numero degli addetti è determinato sulla base delle dichiarazioni delle aziende all'atto della richiesta del suolo consortile e nell'ambito del progetto d'insediamento) 497

Unità Territoriale di Vibo Valentia

Agglomerato industriale località Aeroporto




L'Agglomerato Industriale denominato *Aeroporto* è ubicato nel Comune di Vibo Valentia e

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

comprende ginsediamenti ubicati a sud dell'area Urbana.

Presenta una superficie totale di 91 ettari.

Agglomerato industriale località Porto Salvo

L'Agglomerato Industriale Porto Salvo è ubicato all'interno dei confini urbani del Comune di Vibo Valentia.

Comprende gli insediamenti produttivi posti nella frazione Marina e Porto Salvo. Ha una superficie totale di 230 ettari.

L'Agglomerato è servito da un impianto di depurazione ubicato nella Zona Industriale di Porto Salvo (VV) che tratta liquami sia di tipo industriale che civile per circa 50.000 abitanti equivalenti.

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

In località Iblea, della frazione di Porto Salvo, è altresì presente una centrale mini-idroelettrica.

AREE ATTREZZATE

Agglomerato industriali	Principali comuni di localizzazione
Maierato	Vibo V.

CONSORZIO ASI VIBO VALENTIA - COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Maierato	S.S. 552 -S.S. 18 – Autostrada SA- RC	Vibo Pizzo – Vibo Marina	Lamezia Terme	Vibo Valentia Marina – Gioia Tauro

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali	
Estensione totale	279
Piano Regolatore	SI
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	Ha 242,00
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali.	/
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	7,56
Proprietà (Consorzio da espropriare)	Privata
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Industriali, Artigianali, Servizi, Commerciali destinati alla grande distribuzione, Spacci aziendali per prodotti finiti.
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	40% della superficie totale del lotto
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	185 – sup. media mq. 5.000
Modalità di cessione	Acquisto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	€ 12,085 + IVA
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	€ 20,00/mq. (nel caso di terreno di proprietà)

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	€ 0,113/mq. per servizi infrastrutturali/anno
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	30 gg per lotti di proprietà – 30 gg più tempi per l'acquisizione
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili (Ha)	edificio servizi + rustici industriali per complessivi 8.700 mq. coperti
Proprietà (Consorzio, da espropriare, ecc.)	proprietà consortile
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	uffici e attività artigianale e industriale
Modalità di cessione (acquisto, affitto, ecc.)	affitto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	come da regolamento
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	immediata (qualora non già locati)
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	Consortile
Eventuale acquedotto consortile	SI
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	SI - tutti i lotti sono serviti -
Gestione	Consortile
Tempi medi per l'allaccio	Giorni 10
Costi medi	Secondo regolamento consortile
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Consortile – tutti i lotti sono serviti -
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	Dieci giorni
Costi medi	Secondo regolamento consortile
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Depurazione	
Impianti di depurazione	Consortile Porto Salvo – Consortile Piscopio – Impianto Comunale Silica (in gestione)
Tempi medi per l'allaccio	/
Costi medi	Secondo regolamento Consortile
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Rifiuti	
Impianti di smaltimento	Isola ecologica in associazione temporanea per

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	zona industriale aeroporto
Impianti di riciclaggio	/
Tipologia rifiuti	Raccolta differenziata
Gestione	Consortile
Dotazione infrastrutturale - Metano	
Impianti e tipologia	Rete di distribuzione
Gestione	Consortile in associazione temporanea
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Zona industriale aeroporto – comparto a
Tempi medi per l'allaccio	Tempi imposti da ITALGAS (30 giorni)
Costi medi	Da verificare
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	Rete di distribuzione
Fornitore	ENEL / SORGENIA
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Consortile - tutti i lotti sono serviti -
Tempi medi per l'allaccio	30 / 60 giorni
Costi medi	Da verificare
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Telecomunicazioni	
Impianti e tipologia	Telecom – Wind “con fibra ottica”
Fornitore	Vari
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Consortile – tutti i lotti sono serviti
Tempi medi per l'allaccio	60 giorni
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	Consortile
Accessibilità ai singoli lotti	Si assicurata
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	Esistenza di un raccordo in disuso in zona industriale porto salvo

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Accessibilità ai singoli lotti	Solo alcuni lotti
Qualità delle infrastrutture	Scadenti
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Porto di Vibo Valentia Marina
Caratteristiche principali	Turistico – Peschereccio – Industriale

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	104
Aziende in costruzione	17
Aziende in programma	7
Totale	128
Addetti	2.038



Nexia

Audirevi
Transaction & Advisory

24

31 GEN. 2024

ALLEGATO E ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2024 81/

FINCALABRA S.p.A.

**Asseverazione della "Relazione di sostenibilità economico-finanziaria per
l'istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali
(rif. L.G. 47/2019)**

FINCALABRA S.p.A.

**Asseverazione della “Relazione di sostenibilità economico-finanziaria per
l’istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali
(rif. L.G. 47/2019)**

Al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali e alla Fincalabro S.p.A.

1. Abbiamo esaminato l'allegata Relazione di sostenibilità Economico-finanziaria per l'istituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree industriali (Rif. L.G. 47/2019) relativa al periodo 2024-2027 (di seguito la "Relazione"), costituito da Conto economico, dalla Stato patrimoniale, e dal Rendiconto Finanziario e dalle note illustrative di corredo alla Relazione stessa, redatta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali (Di seguito Dipartimento SEAC) con il supporto di Fincalabro, all'uopo incaricata, contenente i dati previsionali, le ipotesi e gli elementi posti alla base della sua formulazione. La responsabilità del Piano, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete al Dipartimento SEAC sulla base dei dati e delle informazioni fornite da Corap in LCA.
2. La Relazione è stata predisposta dal Dipartimento SEAC per illustrare alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale della Calabria gli obiettivi dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali (ARSAI), le principali linee di attività che intende intraprendere nel periodo 2024-2027; in particolare la vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate, costruzioni di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini oltre la vendita e locazione alle imprese di fabbricati ed impianti di aree attrezzate. La Relazione non costituisce un Piano industriale di sviluppo dell'Agenzia che sarà redatto come previsto dall'Art. 2 della L.R. 47/2019 solo dopo la costituzione del nuovo soggetto. La Relazione prende in considerazione un'ipotesi di continuità delle attività e funzioni attualmente in capo a Corap, tiene conto degli impatti del piano di investimenti straordinari proposto dalla Regione Calabria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 21-27, tiene conto delle azioni di sistema che la Regione Calabria sta già avviando per il periodo di Programmazione Comunitaria 2021-2027. La stessa Relazione include le previsioni future, gli impatti economico-patrimoniali e finanziari derivanti dalle scelte strategiche, previste nella Relazione stessa, nonché le esigenze finanziarie che da queste scelte possano emergere. La relazione è stata quindi elaborata sulla base di previsioni che trovano la copertura in parte in atti già proposti dal committente e in parte di atti già presentati all'attenzione del medesimo anche in forza di specifici provvedimenti legislativi. Tale Relazione include, inoltre, talune assunzioni, ad eccezione degli atti già proposti/approvati dal committente, che dipendono da fattori che sono in tutto o in parte al di fuori dell'influenza del committente stesso come a titolo esemplificativo: "Prezzo di vendita dei terreni industriali e non industriali", "Nr. Mq venditi", "Nr. Contratti d'affitto" e "Giorni medi d'incasso".
3. Il nostro esame è stato svolto secondo le procedure previste dall'International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 "The examination of Prospective Financial Information" emesso dall'IFAC – International Federation of Accounts.
4. Sulla base dell'esame degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione della Relazione, come descritti Dipartimento SEAC, ad oggi, non abbiamo elementi e non siamo a conoscenza di fattori esterni che possano incidere sulle suddette previsioni e di conseguenza, riteniamo ragionevole quanto indicato nella Relazione stessa, assumendo il verificarsi delle assunzioni richiamate nel precedente paragrafo 2. Tuttavia, richiamiamo l'attenzione sui seguenti aspetti: (i) la Relazione ipotizza l'apporto di un fondo di dotazione da parte della Regione Calabria, di Euro 5,3 milioni suddiviso in due annualità (Euro 2,7 milioni per il 2024 e Euro 2,6 milioni per il 2025) al fine di dotare l'Agenzia di risorse finanziarie coerente con lo sviluppo delle attività in ambito all'Agenzia. In assenza di realizzazione di tale apporto di capitale previsto, l'Agenzia non potrebbe far fronte ai propri impegni; (ii) il valore del patrimonio immobilizzato trasferito nel 2024 paria a Euro 250 milioni è solo indicativo e sarà determinato in maniera puntuale ed esaustivo a seguito dell'Istituzione dell'Agenzia e dell'avvio delle relative procedure amministrative per il trasferimento dello stesso; (iii) La Relazione non include alcuna ipotesi sulle imposte sul reddito d'esercizio, tuttavia tale limitazione non determina impatti rilevanti sulle dinamiche finanziarie dell'Agenzia, in quanto si tratta di voci di bilancio di ammontare non significativo o senza impatti finanziari; (iv) La relazione prevede il raggiungimento di un risultato operativo positivo solo nell'anno 2027 pari a Euro 626 migliaia.

5. La Relazione presenta un'analisi di sensitività che evidenzia gli scostamenti economici e finanziari generati dal variare di alcune assunzioni rilevanti. Si evidenzia che anche nello scenario peggiore, il piano non presenta squilibri finanziari che possano compromettere il funzionamento dell'ente. Chiaramente, se dovessero succedere eventi esogeni ad oggi assolutamente non preventivabili, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nella Relazione potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni di cui sopra, richiamate nel precedente paragrafo 2, si manifestassero.
6. La presente asseverazione è stata predisposta per le esigenze del Dipartimento SEAC
7. Il nostro lavoro si è concluso il giorno 24 gennaio 2024 e tutti i dati e le informazioni contabili relativi ad avvenimenti successivi a tale data non sono stati presi in considerazione ai fini della presente relazione; pertanto, non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 25 gennaio 2024

Audirevi S.p.A.

Ivano Nerbini
Socio


Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali

Legge regionale n.47/2019

Relazione

Sostenibilità economico-finanziaria



Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

SOMMARIO

PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO.....	3
GLI OBIETTIVI.....	5
LE PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITA' NEL PERIODO DI AVVIO	6
IL TERRITORIO GOVERNATO	7
IL CRONOPROGRAMMA DI AVVIO	10
LA RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'	11
PRINCIPALI ASSUNZIONI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE.....	11
LO START-UP DELLA NUOVA AGENZIA.....	13
<i>CONTO ECONOMICO</i>	13
<i>STATO PATRIMONIALE</i>	22
<i>RENDICONTO FINANZIARIO</i>	24
ANALISI DI SENSITIVITA'	25
<i>ANALISI DEI DATI STORICI CORAP IN LCA</i>	25
<i>VALUTAZIONE SCENARI</i>	30
<i>CONCLUSIONI</i>	32

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO

Il **Corap**, Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria, è un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria che nasce nel 2013 come accorpamento dei Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, per come previsto dalla **Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24**, che ha attuato un più generale “Riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.

Il processo di accorpamento degli ex Consorzi di Sviluppo Industriale provinciali nel Corap ha creato nel tempo notevoli criticità operative che hanno indotto il legislatore regionale a prevedere attraverso la **L. R. 47/2019 “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n.24”, all’art. 1**, la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, di disporre con decreto la **messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP**, in caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi.

La stessa L.R. 47/2019, **all’art 2**, prescrive che “Nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP **la Giunta regionale**, al fine di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al CORAP ... e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all’insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all’attrazione di investimenti produttivi, entro novanta giorni dal decreto che dispone la liquidazione del CORAP.....e **sulla base di un sostenibile Piano economico finanziario che garantisca la continuità aziendale, istituisce l’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali**, ente pubblico economico, con legge regionale contenente la disciplina organica dell’Agenzia stessa. L’Agenzia, entro tre mesi dalla sua istituzione, redige il Piano industriale triennale, proposto dal Commissario straordinario e approvato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari”.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

La L. R. è stata parzialmente impugnata dal Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 per violazione della competenza esclusiva statale in materia di liquidazione di enti pubblici economici.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2021, n. 8, ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1*, rilevando tuttavia, *"la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale ed evidenziando la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali"*.

In adempimento all'osservazione contenuta nella citata sentenza della Corte costituzionale, sulla materia si è registrato l'intervento "uniformatore" del legislatore nazionale che, con la legge 29 luglio 2021, n.108, ha espressamente previsto la modifica dell'art.15 della legge del 15 luglio 2011, n.111 *"Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari"*.

Dunque, con l'inserimento del comma 5-bis nella citata legge del 15 luglio 2011, n.111, il Legislatore ha inteso estendere espressamente anche alle Regioni il potere di porre in liquidazione coatta amministrativa gli enti sottoposti alla loro vigilanza ed ha reso applicabili nei confronti delle Regioni gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 15, comma 1 della stessa legge.

In particolare, l'art.15 co.1 dispone che le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente della Giunta nell'Amministrazione vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una apposita Agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie.

Al termine di questo iter normativo, La Giunta regionale della Calabria, con **deliberazione n. 478 del 12 novembre 2021** ha posto in liquidazione coatta amministrativa il Corap, a seguito dell'art. 15, commi 1 e 5 bis del Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2021 n. 111.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Con DPGR n.202 del 15 novembre 2021 è stato nominato il Commissario liquidatore definendo gli indirizzi per la procedura di LCA e, in ottemperanza alle disposizioni regionali, lo stesso ha provveduto:

- A depositare in data 31.10.2022 presso il Tribunale di Catanzaro lo stato passivo;
- A trasmettere, con nota pro. 1858 del 06.03.2023, all’Autorità di Vigilanza la ricognizione patrimoniale dell’Ente e i relativi elenchi, evidenziando la necessità, ai sensi dell’art. 15 commi 1 e 5 bis della Legge 111/2011 di allocare al più presto le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato nell’Amministrazione vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in un’Agenzia provvedendo, altresì, a garantire le funzioni di pubblica utilità, tutelando il personale a tempo indeterminato nonché il ceto creditorio.

L’istituzione dell’Agenzia regionale è dunque oggi un obbligo derivante dalla legislazione nazionale e regionale.

*In conseguenza del quadro normativo più sopra dettagliato e degli obblighi che ne conseguono, **Obiettivo del presente documento è redigere un piano economico finanziario funzionale all’istituzione ed all’avvio operativo della nuova Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali, che ne individui le attività svolte nel periodo di riferimento e ne valuti la sostenibilità economica e finanziaria nel periodo di avvio.***

OBIETTIVI ED AMBITO DI ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

GLI OBIETTIVI

L’istituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali (ARSAI) si propone l’obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio regionale attraverso la creazione di un contesto economico favorevole agli insediamenti, l’innalzamento dell’offerta insediativa per le imprese che intendano realizzare investimenti qualificati e innovativi, nel pieno rispetto delle funzioni previste dalle leggi regionali n. 38/2001 e n. 24/2013, ed a garanzia della continuità dell’esercizio delle funzioni pubbliche già attribuite al Corap.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L’Agenzia promuove le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali con particolare riferimento alle Aree di Sviluppo Industriale e dei relativi servizi alle imprese, esercitando a tal scopo le funzioni amministrative relative all’adozione di piani e di attrezzature ambientali delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese.

Questo obiettivo di carattere generale può essere poi declinato in un insieme di obiettivi specifici:

- Obiettivo concentrazione: scoraggiare la proliferazione di edifici industriali al di fuori delle aree produttive al fine di garantire maggiori servizi e una migliore logistica alle imprese insediate;
- Obiettivo semplificazione: stabilire un più stretto raccordo fra l’Agenzia e gli Enti territoriali, in primis con la Regione da conseguire attraverso l’istituzione di una struttura di governance snella, efficace ed efficiente;
- Obiettivo sostenibilità ed efficienza energetica: lavorare per la gestione ottimale delle infrastrutture e dei servizi presenti individuando prioritariamente le aree deputate a diventare APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate), che rappresentano per le imprese un’opportunità d’insediamento di eccellenza in quanto offrono economie di scala, una gestione ambientale condivisa e partecipata nonché una riduzione dei costi per l’approvvigionamento idrico ed energetico;
- Obiettivo impresa giovane: favorire l’insediamento di imprese giovani e start up innovative, anche grazie alla riallocazione di edifici in disuso e all’applicazione di condizioni agevolate, al fine di rinnovare il tessuto produttivo delle aree;
- Obiettivo internazionalizzazione e promozione territoriale: favorire l’internazionalizzazione delle imprese insediate nelle aree industriali e la penetrazione in nuovi mercati anche attraverso attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali a supporto dei progetti imprenditoriali e della promozione, a livello globale, dell’offerta delle aree produttive della Calabria.

LE PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITA’ NEL PERIODO DI AVVIO

L’Agenzia esercita le funzioni già assegnate ai Consorzi di Sviluppo industriale dagli artt. 12, 20, 23 e 24 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, che individuano un elenco molto

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

ampio e variegato di attività e funzioni, come riportato nell' allegato 2 al presente documento.

Nel corso del periodo di avvio, oggetto della Relazione, l'Agenzia, a garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio nel più breve tempo possibile, si concentrerà in particolare nell'esercizio delle seguenti attività:

- a. Vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
- b. Costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
- c. Vendita, locazione e locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
- d. Erogazione di servizi rivolti alle imprese insediate negli agglomerati industriali.

Non rientrano invece nell'ambito di operatività dell'Agenzia i servizi ambientali erogati all'interno dei territori in ambito, attualmente gestiti da Corap in LCA, che saranno demandati ad altro Soggetto a tale scopo identificato.

IL TERRITORIO GOVERNATO

La nuova Agenzia diventerà Ente di governo dei territori delle Aree di Sviluppo Industriale delimitati dai PRT consortili ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Allo stato, si considerano in ambito all'Agenzia 19 Agglomerati dislocati su tutto il territorio regionale elencati di seguito:

Area Industriale della Provincia di Catanzaro

Un Agglomerato Industriale ubicato in località San Pietro Lametino del Comune di Lamezia Terme.

Area Industriale della Provincia di Cosenza

Otto Agglomerati Industriali: Bisignano; Cammarata di Castrovillari; Follone di San Marco Argentano; Montalto Uffugo; Piano Lago di Mangone e Figline Vegliaturo; Sant'Irene di Corigliano-Rossano area urbana di Rossano; Schiavonea di Corigliano-Rossano, area urbana di Corigliano; Rocca Imperiale.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Area Industriale della Provincia di Crotona

Un Agglomerato Industriale ubicato nei pressi della Città di Crotona.

Area Industriale della Provincia di Reggio Calabria

Quattro Agglomerati Industriali: Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando; Reggio Calabria-Campo Calabro-Villa S. Giovanni; Reggio Calabria-San Gregorio/San Leo; Montebello Ionico/Saline Ioniche.

Area Industriale della Provincia di Vibo Valentia

Due Agglomerati Industriali: Porto Salvo ed Aeroporto.


In allegato alla presente relazione sono elencate caratteristiche e stato di tutti gli agglomerati industriali in ambito.

Al territorio così identificato corrisponde, in parte, un patrimonio materiale che sarà oggetto di trasferimento all’Agenzia, secondo le modalità e gli iter previsti dalle norme nazionali e regionali di riferimento.

Per tale patrimonio materiale, individuato come “indisponibile” per la procedura di LCA, e quindi da trasferire all’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di pubblica utilità assegnatele, si ipotizza il trasferimento nella disponibilità dell’Ente, a partire dal 2024, in coerenza con i tempi tecnici necessari per l’attuazione delle relative procedure amministrative per come più avanti descritto.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019


Dislocazione degli Agglomerati Industriali all'interno dei territori provinciali



Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

IL CRONOPROGRAMMA DI AVVIO

Di seguito è rappresentato il cronoprogramma di avvio e le tempistiche per il raggiungimento dell'equilibrio economico.



1. Nella prima fase di AVVIO operativo, a seguito dell'istituzione, l'Agenzia inizierà a lavorare per svolgere le funzioni pubbliche essenziali assegnate, nei limiti della disponibilità di risorse e mezzi.

In questo periodo L'Agenzia:

- a. Avvia l'iter per il trasferimento delle Risorse Umane dedicate allo svolgimento delle funzioni assegnate da Corap in LCA;
- b. Avvia l'iter per il trasferimento dei Beni Immobili per come più avanti definito;
- c. Inizia a gestire, mantenere e utilizzare le opere pubbliche che insistono negli agglomerati industriali governati;
- d. Si avvale, per la sua gestione operativa, dei beni materiali ed immateriali nella disponibilità di Corap in LCA;
- e. Subentra nella titolarità delle convenzioni attualmente attive con le imprese già insediate sui territori governati. Prudenzialmente, ai fini della determinazione dei valori economici non sono state prese in considerazione le convenzioni finalizzate all'insediamento delle imprese in corso di perfezionamento al momento della costituzione;
- f. Avvia le prime attività su nuove operazioni di esproprio, richiesta di insediamento, cessione tra terzi;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

2. Nella seconda fase di AMPLIAMENTO, a seguito del trasferimento, secondo le modalità e l'iter che saranno definiti, dei beni immobili, completa il proprio raggio d'azione focalizzandosi sull'innalzamento del livello di efficienza delle aree industriali, con un impegno più elevato sulle manutenzioni ordinarie, e si impegna nelle nuove operazioni di cessione per l'avvio di nuovi insediamenti industriali.
Sempre in questa fase vengono potenziate le attività tese a favorire l'insediamento e lo sviluppo delle aziende in Calabria, e ad assisterle nella fase di insediamento e sviluppo.
3. Nella terza fase di CONSOLIDAMENTO, le attività svolte negli anni precedenti consentono di raggiungere l'operatività a regime e l'equilibrio economico.

LA RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Di seguito sono rappresentati i principali elementi quantitativi della Relazione di Sostenibilità economico finanziaria dell'Agenzia, elaborati in coerenza con le informazioni trasferite e condivise da Corap e dagli Uffici Regionali competenti.

PRINCIPALI ASSUNZIONI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE

1. La presente relazione di sostenibilità economico finanziaria:
 - a. Non costituisce un Piano Industriale di Sviluppo dell'Agenzia, che sarà redatto, come previsto dall'Art. 2 della L.R. 47/2019, solo dopo la costituzione del nuovo soggetto, e i cui contenuti, nei tempi, modalità di attuazione e risultanze finali, potrebbe differire dal presente documento;
 - b. Prende in considerazione un'ipotesi di continuità delle attività e funzioni attualmente in capo a Corap in LCA;
 - c. Tiene conto nelle sue previsioni degli impatti del piano di investimenti straordinari proposto dalla Regione Calabria a valere su Fondo Sviluppo e Coesione 21-27, per la trasformazione ed il miglioramento dell'attuale assetto delle Aree Industriali Calabresi;
 - d. Tiene conto nelle sue previsioni delle azioni di sistema che la Regione Calabria sta già avviando per il Periodo di Programmazione Comunitaria 2021- 2027 per

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

incrementare l'attrattività del sistema industriale calabrese ed aumentare gli insediamenti produttivi di valore nelle Aree Industriali.

2. Le attività svolte dall'Agenzia sono solo a quelle finalizzate allo sviluppo degli insediamenti industriali regionali, restano escluse dall'ambito di attività i servizi ambientali finora garantiti da Corap in LCA;
3. I beni immobili attualmente in ambito a Corap in LCA saranno trasferiti per legge, a partire dal 2024, in concomitanza con la costituzione dell'Agenzia secondo le seguenti modalità:
 - a. Tutti i beni immobili ricadenti all'interno delle aree industriali, che nei relativi strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, saranno trasferiti da Corap in LCA all'Agenzia;
 - b. Tutti i beni immobili (Uffici, capannoni, ...) realizzati con fondi APQ o fondi Ex Casmez saranno trasferiti nel Patrimonio della Regione Calabria e concessi all'Agenzia nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.6;
4. Tempi, modalità e iter amministrativo di trasferimento dei beni immobili all'Agenzia, per come sopra identificato, nonché dell'effettiva entità e valore dello stesso saranno definite per legge in concomitanza con la costituzione dell'Agenzia;
5. La valorizzazione nel piano economico finanziario dei beni immobili che saranno trasferiti all'Agenzia, è stata effettuata sulla base di una prima stima solo indicativa derivante dalle interlocuzioni attualmente in corso tra Corap in LCA i Dipartimenti Competenti della Regione Calabria;
6. La valorizzazione dei costi e delle professionalità delle risorse umane trasferite all'Agenzia è stata effettuata in via previsionale sulla base delle professionalità attualmente impegnate nelle attività di sviluppo delle aree industriale di Corap in LCA. L'articolazione puntuale delle risorse trasferite sarà verificata e confermata solo a seguito della costituzione dell'Agenzia;
7. Le analisi effettuate sono state condotte sulla base della seguente documentazione:
 - a. Progetto di Bilancio 2019 del Consorzio Corap ante LCA e relativa situazione contabile a sezioni contrapposte;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- b. Atti regolamentari pubblici che disciplinano le attività svolte e la determinazione delle principali voci di costo e di ricavo attualmente in vigore per il Consorzio Corap;
- c. Altri dati e informazioni di carattere economico, finanziario, operativo e gestionale messi a disposizione dal management Corap (elementi informativi per la quantificazione di costi e ricavi, valorizzazione preliminare del patrimonio immobilizzato, elenco contratti, stima costi del personale ...) e dagli Uffici Regionali competenti.

LO START-UP DELLA NUOVA AGENZIA**CONTO ECONOMICO**

<i>Piano Economico Finanziario 2024-2027</i>					
<i>Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali Regione Calabria</i>					
Conto Economico	2023	2024	2025	2026	2027
Valore della produzione (in €)	-	224.231	1.351.421	3.784.040	5.231.849
Cessione di terreni alle imprese (terreni di proprietà e da Esproprio)	-	-	150.000	1.950.000	2.070.000
Concessioni, diritti di superficie e attività insediative	-	75.000	195.000	195.000	210.000
Locazione di fabbricati, immobili e terreni	-	149.231	328.307	397.907	467.507
Offerta di servizi alle imprese (servizi da corrispettivi)	-	-	678.114	791.133	2.034.342
Altri Ricavi (Servizi Attrazione investimenti)	-	-	-	450.000	450.000
Costi della produzione (in €)					
Acquisti Diversi	-	22.423	120.142	183.404	316.185
Espropri	-	-	690.000	828.000	966.000
VarRimanenze	-	-	690.000	138.000	138.000
Servizi	-	495.823	1.070.927	1.127.951	1.127.951
Organi Sociali	-	292.413	292.413	292.413	292.413
Salari e stipendi (con oneri e TFR)	-	1.804.534	1.804.534	1.804.534	1.804.534
Oneri diversi di gestione	-	200.000	200.000	200.000	200.000
Totale	-	2.815.193	3.488.016	4.298.302	4.569.083
Risultato Operativo	-	- 2.590.962	- 2.136.595	- 514.261	662.767
Ammortamenti e svalutazioni		-	9.445	11.201	22.023
Altri Proventi ed oneri non afferenti la gestione caratteristica					
Oneri e Proventi Finanziari	-	- 10.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Oneri e Proventi Straordinari					
Utile Ante Imposte	-	- 2.600.962	- 2.161.040	- 540.462	625.744

Valore della Produzione

L'Agenzia produrrà ricavi, nel primo triennio di avvio, riavviando le attività ordinarie di supporto allo sviluppo industriale all'interno degli agglomerati di riferimento.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Sono di seguito rappresentate le principali voci di ricavo e le logiche sottostanti ai valori previsionali per il quadriennio 2024-2027.

Cessione di terreni alle imprese

La voce si riferisce all'assegnazione di aree per la realizzazione di edifici industriali destinati alla produzione di beni e servizi ed include:

1. *Vendita di terreni già nella disponibilità di Corap e oggetto di successivo trasferimento all'Agenzia;*

Come specificato nelle assunzioni di base, si ipotizza che i beni immobili ricadenti all'interno delle aree industriali, che nei relativi strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, saranno trasferiti da Corap in LCA all'Agenzia nel 2024, in coerenza con le disposizioni di legge.

In considerazione delle tempistiche delle procedure amministrative necessarie per attuare il trasferimento, si ipotizza prudenzialmente che l'Agenzia inizierà a formalizzare i primi atti di cessione di terreni già nella disponibilità di Corap in LCA a partire dal 2025 come di seguito sintetizzato. *Per Ricavo di cessione si intende il valore presumibile della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni di proprietà.*

	€/mq	2024		2025		2026		2027	
		Mq	Tot €	Mq	Tot €	Mq	Tot €	Mq	Tot €
Terreni ad uso industriale	30 €		- €	5.000	150.000 €	8.000	240.000 €	15.000	450.000 €
Terreni ad uso non industriale	12 €		- €		- €	80.000	960.000 €	60.000	720.000 €

Per quanto attiene le **superfici oggetto di cessione**, le stesse sono state determinate, nei limiti delle disponibilità di terreni ad uso industriale e non industriale potenzialmente ricadenti nei beni immobili oggetto di trasferimento, partendo dalle richieste di insediamento ad oggi pervenute a Corap in LCA, ed applicando un principio di estrema prudenza.

Per quanto attiene i prezzi unitari, gli stessi sono stati stabiliti:

- In 30 €/mq per quanto riguarda la cessione di terreni ad uso industriale, valore determinato come media ponderata dei prezzi attualmente praticati sulla base delle norme regolamentari di Corap in LCA nei diversi agglomerati, per i quali Corap in LCA ha già attualmente ricevuto richieste di insediamento per circa 10 ha;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- In 12 € /mq per quanto riguarda i terreni ad uso non industriale, destinati in questo caso alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (per i quali ad oggi il Corap in LCA ha già ricevuto richieste di insediamento per oltre 200 ha. Tale prezzo sulla base di verifiche di mercato risulta attualmente pari 12-14€ /mq.

2. La vendita di terreni localizzati negli agglomerati industriali in ambito, ed oggetto di esproprio da parte dell’Agenzia.

In tal caso l’Agenzia procede all’esproprio di nuovi terreni per lo sviluppo e il potenziamento delle aree industriali per come sotto evidenziato

Esproprio

€/mq	2024		2025		2026		2027	
	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot
28 €		- €	25.000	690.000 €	30.000	828.000 €	35.000	966.000 €

In considerazione delle tempistiche medie per la conclusione dell’iter di esproprio e per la finalizzazione della cessione del terreno al destinatario finale, che copre un periodo tra i 18 e i 24 mesi in tutto, si ipotizza di iniziare ad avviare i primi espropri nel 2025, di procedere concludere l’iter di esproprio dei terreni e la cessione all’impresa richiedente con valorizzazione del ricavo a partire dal 2026, come dettagliato nella tabella sottostante

Cessione

€/mq	2024		2025		2026		2027	
	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot
30 €		- €		- €	25.000	750.000 €	30.000	900.000 €

Prudenzialmente si prevede di poter procedere alla cessione per esproprio di una superficie massima di **2,5 ha nel 2026** e di una superficie di **3 ha nel 2027**.

Concessioni, diritti di superficie e attività insediative

I ricavi relativi alle ulteriori attività di tipo urbanistico riguardano una serie di attività quali il rilascio delle autorizzazioni per:

- Utilizzo aree di proprietà delle ditte richiedenti;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Cambi di destinazione d'uso di aree di proprietà;
- Approvazione progetti esecutivi di insediamenti ricadenti nell'agglomerato ed eventuali varianti.

Queste attività, in virtù delle funzioni attribuite all'Agenzia al momento della sua istituzione, possono essere avviate da subito, e si presuppone inizino a sviluppare ricavi per la stessa a partire dal 2024.

Per tutte queste casistiche è stato applicato il compenso attualmente previsto da Regolamento Corap in LCA, pari al 5% del prezzo di vendita attribuito al terreno oggetto della valutazione, autorizzazione etc., fissato anche in questo caso convenzionalmente in 30€/mq

% su attività	€/mq	2024		2025		2026		2027	
		Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot	Mq	Tot
5%	30 €	50.000	75.000 €	130.000	195.000 €	130.000	195.000 €	140.000	210.000 €

Anche in questo caso, le attività sono state stimate prudenzialmente sulle richieste attualmente pervenute a Corap in LCA e sullo storico delle attività svolte dal Consorzio negli anni.

Locazione di fabbricati, immobili e terreni

In questa voce, sono inclusi ricavi riferiti principalmente a fitti attivi.

Per la determinazione di tale valore si è partiti dal presupposto prudenziale che l'Agenzia subentri nel corso del 2024 nelle convenzioni con le imprese localizzate nelle aree industriali e quindi anche nei contratti di locazione attualmente in essere.

Ad oggi sono attivi 17 contratti di locazione, la cui scadenza è successiva al periodo di previsione, ed i cui canoni complessivi ammontano attualmente ad € 298.461.

Nel periodo di previsione è stato ipotizzato di:

- Completare entro il primo semestre del 2024 i subentri degli attuali contratti, e quindi di poter contabilizzare ricavi sui fitti in essere per il secondo semestre dell'anno. Per i contratti esistenti è stato previsto per gli anni successivi un adeguamento Istat dei canoni.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Stipulare, prudenzialmente un massimo di 4 nuovi contratti per ogni anno, a partire dal 2026 la cui superficie media non superi quella delle locazioni attuali, il cui canone è stabilito in base all'attuale regolamentazione Corap in LCA, come di seguito dettagliato

	2024	2025	2026	2027
Contratti trasferiti	149.231 €	328.307 €	328.307 €	328.307 €
Nuove Locazioni			69.600 €	139.200 €
<i>Totale</i>	149.231 €	328.307 €	397.907 €	467.507 €

***Canone di locazione da regolamento Corap in LCA**

"Il canone di locazione e l'indennità per la cessione del diritto di superficie su capannoni industriali di proprietà del Corap, salva diversa futura determinazione, sono pari al 15% del prezzo dell'area (inclusa anche l'area di sedime dei fabbricati) calcolato sul prezzo/mq dei terreni in quel momento vigente nell'Agglomerato di riferimento oltre ad un importo pari a 15,00 €/mq moltiplicato per i metri quadrati del capannone industriale (calcolando la sola superficie coperta, non tenendo conto degli eventuali piani dell'edificio)"

Offerta di servizi alle imprese insediate negli agglomerati (servizi da corrispettivi)

L'Agenzia riscuoterà i corrispettivi dalle imprese insediate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995 n. 341.

I servizi oggetto di fatturazione del corrispettivo riguardano una serie di servizi essenziali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessibilità, viabilità stradale e ferroviaria, allontanamento acque meteoriche, manutenzione verde, cartellonistica, pubblica illuminazione, segnaletica, etc.

In considerazione delle difficoltà riscontrate negli ultimi anni antecedenti la Liquidazione Coatta Amministrativa di Corap, nell'erogazione dei servizi più sopra elencati e nella conseguente fatturazione ed incasso dei ricavi corrispondenti, (che hanno portato anche a diversi contenziosi da parte delle imprese insediate) si è ipotizzato prudenzialmente di riavviare gradualmente la fatturazione dei servizi in corrispondenza di una ripresa graduale delle attività di manutenzione delle aree e dell'erogazione dei servizi di base alle imprese insediate.

Per questa ragione, ai fini della determinazione del relativo ricavo:

- Sono stati determinati i ricavi teorici sulla base delle norme regolamentari attualmente in vigore solo sulle superfici già insediate al momento dell'avvio, per come determinate da una ricognizione dell'Ente;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Agli stessi è stato applicato un fattore di correzione prudenziale che tenga conto della necessità di riportare progressivamente le aree industriali ad un livello di manutenzione sufficiente per evitare contenziosi;
- Prudenzialmente i corrispettivi sono stati calcolati sulle superfici attualmente insediate, senza tener conto di insediamenti futuri, che avrebbero certamente un impatto migliorativo sui risultati.

Ricavi da corrispettivi	2024	2025	2026	2027
Tot ricavo	- €	678.114 €	791.133 €	2.034.342 €
€/mq	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €
MQ insediati	15.069.200 €	15.069.200 €	15.069.200 €	15.069.200 €
Fattore di correzione	0%	30%	35%	90%

Nel 2027, anche a seguito degli investimenti proposti per l'adeguamento delle aree industriali calabresi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, si prevede di portare a regime la fatturazione dei servizi alle imprese insediate.

Altri Ricavi

Nella Voce Altri ricavi per servizi di attrazione investimenti sono quantificati i servizi che saranno erogati dalla Agenzia sui territori delle Aree industriali, per conto della Regione Calabria, ed in integrazione con le azioni di sistema che la Regione Calabria ha già avviato per il periodo di Programmazione Comunitaria 2021-2027, per incrementare l'attrattività del sistema industriale calabrese.

Nella voce sono incluse prestazioni volte a realizzare azioni di networking, promozione ed assistenza, funzionali ad incrementare la presenza di imprese sui territori, per un valore complessivo su due esercizi di 900.000€, utilizzando fondi di Bilancio rinvenienti dal "POR Calabria Fesr 2007/2013 di cui al DDG N°19066 del 14/12/2023.

Tali servizi potranno essere erogati, se necessario, in sinergia con altri soggetti impegnati nello sviluppo del tessuto economico e produttivo regionale.

Altri Ricavi	2024	2025	2026	2027
Azioni di sistema per attrazione investimenti ed economia circolare			450.000 €	450.000 €

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Costi della produzione

Per quanto attiene i costi della produzione, in considerazione della difficoltà di analizzare i dati storici relativi alle attività relative ai soli servizi industriali, dovuta all'assenza di una contabilità separata /analitica, si è proceduto ad effettuare delle stime sulla base delle migliori conoscenze possibili e utilizzando, laddove disponibili standard di costo generalmente applicati.

Materie Prime, Espropri, variazione delle rimanenze

La voce ingloba tutti i costi relativi agli acquisti per la gestione ordinaria delle cinque sedi provinciali, delle attività di esproprio, per come già previste e documentate nella sezione dei ricavi, nonché i costi per le opere di urbanizzazione sui terreni oggetto di cessione alle imprese.

Acquisti	2024	2025	2026	2027
Acquisti diversi	€ 22.423	€ 120.142	€ 183.404	€ 316.185
Espropri	€ 0	€ 690.000	€ 828.000	€ 966.000
Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	-€ 690.000	-€ 138.000	-€ 138.000

1. Gli acquisti per la gestione ordinaria delle sedi sono stati determinati stimato un'incidenza media del 10% sul valore del fatturato sviluppato, ipotizzando che le attività di gestione delle sedi ordinarie si incrementino progressivamente all'aumentare delle funzioni pubbliche esercitate dall'Agenzia;
2. Il costo degli espropri è stato stimato partendo dalle superfici massime già previste per la determinazione dei ricavi (5,5 ha), cui è stato applicato un costo per esproprio determinato in un costo medio di 28 €/mq, sulla base di verifiche di mercato, coerente con il prezzo medio di cessione. Il differenziale di prezzo copre tutte le attività svolte dalle risorse interne all'Agenzia per il coordinamento dell'iter di esproprio e successiva cessione;
3. Variazione delle Rimanenze: la voce include in tal caso esclusivamente il valore dei terreni espropriati, ipotizzando che tutti gli altri acquisti materiali vengano fatti con l'obiettivo di ridurre a zero l'eventuale stock di materiali. In considerazione delle tempistiche medie dell'iter di esproprio e cessione, si prevede che lo stesso si concluda in circa 18 mesi, inclusa la corrispondente cessione.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

 SERVIZI

Il costo dei servizi riguarda:

- ❖ Le spese di manutenzione ordinaria delle aree industriali. Tali costi sono generalmente spesi a conto economico nell'anno di sostenimento, e riguardano manutenzione delle strade, delle fasce di rispetto, del verde pubblico presente nelle aree nonché la gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Per la determinazione di tali spese è stato individuato un **costo standard per Km della manutenzione**, tenendo conto dei costi storici degli agglomerati industriali, laddove disponibili, e dei costi standard dei principali gestori di strade ed agglomerati industriali, moltiplicato per il Numero di KM delle infrastrutture stradali attuali degli agglomerati industriali in ambito.

Prudenzialmente, è stato anche applicato un fattore di correzione che rappresenti la graduale copertura nel corso del triennio di avvio della manutenzione sulle aree industriali

Previsione Costi	2024	2025	2026	2027
Servizi di manutenzione aree	245.823 €	575.927 €	582.951 €	582.951 €
<i>Costo / KM della manutenzione</i>	<i>5.500 €</i>	<i>5.500 €</i>	<i>5.500 €</i>	<i>5.500 €</i>
<i>Nr Km gestiti</i>	<i>127,7</i>	<i>127,7</i>	<i>127,7</i>	<i>127,7</i>
<i>Fattore di correzione</i>	<i>35%</i>	<i>82%</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>

- ❖ Altri servizi, che coprono tutte le altre manutenzioni delle aree, dalla cartellonistica alla segnaletica, nonché servizi di manutenzione delle sedi, spese di energia ed altre utenze per le 5 sedi territoriali, trasporti, consulenze, servizi amministrativi, costi di viaggi e trasferte del personale ed altri servizi quali pulizie, vigilanza....

Per questi costi è stato stimato un valore forfettario determinato sulla base dell'analisi storica dei dati disponibili, considerando una crescita maggiore negli ultimi tre anni di start up, in cui l'operatività dell'Agenzia andrà a regime.

Nota: Nel valore di questi servizi è stato incluso anche il costo relativo alle risorse specialistiche che, sulla base delle funzioni ed obiettivi della Agenzia saranno dedicate a svolgere specifiche attività di attrazione investimenti ed assistenza ai potenziali investitori. Per tali costi è stato ipotizzato un valore crescente in funzione delle risorse coinvolte, a partire dall'inizio del 2025.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Previsione Costi	2024	2025	2026	2027
Spese Team Attrazione Investimenti		150.000 €	200.000 €	200.000 €

Spese per Organi Sociali

Le spese relative a questa voce riguardano:

- La Figura del Presidente, per cui è previsto un compenso onnicomprensivo di €50.000;
- la figura del Commissario/ Direttore Generale con retribuzione onnicomprensiva equiparata a quella di un dirigente generale della Regione Calabria (€ 228.413);
- Il Revisore Unico dei Conti per cui si prevede la cifra massima complessiva ed onnicomprensiva di € 14.000 annue ai sensi all'art. 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

Salari e stipendi (con oneri e TFR)

Nella fase di avvio, si prevede che siano trasferiti all'Agenzia le sole risorse umane che attualmente sono impegnate nella gestione delle funzioni di pubblica utilità relativa alle Aree di Sviluppo Industriale.

Ai fini della determinazione del costo del personale per tutto il periodo, è stato quindi ipotizzato di trasferire 30 risorse umane, con profili tecnici (ingegneri, geometri, architetti, operai), ed amministrativi (commercialisti, ragionieri, amministrativi), per i quali è stato determinato un costo teorico comprensivo di tutti gli oneri sulla base del CCNL attualmente applicato da Corap in LCA, per un totale annuo di € 1.804.534.

Funzioni gramma personale Corap in Lca (Agenzia)		
	Aree organizzative	Tot.
Macro Area Amministrativa	Affari Generali, Bilancio, Personale, etc	14
Macro Area Tecnica	Programmazione e Progettazione, Gestione reti	16
	Totale	30

Oneri diversi di gestione

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Fra le principali voci che compongono questa voce si individuano i costi amministrativi, le somme a titolo ICI/IMU, le sopravvenienze/insussistenze fiscali e altri costi indeducibili, che sono state stimate forfettariamente sulla base dei costi storici.

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Stato Patrimoniale			
	2024	2025	2026	2027
Immobilizzazioni				
Totale immobilizzazioni immateriali				
Totale immobilizzazioni materiali	€ 250.000.000	€ 249.973.529	€ 249.655.882	€ 249.464.900
Totale immobilizzazioni finanziarie				
Totale Immobilizzazioni	€ 250.000.000	€ 249.973.529	€ 249.655.882	€ 249.464.900
Attivo circolante				
Totale rimanenze	€ 0	€ 690.000	€ 828.000	€ 966.000
Totale Crediti	€ 91.031	€ 462.811	€ 539.398	€ 1.058.477
Disponibilità liquide	€ 431.398	€ 769.918	€ 658.092	€ 1.135.159
Totale Attivo circolante	€ 522.429	€ 1.922.729	€ 2.025.489	€ 3.159.636
D. Ratei e risconti				
TOTALE ATTIVO	€ 250.522.429	€ 251.896.259	€ 251.681.372	€ 252.624.536
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2024	2025	2026	2027
A. Patrimonio netto				
I. Fondo di Dotazione	€ 2.700.000	€ 5.300.000	€ 5.300.000	€ 5.300.000
VII. Altre riserve	€ 250.000.000	€ 250.000.000	€ 250.000.000	€ 250.000.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	-€ 2.600.962	-€ 4.762.002	-€ 5.302.464
IX. Utile (perdita) d'esercizio	-€ 2.600.962	-€ 2.161.040	-€ 540.462	€ 625.744
Totale Patrimonio netto	€ 250.099.038	€ 250.537.998	€ 249.997.536	€ 250.623.280
Fondo per rischi e oneri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 135.340	€ 270.680	€ 406.020	€ 541.360
Altri Debiti a M/L Termine	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Passività a lungo termine	€ 135.340	€ 270.680	€ 406.020	€ 541.360
Passivo circolante	€ 288.051	€ 1.087.581	€ 1.277.816	€ 1.459.896
TOTALE PASSIVO	€ 250.522.429	€ 251.896.259	€ 251.681.372	€ 252.624.536

Rispetto alla Situazione patrimoniale di previsione, si evidenziano qui di seguito i principali criteri di stima applicati:

Attivo Immobilizzato

1. L'iscrizione nelle immobilizzazioni materiali dei beni oggetto di trasferimento da Corap in LCA avviene nel 2024, secondo disposizioni di legge, per come già sopra specificato nelle assunzioni del piano. Il valore dei beni trasferiti è solo indicativo, e sarà determinato in maniera puntuale ed esaustiva a seguito dell'istituzione

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

dell'Agenzia e dell'attuazione delle relative procedure amministrative per il trasferimento dello stesso;

2. Non sono stati previsti, nel periodo considerato, investimenti materiali minimi per lo svolgimento delle proprie attività (attrezzature, beni mobili, arredi, SW, altro), ipotizzando che in questa prima fase, l'Agenzia abbia in uso i beni del Consorzio.
3. Le variazioni di valore sono determinate dalle cessioni intervenute nel 2025-2027.

Attivo e Passivo Circolante

1. L'andamento dei Crediti di natura commerciale è stato determinato prendendo in considerazione la regolamentazione attualmente in vigore per Corap in LCA che prevede:
 - Per i crediti da cessione di terreni, e dei compensi connessi, *l'incasso immediato, al momento dell'atto di cessione;*
 - Per i crediti da corrispettivi, la fatturazione a fine anno *entro 120 GG dall'emissione della fattura. In tal caso si evidenzia che l'incasso, da regolamentazione, dovrebbe chiudersi entro un termine massimo di 90gg dall'emissione della fattura, ma prudenzialmente sono stati allungati i tempi medi di incasso per tener conto di possibili ritardi;*
 - Per i crediti da Locazione, l'incasso nei sei mesi successivi alla fatturazione dei canoni, anticipata ad inizio anno. In tal caso, l'incasso, da regolamentazione dovrebbe essere immediato, ma è stato applicato un correttivo per tener conto di eventuali ritardi nel pagamento;
 - Per i crediti da corrispettivi e i crediti da locazione, per il periodo 2025-2027 è stato ipotizzato un accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti dell'2% del valore dei crediti, a rettifica del valore degli stessi nell'attivo circolante;
2. L'andamento dei debiti di natura commerciale è stato determinato prendendo in considerazione la regolamentazione attualmente in vigore per Corap in LCA ed in generale per la pubblica Amministrazione calcolando:
 - Un tempo medio di pagamento dei debiti commerciale per acquisti di beni e servizi di 45 gg;

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

- Il pagamento, per i terreni oggetto di procedura di esproprio coerente con le tempistiche di cessione.
Si prevede un andamento dei Fondi gestiti coerente con la previsione delle nuove commesse ed attività svolte dalla Società.
3. Per quanto attiene i rapporti bancari, è stata ipotizzata una gestione minimale della liquidità disponibile.

Patrimonio Netto e Debiti a Medio Lungo Termine

1. Nel Patrimonio Netto viene recepito, al momento dell'istituzione, un apporto di capitale da parte della Regione Calabria di € 5.300.000, suddiviso in due annualità (Eur 2.700.000 per il 2024 ed Eur 2.600.000 per il 2025) al fine di dotare l'Agenzia di un fondo coerente con lo sviluppo delle attività in ambito;
2. Nel 2024, in corrispondenza del trasferimento all'Agenzia delle immobilizzazioni, per come sarà successivamente individuato puntualmente, viene rilevato un pari incremento del patrimonio netto, mediante l'iscrizione del valore delle immobilizzazioni trasferite tra le riserve indisponibili, secondo i principi contabili attualmente applicati da Corap in LCA. Modalità tecniche e principi applicati potranno variare in funzione delle determinazioni successive in merito al trasferimento del patrimonio;
3. Il valore del TFR è stato calcolato sulla base del valore complessivo dei costi del personale previsto e dell'incidenza standard del trattamento di fine rapporto su questi costi;
4. Non sono stati ipotizzati accantonamenti a fondi rischi ed oneri;
5. Non è stata prevista in questa prima fase l'apertura di posizioni a medio lungo termine dei confronti delle banche.

RENDICONTO FINANZIARIO

Di seguito è rappresentato lo schema di rendiconto finanziario per il periodo considerato.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Cash Flow	2024	2025	2026	2027
Margine Operativo Lordo	- 2.590.962 €	- 2.136.595 €	- 514.261 €	662.767 €
Cash flow disponibile	- 2.590.962 €	- 2.136.595 €	- 514.261 €	662.767 €
Var. crediti commerciali	- 91.031 €	- 381.226 €	- 87.787 €	- 541.102 €
Var. debiti commerciali	288.051 €	799.530 €	190.235 €	182.081 €
Var. Rimanenze	- €	- 690.000 €	- 138.000 €	- 138.000 €
Var. Ratei/risconti	- €	- €	- €	- €
Variazione capitale circolante commerciale	- 2.393.942 €	- 2.408.290 €	- 549.814 €	165.745 €
Var. Fondo TFR	135.340 €	135.340 €	135.340 €	135.340 €
Var. fondi per rischi ed oneri	- €	- €	- €	- €
Cash flow della gestione corrente	- 2.258.602 €	- 2.272.950 €	- 414.474 €	301.085 €
(Inv.)/Div. Capex	- €	250.026.471 €	317.647 €	190.982 €
Cash flow al servizio del debito	- 2.258.602 €	247.753.520 €	- 96.827 €	492.068 €
Proventi/(Oneri) finanziari	- 10.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Var. Finanziamenti Di Terzi	- €	- €	- €	- €
Var. fondo dotazione	2.700.000 €	- 247.400.000 €	0 €	- 0 €
Cash flow complessivo del periodo	431.398 €	338.520 €	- 111.827 €	477.068 €
Saldo banche Iniziale	- €	431.398 €	769.918 €	658.092 €
Saldo banche Finale	431.398 €	769.918 €	658.092 €	1.135.159 €
Banca C/C SP	431.398 €	769.918 €	658.092 €	1.135.159 €

ANALISI DI SENSITIVITA'

L'analisi di sensitività si pone l'obiettivo di valutare gli eventuali impatti sul Piano previsionale più sopra esposto derivanti dal cambiamento di una o più assunzioni di partenza.

Al fine di identificare e valutare gli impatti nelle pagine che seguono:

- Sono stati analizzati i dati storici Corap in LCA e identificate le variabili economico finanziarie che possano determinare un impatto sui risultati finali;
- Sono stati individuati gli scenari evolutivi possibili ed analizzati i relativi impatti.

ANALISI DEI DATI STORICI CORAP IN LCA

L'analisi dei dati storici è stata condotta sulla base delle informazioni fornite dal Management di Corap in LCA per il periodo 2018-2023, ed ha riguardato le seguenti variabili:

- ✓ Ricavi per la vendita dei Lotti e relativi prezzi €/Mq;
- ✓ Tempistiche di incasso dei crediti per la vendita dei lotti e per i ricavi per servizi (Corrispettivi)

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019


✓ Costi del personale

RICAVI PER LA VENDITA DEI LOTTI DI PROPRIETÀ

La Vendita dei lotti nel periodo 2018-2023 presenta valori in generale sempre superiori rispetto alle migliori previsioni da Piano (anno 2027), che per estrema prudenza sono allineate ai dati 2018.

Ricavi per Vendita Lotti (€/1.000)


ANNO	Lotti uso industriale	Lotti uso non industriale	Lotti Venduti
2018	944 €	236 €	1.180 €
2019	974 €	244 €	1.218 €
2020	534 €	133 €	667 €
2021	1.673 €	418 €	2.092 €
2022	1.568 €	392 €	1.960 €
2023	1.807 €	452 €	2.259 €



Dettaglio per Tipologia di Terreno




Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019



Dettaglio Vendita Lotti – Mq Venduti

ANNO	MQ Lotti Industriali	MQ Lotti Non Industriali	TOT MQ Venduti
2018	37.760	23.600	61.360
2019	38.979	24.362	63.341
2020	21.353	13.346	34.699
2021	66.934	41.834	108.768
2022	62.720	39.200	101.920
2023	72.289	37.650	109.939



La composizione dei Ricavi evidenzia:

- Una maggiore incidenza delle vendite di terreni ad uso non industriale per i quali, come descritto già nel Piano, Corap in LCA ha già protocollato richieste di




Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

insediamento per oltre 200ha (a fronte di una previsione di vendita di 14ha per tutto il periodo di previsione), e per le quali ha già incassato le relative cauzioni;

- Una minore incidenza dei terreni ad uso industriale, per tener conto prudenzialmente di una crescita progressiva dell'attrattività delle aree industriali nel tempo, anche grazie agli investimenti infrastrutturali ed alle azioni di sistema ipotizzati.

PREZZI DI LA VENDITA DEI LOTTI DI PROPRIETÀ

Per quanto riguarda i prezzi di vendita dei terreni, l'analisi dei dati storici ha evidenziato che i prezzi medi al MQ sono stati prudenzialmente mantenuti in linea con il periodo di osservazione, tenendo conto solo di un aumento minimo dei prezzi per i terreni ad uso industriale, coerente con l'andamento di mercato.



TEMPI MEDI DI INCASSO DEI CREDITI

Con Riferimento ai tempi di incasso si è osservato quanto segue:

- Ricavi per la vendita di Lotti: sulle vendite registrate nel periodo di osservazione si conferma il **pagamento immediato alla stipula dell'atto, e tale dato è stato confermato anche nelle previsioni del Piano;**
- Ricavi per Servizi: Nel corso degli anni oggetto di osservazione, gli incassi sui ricavi per servizi (Corrispettivi) evidenziano una tempistica media di incasso di **120 giorni.**

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Rispetto al Piano, la tempistica degli incassi è stata prudenzialmente mantenuta nei termini di 120gg dall'emissione della fattura, seppure i tempi di incasso effettivi già ad oggi si attestano su una media di 90 gg dall'emissione della fattura.

COSTI DEL PERSONALE

Nel periodo 2018-2023 Corap in LCA ha progressivamente ridotto i costi del personale e la numerosità dello stesso per rendere la struttura più efficiente e lavorare con le risorse strettamente necessarie.

I valori, tenendo conto delle sole risorse che dovrebbero essere trasferite all'Agenzia, sono coerenti con i valori da Piano, che si ritengono di fatto non modificabili.



Sulla base delle analisi svolte sono state quindi identificate due variabili rilevanti ai fini dell'analisi di sensitività:

- 1) *Prezzi di vendita dei terreni di Proprietà*
- 2) *Tempi medi di incasso dei crediti per le vendite di terreni e per i servizi erogati alle imprese insediate.*

Con riferimento alle due variabili identificate sono stati ipotizzati tre scenari con livello crescente di peggioramento delle assunzioni di partenza prese in considerazione:

❖ **Scenario 1 : Riduzione del Prezzo di vendita dei terreni di proprietà**

Si ipotizza, su tutti gli anni di previsione, di applicare una riduzione del 15% al prezzo unitario di vendita sia dei terreni industriali che di quelli ad uso non industriale.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Scenario 1 : Prezzo di vendita dei terreni (-15%)		Dato storico	Dati di Piano	Dati Scenario
Terreni ad uso Industriale	€/Mq	25	30	25,5
Terreni ad uso non Industriale	€/Mq	12	12	10,2

❖ **Scenario 2: incremento dei Giorni medi di incasso dei Crediti**

Si ipotizza, su tutti gli anni di previsione un incremento dei tempi medi di incasso di 40gg:

Scenario 2 : GG Medi Incasso (+40gg)		Dato storico	Dati di Piano	Dati Scenario
Crediti su vendite di lotti di proprietà	GG/Incasso	0	0	40
Crediti su ricavi per servizi	GG/Incasso	120	120	160

❖ **Scenario 3 Worst Case Scenario: Contestuale riduzione dei prezzi di vendita dei terreni ed incremento dei giorni medi di incasso dei crediti**

Scenario 3: Prezzo di vendita dei terreni (-15%) GG Medi Incasso (+40gg)		Dato storico	Dati di Piano	Dati Scenario
Terreni ad uso Industriale	€/Mq	25	30	25,5
Terreni ad uso non Industriale	€/Mq	12	12	10,2
Crediti su vendite di lotti di proprietà	GG/Incasso	0	0	40
Crediti su ricavi per servizi	GG/Incasso	120	120	160

VALUTAZIONE SCENARI


Per tutti e tre gli scenari sono di seguito rappresentati gli impatti su:

- ❖ Utile ante imposte
- ❖ Disponibilità Finanziarie

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019



<i>Utile ante imposte</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Piano</i>	-2.601 €	-2.161 €	-540 €	626 €
<i>Scenario 1</i>	-2.601 €	-2.184 €	-720 €	450 €
<i>Scenario 2</i>	-2.601 €	-2.163 €	-543 €	620 €
<i>Scenario 3</i>	-2.601 €	-2.185 €	-723 €	445 €



<i>Disp. Finanziarie</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Piano</i>	431 €	770 €	658 €	1.135 €
<i>Scenario 1</i>	431 €	756 €	463 €	776 €
<i>Scenario 2</i>	421 €	633 €	266 €	558 €
<i>Scenario 3</i>	421 €	624 €	97 €	228 €

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

CONCLUSIONI

I dati rappresentati evidenziano una generale tenuta delle previsioni del Piano rispetto alle possibili modifiche delle assunzioni più rilevanti, anche rispetto al Worst Case Scenario.

In tutti gli Scenari ipotizzati, come riscontrabile dai grafici e dalle tabelle sopra riportati, i risultati economici e finanziari garantiscono comunque il funzionamento dell'Ente nonostante il peggioramento delle condizioni di partenza.

Si sottolinea inoltre che, con riferimento agli Scenari ipotizzati, le assunzioni oggetto di analisi di sensitività sono state costruite in maniera prudentiale e coerente con i dati storici forniti dal management di Corap in LCA, e presentano, in considerazione di ciò una ridotta variabilità rispetto alle previsioni presenti nel Piano:

- ❖ Per quanto riguarda i Prezzi di vendita, poichè gli stessi sono stati mantenuti di fatto inalterati rispetto agli ultimi 6 anni di operatività di Corap in LCA, senza tener conto di alcun adeguamento rispetto all'incremento dei prezzi di mercato;
- ❖ Per quanto riguarda i tempi di incasso, laddove le tempistiche di incasso previste (120gg) già includono ulteriori 30 giorni di ritardo rispetto ai 90 giorni di dilazione che si ritiene di poter applicare nella realtà.

In considerazione di quanto su esposto si può dunque concludere che il Piano economico finanziario rappresentato è realistico e sostenibile e garantisce il funzionamento dell'Ente, e che, seppur si verificasse uno degli scenari futuri ipotizzati, che possono ad oggi considerarsi imprevedibili, il peggioramento delle condizioni di partenza è tale per entità e tempi di manifestazione da consentire all'Ente ed alla Regione Calabria di apportare i giusti correttivi a garanzia del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e dell'erogazione dei servizi in ambito alla Mission dell'Agenzia.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

ALLEGATO 1: LE AREE INDUSTRIALI



Agglomerato industriale di Lamezia Terme (CZ)

L'Agglomerato Industriale di Lamezia Terme, denominato *Area Industriale Papa Benedetto XVI*, è ubicato nella contrada San Pietro Lametino del Comune di Lamezia Terme. Dista circa 40 km dalla città di Catanzaro. Presenta una superficie totale di circa 100 ettari.

Nell'Agglomerato è presente una piattaforma depurativa attualmente affidata al concessionario DECA che tratta, oltre alle acque dell'Agglomerato Industriale, anche quelle dei Comuni di Lamezia Terme, Filadelfia, Curinga, Gizzeria e Falerna.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

	Agglomerato industriali	Principali comuni di localizzazione
Aree esistenti	Marina di Maida	Lamezia Terme
Progetti in corso	Marina di Maida	Variante PRT

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Marina di Maida	Comunale Provinciale Statale -Consortile	Nazionale Consortile	Internazionale	Vibo Valentia e Giola Tauro

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali	
Estensione totale	1052
Piano Regolatore	Si
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	Ha 550
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	Ha 21
Disponibilità suoli	
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Industriali - Attrezzature Collettive - Servizi Tecnologici – Ricerca - Produzione Energia Alternativa
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	5 ha – H = 20m - 40 % sup. realizzabile
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	200 - 5.000 mq
Modalità di cessione	da Regolamento
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	16,00 euro
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	3,00 euro
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	30 gg. - 6 mesi

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Disponibilità fabbricati ed immobili

Fabbricati disponibili (Ha)	Centro servizi
Proprietà (da espropriare, ecc.)	Agenzia
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	Uffici e laboratori
Modalità di cessione (acquisto, affitto, ecc.)	Affitto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	da Regolamento
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	Immediata

Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica

Acquedotti di riferimento	Comunale
Eventuale acquedotto consortile	SI
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	SI (Non tutti i lotti sono serviti)
Gestione	Comunale
Tempi medi per l'allaccio	30 gg.
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Buone

Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria

Rete di distribuzione interna e accessibilità	(non tutti i lotti sono serviti)
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	30 gg.
Costi medi	€ 150,00
Qualità delle infrastrutture	Scarse

Dotazione infrastrutturale – Depurazione

Impianti di depurazione	presente
Tempi medi per l'allaccio	da verificare
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	necessita di ristrutturazione

Dotazione infrastrutturale – Rifiuti

Impianti di smaltimento	presenti
Impianti di riciclaggio	SI
Tipologia rifiuti	Urbani
Gestione	In concessione

Dotazione infrastrutturale – Metano

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019


Impianti e tipologia	reti SNAM
Gestione	SNAM
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	reti ENEL
Fornitore	ENEL
Rete di distribuzione interna e accessibilità	non tutti i lotti sono serviti
Tempi medi per l'allaccio	Lunghi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	da verificare
Dotazione infrastrutturale – Telecomunicazioni	
Impianti e tipologia	Telecom - Wind (con fibra ottica)
Fornitore	Vari
Rete di distribuzione interna e accessibilità	non tutti i lotti sono serviti
Tempi medi per l'allaccio	30gg
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	Agenzia
Accessibilità ai singoli lotti	non tutti i lotti sono serviti
Qualità delle infrastrutture	necessità di interventi di miglioramento e ammodernamento
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	raccordo in disuso
Accessibilità ai singoli lotti	Poca
Qualità delle infrastrutture	Scadente
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Vibo valentia (20 km) Gioia Tauro (60 km)
Caratteristiche principali	Turistico – peschereccio - industriale

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	94
Aziende in costruzione	8

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Aziende in programma	9
Totale	111
Addetti	1.200

L' Agglomerato industriale di Piano Lago

(CS)


L'Agglomerato industriale di Piano Lago è ubicato fra i Comuni di Mangone e di Figline Vegliaturo.

Dista circa 15 Km dalla Città di Cosenza. Presenta una superficie totale di 84 ha.

L'Agglomerato è servito da una piattaforma depurativa alla quale viene affidata la

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

depurazione delle acque di parte dell'abitato del Comune di Mangone.

L' Agglomerato industriale del Follone di San Marco Argentano (CS)

L'Agglomerato Industriale del Follone è ubicato in contrada Cimino del Comune di San Marco Argentano.

Dista 50 chilometri dalla Città di Cosenza e 6 chilometri dal Comune di San Marco Argentano.

Presenta una superficie totale di 115 ettari.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L' Agglomerato industriale di Bisignano (CS)

L'Agglomerato Industriale di Bisignano è ubicato nel Comune di Bisignano.

Dista 35 chilometri dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 85 ettari.

Nell'Agglomerato è presente un impianto di depurazione attualmente non in funzione.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L' Agglomerato industriale di Cammarata di Castrovillari (CS)

L'Agglomerato Industriale di Cammarata è ubicato in contrada Cammarata del Comune di Castrovillari.

Dista 50 chilometri dalla città di Cosenza e presenta una superficie totale di 115 ettari.


L' Agglomerato industriale di Schiavonea di Corigliano-Rossano (CS)

L'Agglomerato industriale di Schiavonea è ubicato in contrada Salice di Schiavonea nel Comune di Corigliano Calabro.

Dista 80 chilometri dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 227 ettari.



L' Agglomerato industriale di Montalto Uffugo (CS)


L'Agglomerato Industriale di Montalto Uffugo è ubicato nel Comune di Montalto Uffugo.

Dista 30 chilometri dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 16 ettari.

Si tratta di un Agglomerato di recente acquisizione e non è stato ancora infrastrutturato.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L' Agglomerato industriale di Sant'Irene di Corigliano-Rossano (CS)

L'Agglomerato industriale di Sant'Irene è ubicato nel Comune di Rossano.

Dista 100 Km dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 50 ettari.

L'Agglomerato industriale di Rocca Imperiale (CS)

L'Agglomerato Industriale di Rocca Imperiale è ubicato nel Comune di Rocca Imperiale.

Dista 130 Km dalla città di Cosenza.

Presenta una superficie totale di 49 ettari.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

Agglomerati Industriali	Comuni di localizzazione
Bisignano	Bisignano
Cammarata	Castrovillari
Follone	San Marco Argentano
Montalto Uffugo	Montalto Uffugo
Piano Lago	Figline Vegliaturo, Mangone
Rocca imperiale	Rocca Imperiale
Sant'Irene	Rossano
Schiavonea	Corigliano Calabro

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Bisignano	L'A.I. dista circa 30 Km da Cosenza, 1 chilometro dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria,	Si	95 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	50 Km dal porto di Corigliano Calabro
Cammarata	L'A.I. dista circa 52 Km da Cosenza e 0,5km dallo svincolo autostradale Salerno- Reggio Calabria	Si	125 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	25 Km dal porto di Corigliano Calabro
Follone	L'A.I. dista circa 50 Km da Cosenza e 12,5 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria	Si	115 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	42 Km dal porto di Corigliano Calabro
Montalto Uffugo	L'A.I. dista circa 10 Km da Cosenza e 2 km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria	Si	88 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	62 Km dal porto di Corigliano Calabro
Piano Lago	L'A.I. dista circa 15 Km da Cosenza e 0,5 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio	Si	55 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme.	100 Km dal porto di Corigliano Calabro

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
	Calabria			
Rocca Imperiale	L'A.I. dista circa 124 Km da Cosenza, circa 4 Km dall'innesto con la SS 106, 18 Km da Policoro.	Si		66 Km dal porto di Corigliano Calabro
Sant'Irene	L'A.I. dista circa 100 Km da Cosenza, 1 chilometro dalla SS 106, 37 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria	Si	120 Km dall'aeroporto di Crotona.	10 Km dal Porto di Corigliano Calabro
Schiavonea	L'A.I. dista circa 52 Km da Cosenza, 29 Km dallo svincolo autostradale Salerno-Reggio Calabria,	Si	120 Km dall'aeroporto di Crotona.	Area industriale collegata al porto

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali

Estensione totale (Ha)	1.048,50
Piano Regolatore	P.R.T.
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	/
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	/
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	500
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Industria, Artigianato, Servizi, Commercio all'ingrosso
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	secondo NTA del P.R.T.
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	non definibile
Modalità di cessione	Acquisito, fitto e leasing
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	Acquisto indicativo: 20 €/mq Affitto indicativo: 20% del prezzo di cessione Leasing indicativo: 20 €/mq
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	Lotti di proprietà: 3 mesi Lotti da espropriare: 6 mesi
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili (Ha)	si
Proprietà (Agenzia, da espropriare, ecc.)	sede consortile
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	Capannoni di media metratura (2000/2500 mq)
Modalità di cessione (acquisto, affitto, ecc.)	da Regolamento
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	da Regolamento
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	circa tre mesi
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	Comunali
Eventuale acquedotto consortile	No
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti
Gestione	Comunale
Tempi medi per l'allaccio	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Scarsa efficienza
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Sufficiente efficienza
Dotazione infrastrutturale - Depurazione	
Impianti di depurazione	Gli impianti non sono presenti in 3 Agglomerati
Tempi medi per l'allaccio	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Sufficiente efficienza laddove presenti
Dotazione infrastrutturale - Rifiuti	

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Impianti di smaltimento	Inesistenti
Impianti di riciclaggio	Inesistenti
Tipologia rifiuti	Perlopiù assimilabili ai civili
Gestione	comunale
Dotazione infrastrutturale - Metano	
Impianti e tipologia	Inesistenti
Gestione	Inesistenti
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	Gli impianti non sono presenti in tutti gli Agglomerati
Fornitore	Enel
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Non sono serviti tutti i lotti
Tempi medi per l'allaccio	2 mesi
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	Sufficiente laddove esistente
Dotazione infrastrutturale - Telecomunicazioni	
Impianti e tipologia	Gli impianti non sono presenti in tutti gli Agglomerati
Fornitore	n.c.
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	La rete stradale interna non è presente in tutti gli Agglomerati
Accessibilità ai singoli lotti	Scarsa
Qualità delle infrastrutture	Scarsa
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	Inesistente
Accessibilità ai singoli lotti	/
Qualità delle infrastrutture	/
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Presenza del porto di Corigliano Calabro, limitrofo all'A.I. di Schiavonea.
Caratteristiche principali	Il porto di Corigliano è l'unico porto peschereccio-commerciale dell'Alto Jonio Cosentino. All'interno

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

del'area portuale sono ospitati in quattro grandi edifici il Comando dell'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera, il Comando e gli uffici della Guardia di Finanza, il Comando e gli Uffici per i Vigili del Fuoco e gli alloggi per i militari. Il porto di Corigliano, situato nella frazione Schiavonea, è una grande struttura, dedicata soprattutto all'attività peschereccia e commerciale ma sono previsti ampi sbocchi verso una sua evoluzione anche come porto turistico.

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	272 <i>(da ultima monitoraggio)</i>
Aziende in costruzione	46 <i>(da ultima monitoraggio)</i>
Aziende in programma	
Totale	318
Addetti	3.455 <i>(dato desunto)</i>

L'Agglomerato industriale di Crotona

L'Agglomerato Industriale è ubicato a nord del centro abitato della città di Crotona, lungo la fascia costiera ionica. È composto da due aree separate dal torrente Passovecchio.

Presente una superficie totale di 90 ettari.

Nell'Agglomerato è presente una piattaforma depurativa sita in località Passovecchio, attiva fin dal 1985 che tratta i liquami della zona industriale e di quota parte dell'abitato di Crotona nonché i liquami della bonifica delle acque di falda.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

	Area industriale	Principali comuni di riferimento
Aree esistenti	Crotone	Crotone

CONSORZIO ASI CROTONE - COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Crotone	S.S. 106, S.S. 107	L'A.I. dista circa 2 km dalla stazione ferroviaria	10 km dall'aeroporto Sant'Anna Crotone	2 km dal porto di Crotone

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali	
Estensione totale	905
Piano Regolatore	vigente
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	ha 441
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	ha 71
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	120
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	attività produttive, a servizio della produzione, di servizi e commerciale
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> • per insediamenti produttivi nessun limite di superficie o altezza con copertura max del 50%; • per insediamenti a servizio della produzione o commerciale indice di fabbricazione di 3 mc/mq

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	e altezza max 14 mt.
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	non definita a priori in quanto commisurata all'assegnazione
Modalità di cessione	Acquisto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	Produttiva: €/mq 17,00 – Servizi: €/mq 20,00 – Commerciale: €/mq 25,00
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	in caso di utilizzo di terreno di proprietà terze: Produttiva: €/mq 11,00 – Servizi: €/mq 14,00 – Commerciale: €/mq 19,00
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	se di proprietà 60 gg. circa; se da espropriare 120 gg. circa
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili	-
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	adduttrice primaria acque grezze da Rocca di Neto a Crotone con recapito finale al potabilizzatore gestito dalla Sorical
Eventuale acquedotto consortile	no
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	rete di distribuzione industriale e potabile lungo le strade consortili che garantisce l'approvvigionamento a tutte le aziende insediate
Gestione	Agenzia
Tempi medi per l'allaccio	Immediato a seguito di autorizzazione
Costi medi	€ 250,00 per spese istruttoria pratica di autorizzazione all'allaccio a tutti i servizi consortili
Qualità delle infrastrutture	buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	rete fognaria per acque bianche e nere lungo le strade consortili. L'accessibilità è garantita a tutte

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	le aziende insediate
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	Immediato a seguito di autorizzazione
Costi medi	€ 250,00 per spese istruttoria pratica di autorizzazione all'allaccio a tutti servizi consortili
Qualità delle infrastrutture	Buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale – Depurazione	
Impianti di depurazione	Impianto di depurazione a servizio delle attività produttive insediate
Tempi medi per l'allaccio	Immediato a seguito di autorizzazione
Costi medi	€ 250,00 per spese istruttoria pratica di autorizzazione all'allaccio a tutti i servizi consortili
Qualità delle infrastrutture	Buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale – Rifiuti	
Impianti di smaltimento	Discarica per lo smaltimento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione
Impianti di riciclaggio	Inesistenti
Tipologia rifiuti	Non pericolosi
Gestione	CoRAP
Dotazione infrastrutturale - Metano	
Impianti e tipologia	Collegamento al metanodotto nazionale
Gestione	SNAM
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	rete di distribuzione
Fornitore	ENEL
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Allacci per le utenze insediate
Tempi medi per l'allaccio	da verificare
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	da verificare
Dotazione infrastrutturale - Telecomunicazioni	


Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Impianti e tipologia	Telefonia e trasmissione dati per le utenze insediate
Fornitore	/
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	Viabilità interna
Accessibilità ai singoli lotti	Tutti i lotti esistenti sono accessibili dalla rete stradale interna
Qualità delle infrastrutture	Buona, in considerazione delle manutenzioni programmate ed effettuate
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	Inesistente
Accessibilità ai singoli lotti	/
Qualità delle infrastrutture	/
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Presenza del porto di Crotona a circa 2 km dalla sede
Caratteristiche principali	Dragaggio previsto di circa 12 mt

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	73
Aziende in costruzione	7
Aziende in programma	8
Aziende inattive	23
Totale	111
Addetti	1.416

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

L'Unità Territoriale di Reggio Calabria**L'Agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando**

L'Agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando è ubicato nella piana di Gioia Tauro.


Interessa i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando.

È vicinissimo alle Città di Gioia Tauro e San Ferdinando e dista 2 chilometri da Rosarno. Per raggiungere Reggio Calabria è necessario percorrere 56 chilometri.

Presenta una superficie complessiva di 700 ettari.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Agglomerato industriale di Reggio Calabria – Campo Calabro – Villa S. Giovanni




L'Agglomerato Industriale di Campo Calabro-Reggio Calabria-Villa San Giovanni dista 18 chilometri dalla città di Reggio Calabria.

Interessa i Comuni di Campo Calabro, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Distà un chilometro da Campo Calabro e quattro chilometri dalla Città di Villa San Giovanni.

Presenta una superficie totale di 87 ettari.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019


Agglomerato industriale di Reggio Calabria – San Gregorio / San Leo

L'Agglomerato Industriale di Reggio Calabria-San Gregorio-San Leo è ubicato all'interno dei confini urbani del Comune di Reggio Calabria.

Comprende gli insediamenti produttivi di Gebbione (ha 8,3) e San Gregorio-San Leo (ha 46,4).

Presenta una superficie totale di 55 ha.

Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Agglomerato industriale di Montebello Ionico/Saline Ioniche

L'Agglomerato Industriale è ubicato lungo la fascia costiera di Saline Joniche nel Comune di Montebello Jonico.

Dista circa 24 Km dalla città di Reggio Calabria.

Presenta una superficie totale di 239 ettari.

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

AREE ATTREZZATE

	Agglomerato industriali	Principali comuni di localizzazione
Aree esistenti	Gioia Tauro	Gioia Tauro
	Rosarno	Rosarno
	San Ferdinando	San Ferdinando
	Campo Calabro	Campo Calabro
	Reggio Calabria	Reggio Calabria
	Villa San Giovanni	Villa San Giovanni
	Reggio Calabria – San Gregorio	Reggio Calabria
	Saline Joniche	Montebello jonico
Progetti in corso	Gioia Tauro	
	Rosarno	Progetto ampliamento
	San Ferdinando	
	Campo calabro	
	Reggio Calabria	Progetto ampliamento e riqualificazione
	Villa San Giovanni	

COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
	Autostrada Napoli - Reggio Calabria, uscita diretta di Campo Calabro e Villa San Giovanni a km 1 per traghettamento verso la Sicilia; sp Villa San Giovanni - Campo Calabro a km 0; sp Campo Calabro - concessa a km 0.	Stazione di Villa San Giovanni a km 22. km 1.		Villa San Giovanni a km 1; Reggio Calabria a km 14; Gioia Tauro 70 km

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Estensione totale Ha	87,00
Piano Regolatore	PRT consortile approvato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 351 del 28/05/1997 e successiva variante relativa alle norme tecniche di attuazione approvata con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 136 del 23/03/1999.
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	52 (Ha)
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali	2 (Ha)
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	14
Proprietà	Da espropriare
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Attività industriali e/o commerciali, artigianali
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	Superficie di copertura max 50% del lotto
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	50 lotti di 1.000 mq
Modalità di cessione	Acquisto e/o diritto di superficie
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	40,00 €/mq
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	/
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	180 giorni
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili (Ha)	N.D.
Proprietà (Consorzio, da espropriare, ecc.)	/
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	/

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Modalità di cessione (acquisto, affitto, / ecc.)	
Prezzo medio per ciascuna categoria / indicata	
Tempi medi di acquisizione (in base / alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	Acquedotto potabile consortile
Eventuale acquedotto consortile	Rete di distribuzione consortile
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti dalla rete consortile
Gestione	La gestione del servizio idrico è affidata alla IAM Spa
Tempi medi per l'allaccio	a cura del soggetto gestore
Costi medi	a cura del soggetto gestore
Qualità delle infrastrutture	Non disponibile
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Non tutti i lotti sono serviti dalla rete consortile. La gestione del servizio idrico è affidata alla IAM Spa
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	a cura del soggetto gestore
Costi medi	a cura del soggetto gestore
Qualità delle infrastrutture	Non disponibile
Dotazione infrastrutturale - Depurazione	
Impianti di depurazione	Depuratore funzionante. La gestione del servizio è affidata alla IAM Spa.
Tempi medi per l'allaccio	a cura del soggetto gestore
Costi medi	a cura del soggetto gestore
Qualità delle infrastrutture	N.D.
Dotazione infrastrutturale - Rifiuti	
Impianti di smaltimento	Inesistenti
Impianti di riciclaggio	Inesistenti
Tipologia rifiuti	/
Gestione	/

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Dotazione infrastrutturale - Metano

Impianti e tipologia	L'agglomerato è servito dal metanodotto per Villa San Giovanni.
Gestione	SNAM

Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica

Impianti e tipologia	In esercizio una cabina primaria interna e la rete di distribuzione a 20 KV.
Fornitore	ENEL
Rete di distribuzione interna e accessibilità	I progetti indicati prevedono la realizzazione della rete di distribuzione elettrica che servirà tutti i lotti
Tempi medi per l'allaccio	da verificare
Costi medi	da verificare
Qualità delle infrastrutture	da verificare

Dotazione infrastrutturale – Telecomunicazioni

Impianti e tipologia	/
Fornitore	/
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Sono stati identificati alcuni progetti che prevedono la realizzazione della rete di distribuzione elettrica a servizio di tutti i lotti

Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade

Rete stradale interna	La viabilità interna collegata alla SP 670 è costituita da un asse principale 2 km e dalla viabilità di servizio
Accessibilità ai singoli lotti	/
Qualità delle infrastrutture	/

Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia

Eventuale rete interna	Inesistente
Accessibilità ai singoli lotti	/
Qualità delle infrastrutture	/

Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto

Presenza di un porto	/
Caratteristiche principali	/


Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	28
Aziende in costruzione	20
Aziende in programma	13
Totale	61
Addetti (il numero degli addetti è determinato sulla base delle dichiarazioni delle aziende all'atto della richiesta del suolo consortile e nell'ambito del progetto d'insediamento)	497

Unità Territoriale di Vibo Valentia

Agglomerato industriale località Aeroporto



L'Agglomerato Industriale denominato *Aeroporto* è ubicato nel Comune di Vibo Valentia e

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

comprende ginsediamenti ubicati a sud dell'area Urbana.

Presenta una superficie totale di 91 ettari.

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Agglomerato industriale località Porto Salvo

L'Agglomerato Industriale Porto Salvo è ubicato all'interno dei confini urbani del Comune di Vibo Valentia.

Comprende gli insediamenti produttivi posti nella frazione Marina e Porto Salvo. Ha una superficie totale di 230 ettari.

L'Agglomerato è servito da un impianto di depurazione ubicato nella Zona Industriale di Porto Salvo (VV) che tratta liquami sia di tipo industriale che civile per circa 50.000 abitanti equivalenti.

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

In località Iblea, della frazione di Porto Salvo, è altresì presente una centrale mini-idroelettrica.

AREE ATTREZZATE

Agglomerato industriali	Principali comuni di localizzazione
Maierato	Vibo V.

CONSORZIO ASI VIBO VALENTIA - COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI RETI DI TRASPORTO

Agglomerato	Rete stradale	Rete ferroviaria	Aeroporti	Porti
Maierato	S.S. 552 -S.S. 18 – Autostrada SA- RC	Vibo Pizzo – Vibo Marina	Lamezia Terme	Vibo Valentia Marina – Gioia Tauro

DOTAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Caratteristiche generali

Estensione totale	279
Piano Regolatore	SI
Superficie destinata dal P. R. a lotti industriali	Ha 242,00
Superficie destinata dal P. R. ad attività Artigianali.	/
Disponibilità suoli	
Superficie disponibile per nuovi insediamenti (Ha)	7,56
Proprietà (Consorzio da espropriare)	Privata
Tipologia di iniziative imprenditoriali ammesse	Industriali, Artigianali, Servizi, Commerciali destinati alla grande distribuzione, Spacci aziendali per prodotti finiti.
Eventuali vincoli insediativi (ha max per lotto, altezza max fabbricati, ecc.)	40% della superficie totale del lotto
Numero lotti e superficie media per ciascun lotto	185 – sup. media mq. 5.000
Modalità di cessione	Acquisto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	€ 12,085 + IVA
Eventuali Contributi (infrastrutturazione, ecc.)	€ 20,00/mq. (nel caso di terreno di proprietà)

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	€ 0,113/mq. per servizi infrastrutturali/anno
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	30 gg per lotti di proprietà – 30 gg più tempi per l'acquisizione
Disponibilità fabbricati ed immobili	
Fabbricati disponibili (Ha)	edificio servizi + rustici industriali per complessivi 8.700 mq. coperti
Proprietà (Consorzio, da espropriare, ecc.)	proprietà consortile
Tipologia di immobili e potenziale utilizzo	uffici e attività artigianale e industriale
Modalità di cessione (acquisto, affitto, ecc.)	affitto
Prezzo medio per ciascuna categoria indicata	come da regolamento
Tempi medi di acquisizione (in base alle condizioni se di proprietà o se da espropriare)	immediata (qualora non già locati)
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete idrica	
Acquedotti di riferimento	Consortile
Eventuale acquedotto consortile	SI
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	SI - tutti i lotti sono serviti -
Gestione	Consortile
Tempi medi per l'allaccio	Giorni 10
Costi medi	Secondo regolamento consortile
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Servizi rete Fognaria	
Rete di distribuzione interna ed accessibilità	Consortile – tutti i lotti sono serviti -
Tutti i lotti sono serviti - tempi medi per l'allaccio-	Dieci giorni
Costi medi	Secondo regolamento consortile
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Depurazione	
Impianti di depurazione	Consortile Porto Salvo – Consortile Piscopio – Impianto Comunale Silica (in gestione)
Tempi medi per l'allaccio	/
Costi medi	Secondo regolamento Consortile
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Rifiuti	
Impianti di smaltimento	Isola ecologica in associazione temporanea per

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

	zona industriale aeroporto
Impianti di riciclaggio	/
Tipologia rifiuti	Raccolta differenziata
Gestione	Consortile
Dotazione infrastrutturale - Metano	
Impianti e tipologia	Rete di distribuzione
Gestione	Consortile in associazione temporanea
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Zona industriale aeroporto – comparto a
Tempi medi per l'allaccio	Tempi imposti da ITALGAS (30 giorni)
Costi medi	Da verificare
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Rete elettrica	
Impianti e tipologia	Rete di distribuzione
Fornitore	ENEL / SORGENIA
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Consortile - tutti i lotti sono serviti -
Tempi medi per l'allaccio	30 / 60 giorni
Costi medi	Da verificare
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Telecomunicazioni	
Impianti e tipologia	Telecom – Wind "con fibra ottica"
Fornitore	Vari
Rete di distribuzione interna e accessibilità	Consortile – tutti i lotti sono serviti
Tempi medi per l'allaccio	60 giorni
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto strade	
Rete stradale interna	Consortile
Accessibilità ai singoli lotti	Si assicurata
Qualità delle infrastrutture	Buone
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto ferrovia	
Eventuale rete interna	Esistenza di un raccordo in disuso in zona industriale porto salvo

Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali – Legge regionale n.47/2019

Accessibilità ai singoli lotti	Solo alcuni lotti
Qualità delle infrastrutture	Scadenti
Dotazione infrastrutturale - Reti Trasporto porto	
Presenza di un porto	Porto di Vibo Valentia Marina
Caratteristiche principali	Turistico – Peschereccio – Industriale

RIEPILOGO AZIENDE INSEDIATE

Aziende	Numero
Aziende in esercizio	104
Aziende in costruzione	17
Aziende in programma	7
Totale	128
Addetti	2.038

Costituzione della Repubblica italiana. – Artt. 117 e 119

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁸⁰⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁸¹⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁸²⁾.

(180) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(181) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(182) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio

dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ⁽¹⁸⁴⁾.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ⁽¹⁸⁵⁾.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ⁽¹⁸⁶⁾ ⁽¹⁸⁷⁾.

(184) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(185) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, L.Cost. 7 novembre 2022, n. 2.*

(186) Comma così modificato dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1.* Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(187) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.* In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *L. 5 maggio 2009, n. 42.*

(...)

Codice Civile

Art. 2423.

Redazione del bilancio.

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. ⁽¹⁾

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. ⁽²⁾

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. 139/2015.

(2) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. b), [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. 139/2015.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo I

Principi generali

Art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 *Ambito di applicazioni*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'*articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione* ⁽²⁾

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; ⁽²⁾

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.**Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

(2) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2022, n. 35.

(3) Vedi, anche, la *Deliberazione 17 aprile 2019, n. 447*.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 5 *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. ⁽⁴⁾

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Sull'applicabilità dell'incompatibilità di cui al presente comma vedi l'art. 13-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 8 *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali* ⁽⁵⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

(5) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 7 febbraio 2019, n. 3.*

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽⁶⁾

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽⁷⁾*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 10 *Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali* ⁽⁸⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ⁽⁹⁾

Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ^{(11) (10)}*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(10) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(11) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.

Art. 12 *Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽¹²⁾

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(12) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 13 *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽¹³⁾

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(13) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 14 *Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁴⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(14) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(15) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Capo VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 15 *Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. ⁽¹⁶⁾

(16) Per il regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità previsto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657*.

Art. 16 *Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione*

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. ⁽¹⁷⁾

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. ⁽¹⁸⁾

(17) Comma così modificato dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98*.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(18) Comma così sostituito dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

Art. 17 *Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto*

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 *Sanzioni*

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 19 *Decadenza in caso di incompatibilità*

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai *capi V e VI* comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'*articolo 15*, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 *Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 *Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001*

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 *Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità*

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

3. Le disposizioni di cui agli *articoli 9 e 12* del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 23 *Abrogazioni*

1. Il comma 9 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.****Capo I****Principi generali****Art. 1** *Principio generale di trasparenza*

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. ⁽⁴⁾

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 2 *Oggetto*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. ⁽⁵⁾

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

(5) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 2-bis *Ambito soggettivo di applicazione* ^{(6) (8)}

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, *comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; ⁽⁷⁾
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

(6) Articolo inserito dall' art. 3, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(7) Lettera così sostituita dall' art. 27, comma 2-ter, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall' art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

(8) Vedi, anche, l' art. 42, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 3 *Pubblicità e diritto alla conoscibilità*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. ⁽⁹⁾

1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5. ⁽¹⁰⁾

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali. ⁽¹⁰⁾

(9) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(10) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 4 Limiti alla trasparenza ⁽¹¹⁾

[1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, comportano la

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003*.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'*articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'*articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.]

(11) Articolo abrogato dall' *art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

Art. 4-bis *Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche* ⁽¹²⁾

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(12) Articolo inserito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Capo I-bis

Diritto di accesso a dati e documenti ⁽¹³⁾

Art. 5 *Accesso civico a dati e documenti* ⁽¹⁴⁾

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. ⁽¹⁵⁾

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'*articolo 116 del Codice del processo amministrativo* di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'*articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo* decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

(13) Intitolazione inserita dall' *art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(14) Articolo così sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(15) Sulle modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma vedi l' *art. 2, comma 4, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79*.

Art. 5-bis *Esclusioni e limiti all'accesso civico* ⁽¹⁶⁾

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁷⁾

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, adotta linee guida recanti indicazioni operative. ⁽¹⁸⁾

(16) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(17) Comma inserito dall' *art. 43-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309/2016*.

Art. 5-ter *Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche* ^{(19) (21)}

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'*articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* ⁽²⁰⁾.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;

b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;

c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

(19) Articolo inserito dall' art. 6, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(20) Lettera così modificata dall' art. 22, comma 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(21) Le linee guida previste dal presente articolo sono state adottate con *Direttiva 7 novembre 2018, n. 11*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Capo I-ter

Publicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti ⁽²²⁾

Art. 6 *Qualità delle informazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

(22) Intitolazione inserita dall' art. 6, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 7 *Dati aperti e riutilizzo*

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'*articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale*, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e sono riutilizzabili ai sensi del *decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*, del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 7-bis *Riutilizzo dei dati pubblicati* ⁽²³⁾

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere d) ed e), del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'*articolo 7* nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'*articolo 5-bis*, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

(23) Articolo inserito dall' art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 8 *Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. ⁽²⁴⁾

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. ⁽²⁵⁾

(24) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(25) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 9 *Accesso alle informazioni pubblicate nei siti*

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». ⁽²⁶⁾

[2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3. ⁽²⁷⁾]

(26) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(27) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 9-bis *Pubblicazione delle banche dati* ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

(28) Articolo inserito dall' *art. 9, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(29) A norma di quanto disposto dall' *art. 42, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo *D.Lgs. n. 97/2016.*

Art. 10 *Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione* ⁽³⁰⁾

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della *legge n. 190 del 2012*, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. ⁽³¹⁾

[2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. ⁽³²⁾]

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. ⁽³³⁾

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009* alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1. ⁽³⁴⁾]

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; ⁽³⁵⁾

b) il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009*;

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

[d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo ⁽³⁶⁾.]

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, così come modificato dall'*articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

(30) Rubrica così sostituita dall' *art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(31) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(32) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(33) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(34) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(35) Lettera così sostituita dall' *art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(36) Lettera soppressa dall' *art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

Art. 11 *Ambito soggettivo di applicazione* ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

[1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'*articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*]

(37) Articolo così sostituito dall' *art. 24-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(38) Articolo abrogato dall' *art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(39) A norma di quanto disposto dall' *art. 43, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* i richiami effettuati al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' *art. 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 97/2016*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 12 *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale*

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla *legge 11 dicembre 1984, n. 839*, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012*, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. ⁽⁴¹⁾

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. ^{(40) (42)}

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

(40) Comma inserito dall' *art. 29, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(41) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(42) Vedi, anche, l' *art. 29, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e il Comunicato 29 luglio 2020.*

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13 *Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; ⁽⁴³⁾

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

(43) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali* ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: ⁽⁴⁵⁾

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'*articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441*, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 ⁽⁵⁰⁾.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁹⁾

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. ⁽⁴⁶⁾

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'*articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nonché nei casi di cui all'*articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78* e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. ⁽⁴⁶⁾

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. ⁽⁴⁷⁾

(44) Rubrica così sostituita dall' *art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(45) Alinea così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(46) Comma inserito dall' *art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(47) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(48) *La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall' art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Vedi, anche, l' art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.*

(49) *La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma,*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE.

(50) Sull'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi della presente lettera, vedi la *Deliberazione 13 marzo 2019, n. 196*, il *Comunicato 4 dicembre 2019* e la *Deliberazione 4 dicembre 2019, n. 1126*.

(51) Per l'individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali per i quali non sono pubblicati i dati di cui al presente articolo vedi, per il Ministero della difesa, il *D.M. 15 giugno 2020*, per il Corpo della guardia di finanza, il *D.M. 1° luglio 2020* e, per l'amministrazione penitenziaria, la giustizia minorile e di comunità e il Corpo di polizia penitenziaria, il *D.M. 29 ottobre 2020*.

(52) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 24 novembre 2021, n. 4*.

Art. 15 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza* ⁽⁵³⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'*articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: ⁽⁵⁴⁾

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; ⁽⁵⁹⁾
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato ⁽⁵⁵⁾.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'*articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. ⁽⁵⁶⁾

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. ⁽⁵⁸⁾

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

[5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'*articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190*. ⁽⁵⁷⁾]

(53) Rubrica così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(54) Alinea così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(55) Lettera così modificata dall' *art. 14, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(56) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(57) Comma abrogato dall' *art. 14, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(58) Vedi, anche, la *Deliberazione 17 luglio 2019, n. 670*.

(59) Vedi, anche, la *Deliberazione 25 novembre 2020, n. 1054*.

Art. 15-bis *Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate* ⁽⁶⁰⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(60) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 15-ter *Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi* ⁽⁶²⁾

1. L'albo di cui all'articolo 1 del *decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14*, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto *decreto legislativo n. 14 del 2010* stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso *decreto legislativo n. 159 del 2011*, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, *quarto comma*, del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento ⁽⁶¹⁾ e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(61) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(62) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

Art. 16 *Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ⁽⁶³⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ⁽⁶⁴⁾

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati. ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾

(63) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(64) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(65) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(66) Vedi, anche, l' *art. 42, comma 3*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 17 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ⁽⁶⁷⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ⁽⁶⁸⁾

(67) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(68) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 18 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici* ⁽⁶⁹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. ⁽⁶⁹⁾

(69) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 19 *Bandi di concorso*

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. ⁽⁷⁰⁾

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. ⁽⁷¹⁾

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125* ^{(72) (73)}

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(70) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 145, lett. a)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(71) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 145, lett. b)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(72) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 145, lett. c)*, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(73) Per le modalità attuative delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 146*, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 20 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. ⁽⁷⁴⁾

[3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. ⁽⁷⁵⁾]

(74) Comma così sostituito dall' *art. 19, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(75) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 21 *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. ⁽⁷⁶⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'*articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'*articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. ⁽⁷⁷⁾

(76) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(77) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 22 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: ⁽⁷⁸⁾

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; ⁽⁷⁹⁾

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; ⁽⁸⁵⁾

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della *legge 7 agosto 2015, n. 124* ⁽⁸⁰⁾.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. ⁽⁸¹⁾

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1. ⁽⁸²⁾

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c). ⁽⁸³⁾

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. ⁽⁸⁴⁾

(78) Alinea così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(79) Lettera così modificata dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(80) Lettera aggiunta dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(81) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(82) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(83) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(84) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(85) Vedi, anche, il *D.M. 27 marzo 2015.*

Art. 23 *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

[a) autorizzazione o concessione; ⁽⁸⁶⁾]

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; ⁽⁸⁷⁾

[c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'*articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009*; ⁽⁸⁸⁾]

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli *articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241* ⁽⁸⁹⁾.

[2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. ⁽⁹⁰⁾]

(86) Lettera soppressa dall' *art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(87) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 1, lett. a), n. 2)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(88) Lettera soppressa dall' *art. 22, comma 1, lett. a), n. 3)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(89) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 1, lett. a), n. 4)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(90) Comma abrogato dall' *art. 22, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 24 *Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa* ⁽⁹¹⁾

[1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'*articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*]

(91) Articolo abrogato dall' *art. 43, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 25 *Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese* ⁽⁹²⁾

[1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

]

(92) Articolo abrogato dall' *art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 26 *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati* ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁶⁾

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato *articolo 12 della legge n. 241 del 1990*, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. ⁽⁹⁵⁾

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.* ⁽⁹³⁾

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

(93) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(94) Sugli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo, vedi l' *art. 1, commi 125, 126 e 127, L. 4 agosto 2017, n. 124.*

(95) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 128, L. 4 agosto 2017, n. 124.*

(96) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 24 novembre 2021, n. 4.*

Art. 27 *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari* ⁽⁹⁷⁾

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

(97) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 24 novembre 2021, n. 4.*

Art. 28 *Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'*articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. ⁽⁹⁸⁾

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

(98) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Capo III

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29 *Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. ⁽⁹⁹⁾

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. ^{(100) (101) (102)}

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'*articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011*.

(99) Comma sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 25, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(100) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(101) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(102) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 settembre 2014*.

Art. 30 *Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. ⁽¹⁰³⁾

(103) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

Art. 31 *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. ⁽¹⁰⁴⁾

(104) Comma così sostituito dall' *art. 27, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32 *Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. ⁽¹⁰⁵⁾

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: ⁽¹⁰⁶⁾

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; ⁽¹⁰⁷⁾

[b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente ⁽¹⁰⁸⁾.]

(105) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(106) Alinea così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(107) Lettera così modificata dall' *art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(108) Lettera abrogata dall' *art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 33 *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione* ⁽¹¹¹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. ⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁾

(109) Comma sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 29, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(110) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e l' *art. 9, D.P.C.M. 22 settembre 2014*.

(111) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 24 novembre 2021, n. 4*.

Art. 34 *Trasparenza degli oneri informativi* ⁽¹¹²⁾

[1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'*articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*]

(112) Articolo abrogato dall' *art. 43, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 35 *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; ⁽¹¹³⁾

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

[n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento ⁽¹¹⁴⁾.]

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli *articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

[b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*; ⁽¹¹⁵⁾]

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

[c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti ⁽¹¹⁵⁾.]

(113) Lettera così modificata dall' *art. 30, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(114) Lettera soppressa dall' *art. 30, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(115) Lettera soppressa dall' *art. 30, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 36 *Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37 *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* ⁽¹¹⁶⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della *legge 21 giugno 2022, n. 78*.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, limitatamente alla parte lavori.

(116) Articolo sostituito dall'*art. 31, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 224, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, a decorrere dal 1° aprile 2023, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 229, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023*; tale disposizione è efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 229, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023*.

Art. 38 *Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. ⁽¹¹⁷⁾

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della *legge 21 giugno 2022, n. 78*, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. ⁽¹¹⁹⁾

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228*. ⁽¹¹⁸⁾

(117) Comma così modificato dall' *art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(118) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(119) Comma sostituito dall' *art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* e, successivamente, così modificato dall' *art. 224, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, a decorrere dal 1° aprile 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 229, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023*; tale ultima disposizione è efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 229, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023*.

Art. 39 *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

[b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici ⁽¹²⁰⁾.]

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

(120) Lettera abrogata dall' *art. 43, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 40 *Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali* ⁽¹²¹⁾

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'*articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

2. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».*

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'*articolo 11 del*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

(121) Sulla pubblicità dei dati ambientali di cui al presente articolo, vedi l' *art. 6, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 dicembre 2019, n. 141*.

Art. 41 *Trasparenza del servizio sanitario nazionale*

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. ⁽¹²²⁾

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. ⁽¹²³⁾

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta. ⁽¹²⁴⁾

(122) Comma inserito dall' *art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(123) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(124) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e, successivamente, dall' art. 15, comma 2, L. 5 agosto 2022, n. 118.*

Art. 42 *Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente*

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

base alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

[d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari ⁽¹²⁶⁾.]

1-bis. I Commissari delegati di cui all'*articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190* e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto. ⁽¹²⁵⁾

(125) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

(126) Lettera abrogata dall'*art. 43, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43 *Responsabile per la trasparenza*

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. ⁽¹²⁷⁾

[2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. ⁽¹²⁸⁾]

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. ⁽¹²⁹⁾

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

(127) Comma così modificato dall' *art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(128) Comma abrogato dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(129) Comma così sostituito dall' *art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 44 *Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. ⁽¹³⁰⁾

(130) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Art. 45 *Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)* ⁽¹³⁴⁾

1. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. ⁽¹³¹⁾

2. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. ⁽¹³²⁾

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. ⁽¹³²⁾

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. ⁽¹³³⁾

(131) Comma così modificato dall' art. 36, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(132) Comma così modificato dall' art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(133) Comma così modificato dall' art. 36, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(134) Per il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo, vedi la *Deliberazione 29 marzo 2017, n. 329*.

Art. 46 *Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico* ⁽¹³⁵⁾

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. ⁽¹³⁶⁾

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

(135) Rubrica così sostituita dall' *art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(136) Comma modificato dall' *art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 163, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 47 *Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici* ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹⁴¹⁾

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14,

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. ⁽¹³⁸⁾

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ⁽¹⁴⁰⁾

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. ⁽¹³⁹⁾

(137) Rubrica così sostituita dall' *art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

(138) Comma inserito dall' *art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 163, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(139) Comma sostituito dall' *art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 163, lett. b), n. 3), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(140) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 163, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(141) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Per il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui al presente articolo, vedi il *Provvedimento 15 luglio 2015*, il *Provvedimento 16 novembre 2016*, il *Provvedimento 12 maggio 2021, n. 438/2021* e la *Deliberazione 26 luglio 2023, n. 386*.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 *Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza* ⁽¹⁴⁶⁾

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». ⁽¹⁴²⁾
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. ⁽¹⁴³⁾
4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: ⁽¹⁴⁴⁾

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1. ⁽¹⁴⁵⁾

(142) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(143) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(144) Alinea così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(145) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

(146) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 19, comma 15, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 49 *Norme transitorie e finali*

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50 *Tutela giurisdizionale*

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

Art. 51 *Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 52 *Modifiche alla legislazione vigente*

1. Alla *legge 5 luglio 1982, n. 441*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'*articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'*articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'*articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

4. Al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche». ⁽¹⁴⁷⁾

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

(147) Comma inserito dall' art. 40, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 53 *Abrogazione espressa di norme primarie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- d) *articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;*
- e) *articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;*
- f) *articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;*
- g) *articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- h) *articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;*
- i) *articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*
- l) *articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;*
- o) *articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;*
- p) *articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*
- q) *articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;*
- r) *articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228⁽¹⁴⁸⁾;*
- s) *articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*
- t) *articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;*
- u) *articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.⁽¹⁴⁹⁾*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(148) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228».

(149) NDR: La suddivisione in lettere del presente comma corrisponde a quanto pubblicato in GU.

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Allegato A

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali

La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3	
	Dirigenti		Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
		Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
		Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	
	Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 222, c. 2, 3	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 222, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	
Controlli sulle imprese		Art. 25	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1	

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

«Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Allegato B (articolo 9-bis) ⁽¹⁵⁰⁾

	Nome della banca dati	Amm. che detiene la banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
1.	Perla PA	PCM-DFP	- Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; - art. 1, co. 39-40, della legge n. 190 del 2012	Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
2.	SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62 del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
3.	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
4.	SIQuEL - Sistema Informativo Questionari Enti Locali	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005	Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
5.	Patrimonio della PA	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, della legge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
6.	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali	Corte dei conti	- Art. 1, co. 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012; - d.P.C.M. 21 dicembre 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
7.	BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF-RGS	- Art. 13 della legge n. 196 del 2009; - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 2010;	Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche) Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori)

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

			- d.lgs. n. 229 del 2011; - d.lgs. n. 228 del 2011;	Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
8.	REMS (<i>Real Estate Management System</i>) - Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale	Demanio		Art. 30(beni immobili e gestione del patrimonio)
9.	BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- Art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005; - art. 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)
10.	Servizio Contratti Pubblici	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

(150) Allegato implicitamente aggiunto dall' *art. 9-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 9, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

L. n. 111 del 15 luglio 2011.**Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.****Art. 1**

1. Il *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato**Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98***

All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».

All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalle seguenti: «che vengono riconosciuti».

All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'*articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli *articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*».

All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.» sono soppresse.

All'articolo 10:

al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» è sostituita dalla seguente: «adottare»;

al comma 16, le parole: «parole: entro» sono sostituite dalle seguenti: «parole:"entro»;⁽²⁾

al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"».

All'articolo 12:

al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;

al comma 14, la parola: «contro» è sostituita dalla seguente: «conto».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 1994»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «le attività e le» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività e delle»;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze".»;

al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro»;

al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» è sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività operative o missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'*articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*»;

al comma 9, alinea, le parole: «articolo 5-septies» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 55-septies». ⁽²⁾

All'articolo 17:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;

al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione» è sostituita dalla seguente: «Costituzione»;

al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1° giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'*articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «, entro il 30 giugno 2013 il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 9, primo periodo, la parola «e» è soppressa e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8»;

al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/CE» sono sostituite dalle seguenti: «*raccomandazione 2003/361/CE*».

All'articolo 18:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono sopprese le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";

b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo.»;

al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 1983»;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»;

al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 01»;

dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563*, al *decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357*, al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'*articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388*, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

22-ter. Al comma 2 dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni."

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'*articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'*articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater».

All'articolo 20:

al comma 1, il quinto periodo è soppresso e all'ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*»;

al comma 3:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo periodo, le parole: «può essere ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»;

i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;

dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 21, comma 4, capoverso «11-quater», dopo le parole: «diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare alla *direttiva 2007/58/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché», le parole: «del *decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188*,» sono soppressi e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».

All'articolo 22:

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini»;

al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»;

al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e seguenti».

All'articolo 23:

al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»;

al comma 7, alinea, le parole: «allegata al *DPR 26 ottobre 1972, n. 642*» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»;

al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'*articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità trimestrale euro 17,5

d) con periodicità mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità semestrale euro 120,00

c) con periodicità trimestrale euro 60,00

d) con periodicità mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 680,00

b) con periodicità semestrale euro 340,00

c) con periodicità trimestrale euro 170,00

d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 230,00
- b) con periodicità semestrale euro 115,00
- c) con periodicità trimestrale euro 57,50
- d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 1.100,00
- b) con periodicità semestrale euro 550,00
- c) con periodicità trimestrale euro 275,00
- d) con periodicità mensile euro 91,67"»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'*articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi*, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento".»;

al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,» sono soppresse;

al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le seguenti: «n. 471,»;

al comma 28, lettera c), la parola: «e)» è sostituita dalla seguente: «d-ter)»;

al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni»;

al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;

al comma 43, le parole da: «come modificato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»; ⁽²⁾

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«50-bis. All'*articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".

50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'*articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011*, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'*articolo 1,*

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

All'articolo 24:

al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati» è sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le parole: «n. 773.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»;

al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli».

All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».

All'articolo 29:

al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività economiche»;

alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei servizi e delle attività economiche».

All'articolo 32:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse e le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;

al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai».

All'articolo 35:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»;

al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14»;

al comma 9, le parole: «legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «legge di conversione del *decreto-legge n. 5 del 2009*». ⁽²⁾

All'articolo 36:

al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento» sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),»;

al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

«10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».

All'articolo 37:

al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «a tre volte l'importo»;

al comma 6, lettera z), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"»;

al comma 6, lettera aa), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 196,» e il settimo comma è soppresso;

dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8.

All'articolo 39:

al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse;

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

al comma 2, lettera c), numero 5):

al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole: «lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il secondo periodo del capoverso «1-bis» è aggiunto il seguente: «All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»;

al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate»;

al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera sono soppresse;

al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il DIGitPA».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'*articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle

L. n. 111 del 15 luglio 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

finanze, da emanare ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole: «articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»;

al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012»;

al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono sostituite dalla seguente: «2016».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

Allegato C-bis

(Articolo 40 comma, 1-ter)

Elenco disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (articolo 21, comma 11 - lett. a) Legge n. 196/09)

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. – Art. 15**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

(...)

Art. 15 *Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999*, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. ⁽⁸⁸⁾

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133*, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni. ⁽⁸⁷⁾

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli *articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129*, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'*articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39* e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1. ⁽⁸⁹⁾

(87) Comma inserito dall'*art. 1, comma 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(88) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 39, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. – Art. 15**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

(89) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 6-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(...)

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Capo I**DEFINIZIONI****Art. 1 (Definizioni)**

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) «Codice delle assicurazioni private»: il *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'articolo 16;

c-bis) «enti sottoposti a regime intermedio»: le società individuate ai sensi dell'articolo 19-bis; ⁽²⁾

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; ⁽³⁾

e) «gruppo»: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*;

f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

f-bis) «principi di revisione internazionali»: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale; ⁽⁴⁾

g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1; ⁽⁵⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

h) «relazione di revisione legale»: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del *regolamento n. 537/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio; ⁽⁶⁾

i) «responsabile/responsabili dell'incarico»:

1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; ⁽⁷⁾

i-bis) «responsabile/responsabili chiave della revisione»:

1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;

2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative; ⁽⁸⁾

l) «rete»: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali; ⁽⁹⁾

m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, vigenti in tale Stato membro; ⁽¹⁰⁾

n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, vigenti in tale Stato membro; ⁽¹¹⁾

o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; ⁽¹²⁾

p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, vigenti in tale Stato membro; ⁽¹³⁾

r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

s) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*; ⁽¹⁴⁾

s-bis) «piccole imprese»: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio; ⁽¹⁵⁾

s-ter) «Stato membro di origine»: uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*; ⁽¹⁵⁾

s-quater) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); ⁽¹⁵⁾

s-quinquies) «Regolamento europeo»: *regolamento UE n. 537/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico ⁽¹⁵⁾.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

-
- (2) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (4) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (5) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (6) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (7) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (8) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (9) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. h)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (10) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. i)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (11) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (12) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. m)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (13) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. n)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (14) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. o)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
- (15) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. p)*, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 2 (*Abilitazione all'esercizio della revisione legale*)

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; ⁽¹⁸⁾

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; ⁽¹⁸⁾

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; ⁽¹⁸⁾

b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. ⁽¹⁸⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; ⁽¹⁸⁾

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro;

f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a) ⁽¹⁶⁾.

5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza. ⁽¹⁷⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(16) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 giugno 2012, n. 145.*

(18) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 20 giugno 2012, n. 145.*

Art. 3 (Tirocinio) ⁽¹⁹⁾ ⁽²²⁾

1. Il tirocinio:

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

b) ha durata triennale;

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti; ⁽²⁰⁾

d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;

e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.

1-bis. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

- a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
- b) la data di inizio del tirocinio;
- c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
- d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto. ⁽²¹⁾

(19) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

(20) Per l'applicabilità del limite di cui alla presente lettera vedi l' *art. 27, comma 3, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 giugno 2012, n. 146.*

(22) Vedi, anche, le linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui al presente articolo approvate con *Determinazione 23 febbraio 2018.*

Art. 4 (*Esame di idoneità professionale*)

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. ⁽²⁵⁾

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- d) principi contabili nazionali e internazionali;
- e) analisi finanziaria;
- f) gestione del rischio e controllo interno;
- g) principi di revisione nazionale e internazionali;
- h) disciplina della revisione legale;
- i) deontologia professionale ed indipendenza;
- l) tecnica professionale della revisione;
- m) diritto civile e commerciale;
- n) diritto societario;
- o) diritto fallimentare;
- p) diritto tributario;
- q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- r) informatica e sistemi operativi;
- s) economia politica, aziendale e finanziaria;
- t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
- u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario. ⁽²⁶⁾

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
- b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
- c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
- d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. ⁽²⁴⁾

4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla *direttiva 2006/43/CE*, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. ⁽²³⁾

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2. ⁽²⁷⁾

(23) Comma inserito dall' *art. 9, comma 14, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 gennaio 2016, n. 63*.

(25) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(26) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(27) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Art. 5 (Formazione continua) ⁽²⁸⁾

1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.
2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾
3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. ⁽²⁹⁾
6. L'attività di formazione continua può essere svolta:
 - a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
 - b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;

b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;

c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;

d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), è revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.

(28) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*. Per la decorrenza dell'obbligo di formazione continua di cui al presente articolo vedi l' *art. 27, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

(29) Sui termini di assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dal presente comma, relativi agli anni 2020 e 2021, vedi l' *art. 3, comma 7, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, per quelli relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, vedi l' *art. 3, comma 5-terdecies, alinea, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 2017, la *Determinazione 7 marzo 2017, n. 37343*, per l'anno 2018, la *Determinazione 9 gennaio 2018, n. 2812*, per l'anno 2019, la *Determinazione 13 febbraio 2019, n. 23018* e, per l'anno 2020, la *Determinazione 27 gennaio 2020, n. 17461*.

Art. 5-bis (*Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità*) ⁽³¹⁾

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.

2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.

(31) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

Capo III

REGISTRO

Art. 6 (*Iscrizione nel Registro*)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
- b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. ⁽³³⁾

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro. ⁽³²⁾

3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

(32) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 giugno 2012, n. 144*.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Art. 7 (*Contenuto informativo del Registro*) ⁽³⁴⁾

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) il numero di iscrizione;
- c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
- d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
- d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;
- h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);
- i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale.

2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o la ragione sociale;
- b) il numero di iscrizione;
- c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
- d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);

f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) il numero di partita I.V.A. della società;

h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

l) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.

4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.

6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

(34) Articolo così sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

Art. 8 (Sezione A e B del Registro) ⁽³⁵⁾

1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».

3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all'articolo 20.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

(35) Articolo così sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 9 (*Deontologia e scetticismo professionale*) ⁽³⁶⁾

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. ⁽³⁸⁾

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori. ⁽³⁷⁾

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento. ⁽³⁷⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

4. Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. ⁽³⁷⁾

(36) Articolo così sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

(37) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 20 novembre 2018, n. 245504* e la *Determinazione 23 marzo 2023, n. 127.*

Art. 9-bis (*Riservatezza e segreto professionale*) ⁽³⁹⁾

1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale. ⁽⁴⁰⁾

2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. ⁽⁴²⁾

3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo. ⁽⁴⁰⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione. ⁽⁴⁰⁾

5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente. ⁽⁴⁰⁾

6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante. ⁽⁴⁰⁾

7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36. ⁽⁴⁰⁾

8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE ⁽⁴¹⁾ e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale. ⁽⁴⁰⁾

(39) Articolo inserito dall' art. 11, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(40) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(41) A norma dell' art. 94, paragrafo 2, Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono effettuati al medesimo regolamento n. 2016/679/UE.

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 20 novembre 2018, n. 245504* e la *Determinazione 23 marzo 2023, n. 127*.

Art. 10 (*Indipendenza e obiettività*) ⁽⁴³⁾

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. ⁽⁴⁴⁾

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. ⁽⁴⁴⁾

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale. ⁽⁴⁴⁾

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa. ⁽⁴⁴⁾

3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita. ⁽⁴⁴⁾

4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale. ⁽⁴⁴⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una società sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra società, si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la società di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta società, tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni. ⁽⁴⁴⁾

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. ⁽⁴⁴⁾

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. ⁽⁴³⁾

13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante. ⁽⁴⁴⁾

(43) Articolo così sostituito dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(44) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 23 marzo 2023, n. 127*.

Art. 10-bis (*Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza*) ⁽⁴⁶⁾

1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;

b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

(46) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 10-ter (*Organizzazione interna*) ⁽⁴⁷⁾

1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.
3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.
4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.
5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.
6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonché per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale.

9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.

10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

(47) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Art. 10-quater (*Organizzazione del lavoro*) ⁽⁴⁸⁾

1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta del responsabile dell'incarico ai fini della relativa designazione. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze affinché egli possa espletare in modo adeguato le proprie attività.
2. Il responsabile dell'incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilità.
3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.
4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.
5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.
6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.
7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonché, ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

8. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

(48) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 10-quinquies (*Revisione legale del bilancio consolidato*) ⁽⁴⁹⁾

1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo.

2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonché revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.

(49) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 11 (*Principi di revisione*) ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

dell'articolo 26, *paragrafo 3*, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

3. In vigore dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

(50) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(51) Per l'adozione dei principi di revisione ISA Italia vedi la *Determinazione 23 dicembre 2014*.

Art. 12 (*Elaborazione dei principi*) ⁽⁵²⁾

[1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.]

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(52) Articolo abrogato dall' *art. 15, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

Art. 13 (*Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*) ⁽⁵³⁾

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. ⁽⁵⁴⁾

2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. ⁽⁵⁴⁾

2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti. ⁽⁵⁴⁾

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. ⁽⁵⁴⁾

4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso,

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale. ⁽⁵⁵⁾

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. ⁽⁵⁴⁾

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile. ⁽⁵⁴⁾

9. In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi. ⁽⁵⁴⁾

(53) Articolo così sostituito dall' *art. 16, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

(54) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(55) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2012, n. 261*.

Art. 14 (*Relazione di revisione e giudizio sul bilancio*) ⁽⁵⁶⁾

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. ⁽⁵⁷⁾

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. ⁽⁵⁷⁾

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. ⁽⁵⁷⁾

3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo. ⁽⁵⁷⁾

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico. ⁽⁵⁷⁾

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'*articolo 154-ter del TUF*. ⁽⁵⁷⁾

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. ⁽⁵⁷⁾

(56) Articolo modificato dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(57) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 27, comma 9, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

Art. 15 (Responsabilità) ⁽⁵⁸⁾

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(58) Articolo così sostituito dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.*

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO ⁽⁵⁹⁾

Art. 16 (*Enti di interesse pubblico*) ⁽⁶⁰⁾

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private*;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private*, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private*.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

(59) L'originario Capo V, comprendente gli articoli da 16 a 19, è stato così sostituito con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 16 a 19-ter, dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.* Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(60) Articolo corretto da *Comunicato 14 febbraio 2013*, pubblicato nella G.U. 14 febbraio 2013, n. 38 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 17 (Indipendenza) ⁽⁶¹⁾

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla *direttiva 2006/43/CE*, come modificata dalla *direttiva 2014/56/UE*, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo.
4. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione.

(61) Articolo così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 18 (*Relazione di trasparenza*) ⁽⁶²⁾

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento europeo, la Consob può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(62) Articolo così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 19 (*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*) ⁽⁶³⁾

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

a) il collegio sindacale;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera fbis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

(63) Articolo così sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 19-bis (*Enti sottoposti a regime intermedio*) ⁽⁶⁴⁾

1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:

a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; ⁽⁶⁵⁾

f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE; ⁽⁶⁶⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

- g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
- h) gli istituti di pagamento di cui alla *direttiva 2009/64/CE*;
- i) gli istituti di moneta elettronica;
- l) gli intermediari finanziari di cui all'*articolo 106 del TUB*.

2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

(64) Articolo inserito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

(65) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17*.

(66) Lettera inserita dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17*.

Art. 19-ter (*Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio*) ⁽⁶⁷⁾

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:

- a) all'articolo 17 del presente decreto;
- b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(67) Articolo inserito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo V; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITA'

Art. 20 (*Controllo della qualità*) ⁽⁶⁸⁾

1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.
2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.
4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo.
5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis).

6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:

- a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;
- b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;
- c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

(68) Articolo così sostituito dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

Capo VII

VIGILANZA ⁽⁶⁹⁾

Art. 21 (*Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze*) ⁽⁷⁰⁾

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché in merito:

a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;

d) la formazione continua;

e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;

d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. ⁽⁷¹⁾

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

(69) L'originario Capo VII, comprendente gli articoli da 21 a 23, è stato così sostituito con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli 21, 21-bis, 22 e 23, dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(70) Articolo così sostituito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII.

(71) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 settembre 2012*, il *D.M. 20 settembre 2013*, il *D.M. 25 settembre 2014*, il *D.M. 2 ottobre 2015*, il *D.M. 5 dicembre 2016*, il *D.M. 9 dicembre 2020* e il *D.M. 29 dicembre 2023*.

Art. 21-bis (*Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze*) ⁽⁷²⁾

1. Nell'ambito dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

- a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;
- b) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;
- c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7.

3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, né relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una società di revisione legale;
- b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro;
- c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l'indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell'economia e finanze, specifica:

a) le modalità e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati;

b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualità;

c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l'individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 20, comma 16;

d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli;

e) i criteri per l'assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli;

f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 16;

g) le modalità di comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonché dell'eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

6. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualità, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.

10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì:

a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente

b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6;

c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero;

d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati;

e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonché procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze può esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).

12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

(72) Articolo inserito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII.

Art. 22 (*Competenze e poteri della Consob*) ⁽⁷³⁾

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:

a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;

d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.

4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, *tredicesimo comma*, del *decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 giugno 1974, n. 216*, e pubblicati sul proprio sito internet.

6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

(73) Articolo così sostituito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII; vedi le ulteriori disposizioni di cui all' *art. 27, comma 10 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 23 (*Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio*) ⁽⁷⁴⁾

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

1-bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

(74) Articolo così sostituito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VII.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI ⁽⁷⁵⁾

Art. 24 (*Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze*) ⁽⁷⁶⁾

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;

f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

(75) L'originario Capo VIII, comprendente gli articoli da 24 a 32, è stato così sostituito con l'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(76) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 24-bis (*Sospensione cautelare*) ⁽⁷⁷⁾

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

(77) Articolo inserito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 24-ter (*Sospensione per morosità*) ⁽⁷⁸⁾

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

(78) Articolo inserito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 25 (*Procedura sanzionatoria*) ⁽⁷⁹⁾

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
- c) la solidità finanziaria della persona responsabile;
- d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
- e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
- f) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile ⁽⁸⁰⁾.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. ⁽⁸¹⁾

3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.

(79) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(80) NDR: Il testo della presente lettera corrisponde a quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(81) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2021, n. 135*.

Art. 26 (*Provvedimenti della Consob*) ⁽⁸²⁾

1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;

e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o

b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

1-quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.

1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.

1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo.

1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.

2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.

4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'*articolo 195 del TUF*.

4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli *articoli 194-bis e 195-bis del TUF*.

(82) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 27, comma 11 del medesimo D.Lgs. n. 135/2016*.

Art. 26-bis (*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*) ⁽⁸³⁾

1. Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'*articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorità giudiziaria;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;

c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;

d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

(83) Articolo inserito dall' art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 26-ter (*Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob*) ⁽⁸⁴⁾

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all'articolo 26-bis, comma 2.

3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.

(84) Articolo inserito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 27 (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*) ⁽⁸⁵⁾

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

(85) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 28 (*Corruzione dei revisori*) ⁽⁸⁶⁾

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

3. Si procede d'ufficio.

(86) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 29 (*Impedito controllo*) ⁽⁸⁷⁾

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. ⁽⁸⁸⁾
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d'ufficio.

(87) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

(88) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8* non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 5, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016*. In virtù di quanto previsto dall' *art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016*, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Art. 30 (*Compensi illegali*) ⁽⁸⁹⁾

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma,

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

(89) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 31 (*Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione*) ⁽⁹⁰⁾

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

(90) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Art. 32 (*Disposizioni comuni*) ⁽⁹¹⁾

1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.

(91) Articolo così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, che ha sostituito l'intero Capo VIII.

Capo IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 33 (*Cooperazione internazionale*)

1. La Consob è l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall' *articolo 4 del TUIF*.

2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'*articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.* ⁽⁹²⁾

3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

(92) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.*

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Art. 34 (*Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:

1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;

2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione. ⁽⁹³⁾

[2. L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comma 1, nonché agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti. ⁽⁹⁴⁾

]

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

[3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), è valutata in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE. ⁽⁹⁴⁾]

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia. ⁽⁹⁵⁾

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali. ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾

(93) Comma così sostituito dall' art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(94) Comma abrogato dall' art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(95) Comma così sostituito dall' art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(96) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1 settembre 2022, n. 174.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Art. 35 (*Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi*) ⁽⁹⁷⁾

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.

3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. ⁽⁹⁸⁾

(97) Articolo così sostituito dall' *art. 23, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 6 dicembre 2022, n. 22538*.

Art. 36 (*Deroghe in caso di equivalenza*) ⁽⁹⁹⁾

1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, *paragrafo 1*, della direttiva 2006/43/CE.

2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. ⁽¹⁰⁰⁾

5. La Consob comunica alla Commissione europea:

a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;

b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

(99) Articolo così sostituito dall' art. 24, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

(100) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 6 dicembre 2022, n. 22538*.

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 37 (*Modifiche al codice civile*)

1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».
7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».
8. L'articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Articolo 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».
9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.
10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».
11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Articolo 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».

13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.».

16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente: «16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»;

b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

19. All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

20. All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

22. All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

26. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: «Articolo 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

27. All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente:

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

«nominato» e, al secondo comma, le parole «o del revisore» sono soppresse.

28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

29. All'articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

32. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

34. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

35. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «o di revisione» sono soppresse;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

Art. 38 *(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)*

1. All' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) è inserita la seguente: «o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

2. L' articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.
2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.
3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.
4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Art. 39 (*Modifiche al TUB*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».

2. All' *articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;
- b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;
- c) il comma 2-bis è abrogato.

3. All' *articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;
- b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

4. All' *articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

Art. 40 (*Modifiche al TUIF*)

1. All' *articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «della società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 4 le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

c) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

2. L' *articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.
2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».

3. All' *articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «alla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

4. All' *articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

5. All' *articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «della società incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

6. All' *articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 158».

7. L' *articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».

8. Il comma 3 dell' *articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente:
«3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.».

9. All' *articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «dalle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle società di revisione legale».

10. Il comma 2 dell' *articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente:
«2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.».

11. All' *articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «e la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la società di revisione legale».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

12. All' *articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

b) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

14. Il comma 2 dell' *articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.».

15. Il comma 4 dell' *articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».

16. All' *articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

c) ai commi 2 e 3, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

17. Il comma 1 dell' *articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.».

18. Il comma 4 dell' *articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente: «4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.».

19. All' *articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».

20. All' *articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale».

21. Gli *articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono abrogati.

Art. 41 (*Modifiche al Codice delle assicurazioni private*)

1. La rubrica del capo V, del titolo VIII del *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

2. All' *articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»;

c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI, del capo II, del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»;

e) il comma 5 è abrogato.

3. L' *articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.

4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP.».

4. *L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:*

«Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».

5. *All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»;

d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».

6. All' *articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

7. Al comma 1 dell' *articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».

8. All' *articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»;

b) il comma 4 è abrogato.

9. All' *articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

10. All' *articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».

11. All' *articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».

12. All' *articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».

Art. 42 (Personale)

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all' *articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall' *articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

decreto da emanare ai sensi dell' *articolo 17, comma 4-bis, lettera e)*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e dell' *articolo 4, commi 4 e 4-bis*, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99*, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonché la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾

(101) Comma così sostituito dall' *art. 25, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(102) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 febbraio 2022*.

Art. 43 (*Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie*)

1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:

- a) il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*;
- b) la *legge 13 maggio 1997, n. 132*;
- c) il *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99*;
- d) la *legge 8 luglio 1998, n. 222*;
- e) la *legge 30 luglio 1998, n. 266*;
- f) il *decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233*;
- g) il *decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28*;
- h) l' *articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;
- i) l' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*.

j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

l) l'articolo 2409-quinquies del codice civile.

2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. ⁽¹⁰³⁾

3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. ⁽¹⁰⁴⁾

5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attività di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all' *articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle società di revisione previsto dall' *articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti ⁽¹⁰⁵⁾.

10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(103) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(104) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*.

(105) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del. 27 luglio 2010, n. 17439*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.****Titolo I****Disposizioni generali****Capo I****Disposizioni generali****Art. 1. Oggetto**

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, dal *decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426*, dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, dal *decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3*, dal *decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32*, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'*articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo ^{(2) (3)}

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'*articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'*articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997*, nonché a quanto previsto dall'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, secondo

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59.***

le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'*articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,* sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1e dell'*articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59,* tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(2) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(3) Per il mancato completamento, alla data del 31 dicembre 2000, del processo di aggregazione degli enti locali in forme associative, vedi l'*art. 52, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

Art. 4. Indirizzo e coordinamento

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.⁽⁴⁾

(4) L'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131* ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'*art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*.

Art. 5. Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'*articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Art. 6. Coordinamento delle informazioni ⁽⁵⁾

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli *articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(5) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7. *Attribuzione delle risorse* ⁽⁷⁾

1. I provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Con i provvedimenti di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale ⁽⁶⁾. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'*articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla *legge 15 marzo 1997, n. 59* e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

(6) Per le modalità e le procedure di trasferimento del personale, vedi il D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446; per le modalità e le procedure di trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448.

(7) Vedi, anche, l'*art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273* e l'*art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007*.

Art. 8. *Regime fiscale del trasferimento dei beni*

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 9. *Riordino di strutture*

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli *articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 10. *Regioni a statuto speciale* ⁽⁹⁾

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario. ⁽⁸⁾

(8) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l' *art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(9) Vedi, anche, l'*art. 33, comma 1-quinquies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31*.

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 11. *Ambito di applicazione*

1. In attuazione della delega conferita dall'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il presente titolo disciplina il conferimento alle

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Capo II

Artigianato

Art. 12. *Definizioni* ⁽¹⁰⁾

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

(10) Vedi, anche, per la regione Valle d'Aosta, il *D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 13. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla *legge 9 luglio 1990, n. 188*;

b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'*articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949*. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

Art. 14. *Conferimento di funzioni alle regioni*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15. *Agevolazioni alle imprese artigiane*

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 16. Abrogazioni

1. *All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".*

2. *E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".*

3. *E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.*

4. *E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.*

Capo III

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Industria

Art. 17. *Definizioni*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 18. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
 - b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'*articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675*;
 - c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura; ⁽¹¹⁾
 - d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
 - e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
 - f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

residui, ai sensi dell'*articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'*articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95*, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; ⁽¹³⁾

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della *legge 17 febbraio 1982, n. 46*;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*; ^{(12) (15)}

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla *legge 24 maggio 1977, n. 227*, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329*;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 215*, per l'imprenditoria femminile e al *decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 febbraio 1986, n. 44*, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto *decreto-legge n. 415*, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma; ⁽¹⁴⁾

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla *legge 4 novembre 1965, n. 1213*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, della legge 15*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla *legge 25 marzo 1997, n. 68*.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

(11) Lettera modificata dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(13) Per l'identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato, vedi il *D.P.C.M. 6 agosto 1999*.

(14) Per le direttive per l'estensione delle agevolazioni di cui al *D.L. 22 ottobre 1992, n. 415* ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio, vedi il *D.M. 2 marzo 2000*.

(15) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per la Toscana, la *Del. 28 novembre 2002, n. 621/CU*, per il Lazio, la *Del. 10 dicembre 2003*, per l'Abruzzo, la *Del. 6 febbraio 2014, n. 8/CU* e, per il Friuli-Venezia Giulia, la *Del. 10 maggio 2018, n. 65/CU*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 19. *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali* ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18. ⁽¹⁸⁾

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'*articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo. ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della *legge 15 febbraio 1963, n. 281*, e successive modificazioni, ed al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152*. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso *articolo 20 della legge n. 241 del 1990*.

[10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo. ⁽¹⁶⁾]

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'*articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. ⁽¹⁷⁾

(16) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(17) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(18) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l'*art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124.*

(19) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Per la regione Valle d'Aosta vedi il *D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116.*

(20) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110.*

(21) Per la determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese, vedi il *D.P.C.M. 10 febbraio 2000.*

(22) Per i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese, anno 2001, vedi il *D.P.C.M. 2 marzo 2001*; anno 2002, vedi il *D.P.C.M. 23 aprile 2002*; anno 2003, vedi il *D.P.C.M. 30 luglio 2003*; anni 2004 e seguenti, vedi il *D.P.C.M. 23 dicembre 2003.*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 20. *Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

(23) Il presente articolo era stato abrogato dall'*art. 34, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 6 agosto 2008, n. 133*).

(24) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, a decorrere al 1° settembre 2000, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182* e l'*art. 1, comma 43, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

Art. 21. *Semplificazioni e liberalizzazioni*

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli *articoli 3 e 4 del decreto-legge*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 22. *Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

[b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*; ⁽²⁵⁾]

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'*articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269*; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'*articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392*;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'*articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82*;

c) attività di autoriparazione di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 122*.

4. Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004 l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519*, precedentemente assoggettato a licenza camerale. ⁽²⁶⁾

(25) Lettera abrogata dall'*art. 4, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 71-bis, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*, come inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Capo IV

Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

Art. 23. *Conferimento di funzioni ai comuni* ⁽²⁸⁾

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.* ⁽²⁷⁾

(27) Comma così modificato:

- dall'*art. 1, comma 370, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'*art.6-bis, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*, a sua volta abrogato dall'*art. 1, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99*, e,

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

successivamente, dall'*art. 3, comma 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(28) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'*art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

Art. 24. *Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi* ⁽²⁹⁾

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

(29) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'*art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 25. Procedimento ⁽³¹⁾

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come modificato dalla *legge 15 maggio 1997, n. 127*;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della *legge 17 agosto 1942, n. 1150*; ⁽³⁰⁾

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

(30) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione.

(31) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'*art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

Art. 26. *Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e dall'*articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Art. 27. Esclusioni

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

Art. 27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese ⁽³²⁾

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.

(32) Articolo inserito dall'*art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 28. *Definizioni*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Art. 29 *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la ricerca scientifica in campo energetico;
- b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento; ⁽³³⁾ ⁽³⁶⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
- d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; ⁽³⁵⁾
- h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
- i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
- l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo; ^{(34) (37)}
- m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
- n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'*articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784*, e successive modifiche ed integrazioni;
- o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
- p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

(33) Lettera modificata dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(34) Lettera sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(35) Per la definizione di "rete nazionale di gasdotti", vedi l'*art. 9, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164*.

(36) La *Corte costituzionale*, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 3, D.Lgs. n. 443/1999*, nella parte in cui modifica la presente lettera.

(37) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'*Acc. 24 aprile 2001*

Art. 30. *Conferimento di funzioni alle regioni* ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
 2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli *articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo *articolo 30 della legge n. 10 del 1991* trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.
 3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'*articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
 4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della *legge 9 gennaio 1991, n. 10*, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'*articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549*.
 5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412*, nei rispettivi territori.
-

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(38) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

(39) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

Art. 31. *Conferimento di funzioni agli enti locali*

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
 - c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
-

Capo VI

Miniere e risorse geotermiche

Art. 32. *Definizioni*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività. ⁽⁴⁰⁾

(40) Comma modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

Art. 33. Funzioni e compiti riservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
 - b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
 - c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
 - d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
 - e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
 - f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
 - g) l'inventario delle risorse geotermiche;
 - h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'*articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;*
 - i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
 - l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi e la tenuta del relativo elenco.

Art. 34. *Conferimento di funzioni alle regioni* ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. E' altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

(41) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

(42) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

Art. 35. *Valutazione di impatto ambientale*

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 36. Abrogazioni

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli *articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395*.

Capo VII

Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 37. Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'*articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 38. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, delle norme di attuazione dell'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;

f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'*articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'*articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. ⁽⁴³⁾

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;

c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'*articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

(43) Lettera aggiunta dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Capo VIII

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 39. Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

Art. 40. *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
 - a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
 - b) le esposizioni universali;
 - c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
 - d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
 - e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;
 - f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾

2. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

(44) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(45) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 41. *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali* ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati ⁽⁴⁸⁾ ;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'*articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'*articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

(46) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

(47) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

(48) Per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti fieristici di cui alla presente lettera, vedi *D.P.C.M. 7 luglio 1999*.

Art. 42. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni dell'*articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375*, dell'*articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248*, dell'*articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287*, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Capo IX

Turismo

Art. 43. Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'*articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 44. Funzioni e compiti conservati allo Stato

Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Art. 45. *Conferimento di funzioni alle regioni*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

Art. 46. *Abrogazioni*

1. Ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, è abrogato il comma 5 dell'*articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*.

2. Nel comma 6 dell'*articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*, è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*:

a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480*, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l'articolo 123.

4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Nella tabella C, costituente l'*allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407*, è soppresso il n. 65.

6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) *legge 15 maggio 1986, n. 192*;

b) *articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*;

c) *articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

d) *articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217*.

7. L'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394*, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

Capo X

Disposizioni comuni

Art. 47 *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo. ⁽⁴⁹⁾

4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. ⁽⁴⁹⁾

5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'*articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280*, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. ⁽⁴⁹⁾

6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente. ⁽⁴⁹⁾

7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla *legge 3 agosto 1999, n. 280*, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale. ⁽⁴⁹⁾

(49) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Art. 48. *Conferimento di funzioni alle regioni* ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione dei consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale; tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli *articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83*; ⁽⁵⁰⁾

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'*articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'*articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981*;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(50) Lettera modificata dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(51) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*. Vedi, anche, l'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(52) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

Art. 49. Agevolazioni di credito

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

Capo XI

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50. *Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse* ⁽⁵⁶⁾

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

[2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾]

[3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo. ⁽⁵³⁾]

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ⁽⁵⁵⁾

(53) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 6, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(54) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(55) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, a decorrere al 1° settembre 2000, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

(56) Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Titolo III

Territorio ambiente e infrastrutture

Capo I

Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

Art. 51. *Oggetto*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

Capo II

Territorio e urbanistica

Sezione I

Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

Art. 52. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'*articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All'*articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, la lettera a) è abrogata.

Sezione II

Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 53. *Funzioni soppresse*

Sono o restano soppresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, in materia di piani territoriali di coordinamento;

c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;

d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;

e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 54. *Funzioni mantenute allo Stato*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla *legge 5 marzo 1963, n. 366* ⁽⁵⁷⁾ ;

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

(57) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

Art. 55. *Localizzazione di opere di interesse statale*

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici,

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

l'amministrazione precedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 56. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 57. *Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore*

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'*articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'*articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 58. *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Sezione III

Edilizia residenziale pubblica

Art. 59. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

- a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
 - b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
 - d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
 - e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.
-

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 60. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:

- a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
 - b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
 - c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
 - d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
 - e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
-

Art. 61. *Disposizioni finanziarie*

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

- a) dagli *articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;
- b) dall'*articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25*;
- c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'*articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94*;
- d) dal comma settimo dell'*articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118*;
- e) dal comma 3 dell'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

f) dal comma 1 dell'*articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli *articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457*;

b) dall'*articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 febbraio 1980, n. 25*;

c) dai commi quarto e undicesimo dell'*articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1982, n. 94*; ⁽⁵⁸⁾

d) dall'*articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 aprile 1985, n. 118*;

e) dal comma 3 dell'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67*.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'*articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60*, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'*articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67* e dall'*articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355*, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) *articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498*;

b) *articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*; ⁽⁵⁸⁾

c) *articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724*; ⁽⁵⁸⁾

d) *articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'*articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, nonché a quelli dell'*articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*. ⁽⁵⁹⁾

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

(58) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(59) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

Art. 62. *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

2. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:

a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

Art. 63. *Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'*articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

Art. 64. Patrimonio edilizio

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

Sezione IV**Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari****Art. 65. Funzioni mantenute allo Stato**

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
- b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- c) alla disciplina dei libri fondiari;
- d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari; ⁽⁶⁰⁾
- e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
- f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
- g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; ⁽⁶¹⁾
- h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati. ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾

(60) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. a), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(61) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. a), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(62) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. a), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(63) Vedi, anche, l'*art. 4, D.P.C.M. 14 giugno 2007*.

Art. 66. *Funzioni conferite agli enti locali* ⁽⁶⁶⁾

1. Sono attribuite, ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, ai comuni le funzioni relative:

- a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h); ⁽⁶⁵⁾

[b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi; ⁽⁶⁴⁾]

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

(64) Lettera soppressa dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(65) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 194, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Vedi, anche, i commi 195, 196 e 197 dello stesso articolo 1.

(66) Per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di catasto, vedi il *D.P.C.M. 19 dicembre 2000*. Vedi, anche, l'*art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007* e l'*art. 1, comma 1, D.P.C.M. 27 marzo 2008*.

Art. 67. Organismo tecnico

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 68. Funzioni

1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

Art. 69. Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
- c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
- d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
- e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
- f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
- g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'*articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;
- h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
- i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'*articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*;
- l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
- m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
- n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
- o) all'adozione della carta della natura;
- p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175*, come risultano modificate dall'*articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137*, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

- a) alla informazione ed educazione ambientale;
- b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
- c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
- d) alla protezione dell'ambiente costiero.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 70. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 71. *Valutazione di impatto ambientale*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

- a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
- b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
- c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
- d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

Art. 72. *Attività a rischio di incidente rilevante* ⁽⁶⁷⁾

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175*, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

(67) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.

Art. 73. *Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali*

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:

- a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- b) il coordinamento degli interventi ambientali;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'*articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67*. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 74. *Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*

1. L'*articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, è abrogato.
 2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
 3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
 4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
 5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'*articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.
-

Art. 75. *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
 - a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
 - b) la Consulta per la difesa del mare;
 - c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'*articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'*articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

Sezione II

Parchi e riserve naturali

Art. 76. *Funzioni soppresse*

1. E' soppeso il programma triennale per le aree naturali protette.

Art. 77. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

Art. 78. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
 2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
-
-

Sezione III

Inquinamento delle acque

Art. 79. *Funzioni soppresse*

1. Sono soppressi i seguenti piani:
 - a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
 - b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
 - c) il piano generale di risanamento delle acque;
 - d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.
-
-

Art. 80. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
 - a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
 - b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

- c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
- d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
- e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
- f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
- g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
- h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
- i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
- m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
- n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
- o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
- p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
- q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
- r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
- s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, e successivamente modificato dall'*articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344*, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'*articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*.

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 81. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Sezione IV

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 82. *Funzioni soppresse*

1. E' soppeso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.
-

Art. 83. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59* hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;

- b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;

- c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;

- d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;

- e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;

- f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;

- g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;

- h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
- l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
- n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'*articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203*, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 84. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

- a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
 - b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
 - c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
-

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Sezione V

Gestione dei rifiuti

Art. 85. *Funzioni e compiti mantenuti allo Stato*

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato ed integrato dal *decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389*, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli *articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.

Capo IV

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 86. *Gestione del demanio idrico*

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. ⁽⁶⁸⁾

[3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui. ⁽⁶⁹⁾]

(68) Comma sostituito dall'*art. 52, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(69) Comma abrogato dall'*art. 52, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 87. *Approvazione dei piani di bacino*

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.

Art. 88. *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
- b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
- c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'*articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'*articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'*articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 29, comma 3*;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'*articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'*articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli *articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'*articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183*, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli *articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge*;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

[bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese. ⁽⁷⁰⁾]

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

(70) Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett.m), D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141*.

Art. 89. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* e al *regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669*, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37*;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo*; ⁽⁷¹⁾

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'*articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'*articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'*articolo 2 della legge n. 241 del 1990*, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

(71) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 12, comma 1-quater, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, inserito dall' art. 11-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.*

Art. 90. *Attività private sostitutive di funzioni amministrative*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

Art. 91. *Registro italiano dighe - RID* ⁽⁷⁵⁾

1. Ai sensi dell'*articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 ottobre 1994, n. 584*.⁽⁷³⁾

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi⁽⁷⁴⁾, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.⁽⁷²⁾

(72) Comma modificato dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*. Il presente comma è stato poi modificato dall'*art. 1, comma 3, D.L. 17 agosto 2005, n. 163* successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243).

(73) A norma dell'*art. 2, comma 170, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, il Registro italiano dighe, di cui al presente comma, è soppresso. I compiti e le attribuzioni facenti capo al predetto Registro sono trasferiti al Ministero delle Infrastrutture.

(74) Il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID è stato approvato con *D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136*.

(75) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

Art. 92. Riordino di strutture

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:

- a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
- b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
- c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
- d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti ⁽⁷⁶⁾ .

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia. ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁸⁾

(76) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(77) Per il trasferimento alle regioni del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico, vedi il *D.P.C.M. 24 luglio 2002*.

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*Acc. 24 maggio 2001*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo V

Opere pubbliche

Art. 93. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.

3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 94. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'*articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59*, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'*articolo 93 del presente decreto legislativo*. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'*articolo 93 e del comma 1 del presente articolo* sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
- c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
- d) l'edilizia di culto;
- e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
- f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'*articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* ⁽⁷⁹⁾.

(79) Per i criteri e le modalità relativi al conferimento alle regioni di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, vedi la Deliberazione 22 giugno 2000, n. 61.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 95. *Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane*

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 96. *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
 - a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ⁽⁸⁰⁾
 - b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
- d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
- e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
- f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

(80) Il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato soppresso dall'*art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*. Vedi, anche, l'*art. 41* dello stesso decreto.

Capo VI

Viabilità

Art. 97. *Funzioni soppresse*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'*articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531*;
- b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'*articolo 2 della legge n. 531 del 1982*;
- c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'*articolo 4 della legge n. 531 del 1982*;
- d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'*articolo 6 della legge n. 531 del 1982*;
- e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'*articolo 14 della legge n. 531 del 1982*;
- f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'*articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'*articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982*;

h) alla relazione al Parlamento di cui all'*articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982*;

i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'*articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526*;

l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'*articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966*;

m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'*articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385*;

n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'*articolo 9 della legge n. 526 del 1985*;

o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'*articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59*;

p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'*articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961*;

q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'*articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961*;

r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'*articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382*.

Art. 98. Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
- b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
- c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;
- d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
- e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'*articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992*;
- f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'*articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992*;
- g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del *decreto legislativo n. 285 del 1992*;
- h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
- i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992*, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri. ⁽⁸¹⁾

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
- b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
- c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
- d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
- e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
- f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

(81) Per l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, vedi il *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461*.

Art. 99. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

Art. 100. *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

Art. 101. *Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.* ⁽⁸²⁾

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(82) Per l'individuazione e trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, vedi il *D.P.C.M. 21 febbraio 2000*.

Capo VII

Trasporti

Art. 102. *Funzioni soppresse*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
 - b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
 - c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
 - d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
 - e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
 - f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
 - g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'*articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;
 - h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.
-

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 103. *Funzioni affidate a soggetti privati*

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'*articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*.⁽⁸³⁾

(83) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

Art. 104. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;

b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

c) alle competenze di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
- g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
- h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
- i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla *legge 23 dicembre 1997, n. 454*;
- l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;
- m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'*articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454*;
- n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;
- o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
- p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
- q) ai compiti di polizia stradale di cui agli *articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;
- r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
- s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
- t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
- u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
- v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
- z) alla bonifica delle vie di navigazione;
- aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
- cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;
- dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
- ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'*articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*;
- ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
- gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
- hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico; ⁽⁸⁴⁾
- ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti; ⁽⁸⁵⁾
- mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
- nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
- oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
- pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;
- qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997*. ⁽⁸⁶⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(84) Lettera modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

(85) Lettera modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

(86) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

Art. 105. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002. ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁹⁾

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

[h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁹⁰⁾]

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli *articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

(87) Lettera modificata dall'*art. 9, comma 1, L. 16 marzo 2001, n. 88*.

(88) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 94, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(89) La *Corte costituzionale, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 322* (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 105, comma 2, lettera l)*, sollevata in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione, all'*art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, all'*art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, all'*art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, agli articoli 1, 3 e 4 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(90) Per l'accordo Stato-regioni-enti locali relativo alle modalità organizzative e procedure di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il *Provvedimento 14 febbraio 2002*.

Art. 106. *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

- a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
- b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
- c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. ⁽⁹¹⁾

(91) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Capo VIII

Protezione civile

Art. 107. *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

[a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; ⁽⁹³⁾

[b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ⁽⁹³⁾

[c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); ⁽⁹³⁾

[d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ⁽⁹³⁾

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzioni operative riguardanti:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; ⁽⁹⁴⁾]

[2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; ⁽⁹⁴⁾]

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

[4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; ⁽⁹⁴⁾]

[g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici; ⁽⁹³⁾]

[h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ⁽⁹²⁾ ⁽⁹³⁾.]

[2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata. ⁽⁹⁵⁾]

(92) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(93) Lettera abrogata dall'*art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.*

(94) Numero abrogato dall'*art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.*

(95) Comma abrogato dall'*art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.*

Art. 108. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali* ⁽⁹⁷⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; ⁽⁹⁶⁾

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

]

(96) Numero soppresso dall'*art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.*

(97) Articolo abrogato dall'*art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.*

Art. 109. *Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
- b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 110. *Riordino dell'ANPA*

1. Ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

Art. 111. *Servizio meteorologico nazionale distribuito* ⁽⁹⁸⁾

[1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.]

(98) Articolo abrogato dall' *art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 561, della medesima legge n. 205/2017*.

Titolo IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Capo I

Tutela della salute ⁽⁹⁹⁾

Art. 112. Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. ⁽¹⁰¹⁾
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
 - a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
 - b) la procreazione umana naturale ed assistita;
 - c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;
 - d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*;
 - e) la dismissione dell'amianto, di cui all' *legge 27 marzo 1992, n. 257*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
 - g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
 - h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
 - i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;
 - l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. ⁽¹⁰⁰⁾
-

(99) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Per la rideterminazione delle risorse finanziarie, vedi il *D.P.C.M. 24 luglio 2003*.

(100) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(101) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246*.

Art. 113. Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'*articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti; ⁽¹⁰²⁾

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

(102) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246*.

Art. 114. Conferimenti alle regioni ⁽¹⁰³⁾

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

(103) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, vedi il D.P.C.M. 26 maggio 2000.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 115. Ripartizione delle competenze

1. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59* sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;

c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;

d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria; ⁽¹⁰⁴⁾

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'*articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni e del *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'*articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;

b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;

c) dei laboratori. ⁽¹⁰⁵⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. ⁽¹⁰⁶⁾

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli *articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502*, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'*articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

(104) Lettera modificata dall'*art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(105) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(106) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Art. 116. Pianificazione

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

Art. 117. *Interventi d'urgenza* ⁽¹⁰⁷⁾

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

(107) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 118. *Attività di informazione*

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;

b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'*articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;

c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;

f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui all'*legge 5 febbraio 1992, n. 175*, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

Art. 119. Autorizzazioni

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46*;

b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a) dell'*allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123*. ⁽¹⁰⁸⁾

[2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'*articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'*articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'*articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20. ⁽¹⁰⁹⁾

]

(108) Lettera aggiunta dall'*art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(109) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Art. 120. *Prestazioni e tariffe*

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;

b) la contrattazione, di cui all'*articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE*;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648*;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98*;

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'*articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'*articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;

h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'*articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595*;

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'*articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

Art. 121. *Vigilanza su enti*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza e il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'*articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.

4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

Art. 122. *Vigilanza sui fondi integrativi*

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.

2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

Art. 123. *Contenzioso*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
 2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221*, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566*.
 3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.
-
-

Art. 124. *Professioni sanitarie*

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
 - a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'*articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, e dell'*articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;
 - b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;
 - c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi dell'*legge 8 novembre 1984, n. 752*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al *decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256*, e al *decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257*, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. E' trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla *legge 10 luglio 1960, n. 735*, e all'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*.

Art. 125. Ricerca scientifica

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tra cui quelle concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;

b) la cooperazione scientifica internazionale.

Art. 126. Profilassi internazionale

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

Art. 127. *Riordino di strutture*

1. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Capo II

Servizi sociali

Art. 128. *Oggetto e definizioni* ⁽¹¹⁰⁾

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(110) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 129. *Competenze dello Stato* ⁽¹¹¹⁾

1. Ai sensi dell'*articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;

b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;

c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;

d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;

e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, come modificato dall'*articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo*;

f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;

g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;

h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;

i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;

l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;

n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

(111) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 130. *Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili* ^{(112) (113) (114)}

1. A decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'*articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

(112) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*. Vedi, anche, l'*art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(113) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

(114) La *Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90* (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 366 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 114 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.

Art. 131. *Conferimenti alle regioni e agli enti locali* ⁽¹¹⁵⁾

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

(115) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 132. *Trasferimento alle regioni* ⁽¹¹⁶⁾

1. Le regioni adottano, ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

- a) la cooperazione sociale;
- b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
- c) il volontariato.

(116) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 133. *Fondo nazionale per le politiche sociali* ⁽¹¹⁸⁾

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".

2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo, con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ⁽¹¹⁷⁾.

3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

interventi disciplinati dalla *legge 23 dicembre 1997, n. 451* e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'*articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40*.

4. All'*articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".

(117) Comma modificato dall'*art. 3, comma 85, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(118) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 134. *Soppressione delle strutture ministeriali* ⁽¹¹⁹⁾

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

(119) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

Capo III

Istruzione scolastica

Art. 135. *Oggetto*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 136. *Definizioni*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:

- a) la programmazione della rete scolastica;
 - b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
 - c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
 - d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
 - e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
-

Art. 137. *Competenze dello Stato*

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, i compiti e le funzioni concernenti i criteri

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389*.

Art. 138. *Deleghe alle regioni*

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139. *Trasferimenti alle province ed ai comuni*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; ⁽¹²⁰⁾
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

(120) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 947, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 140. *Oggetto*

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'*articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, anche in raccordo con quanto previsto dalla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*.

Art. 141. *Definizioni*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedure di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

Art. 142. *Competenze dello Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'*articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'*articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196*;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione; ⁽¹²¹⁾

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'*articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al *regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449*, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*.

(121) Lettera modificata dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

Art. 143. Conferimenti alle regioni

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'*articolo 14, comma 1*,

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

Art. 144. Trasferimenti alle regioni

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141. ⁽¹²³⁾

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi dell'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*. ⁽¹²²⁾

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(122) Comma modificato dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443*.

(123) Per l'individuazione e trasferimento alle regioni degli istituti professionali, vedi il *D.P.C.M. 13 marzo 2000*.

Art. 145. *Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri :

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

Art. 146. *Riordino di strutture*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'*articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

Art. 147. *Abrogazione di disposizioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;*
 - b) *gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
 - c) *l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.*
-

Capo V

Beni e attività culturali

Art. 148. *Definizioni* ⁽¹²⁴⁾

[1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

]

(124) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

Art. 149. *Funzioni riservate allo Stato*

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nell'*legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e nel *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del *regolamento CEE n. 3911/1992* del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della *direttiva 93/7/CEE* del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale ⁽¹²⁶⁾ ;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'*articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089*, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'*articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, come modificato dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, di conversione, con modificazioni, del *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312* ⁽¹²⁵⁾ .

(125) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(126) Per l'accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni ai fini della catalogazione dei beni culturali, vedi il *Provvedimento 1° febbraio 2001* e il *Provvedimento 1° febbraio 2001*. Vedi, anche, l'*Accordo 27 marzo 2003*.

Art. 150. *La gestione* ⁽¹²⁷⁾

[1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'*articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi ⁽¹²⁸⁾. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.]

(127) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

(128) Per i criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento delle attività trasferite, vedi il *D.M. 10 maggio 2001*.

Art. 151. *Biblioteche pubbliche statali universitarie*

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 152. *La valorizzazione* ⁽¹²⁹⁾

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

]

(129) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

Art. 153. *La promozione* ⁽¹³⁰⁾

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

]

(130) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

Art. 154. *Commissione per i beni e le attività culturali* ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³²⁾

[1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

- d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.]

(131) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(132) Vedi, anche, *l'Accordo 27 marzo 2003*.

Art. 155. *Funzioni della commissione* ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾

[1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
- b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

]

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(133) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(134) Vedi, anche, *l'Accordo 27 marzo 2003.*

Capo VI

Spettacolo

Art. 156. *Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo* ⁽¹³⁵⁾

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;

c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;

e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;

f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui all'articolo 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui all'articolo 21 aprile 1962, n. 161;

l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426*;

n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui all' *legge 30 aprile 1985, n. 163*, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*.

(135) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368*.

Capo VII

Sport

Art. 157. *Competenze in materia di sport*

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'*articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 marzo 1987, n. 65*, e

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata. ⁽¹³⁷⁾

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'*articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987*.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla *legge 16 febbraio 1942, n. 426*, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla *legge 24 dicembre 1957, n. 1295*.

4. Con regolamento di cui all'*articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. ⁽¹³⁶⁾

(136) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368*. Il regolamento di riordino dell'Istituto per il credito sportivo è stato emanato con *D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453*.

(137) Con *D.M. 25 giugno 2003* sono stati definiti i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

Titolo V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Capo I

Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.****Art. 158. Oggetto**

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
 2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
-
-

Art. 159. Definizioni

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
 2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'*articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
-
-

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Art. 160 *Competenze dello Stato*

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla *legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

2-bis All'*articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato." ⁽¹³⁸⁾

(138) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279*.

Art. 161. *Conferimenti alle regioni e agli enti locali*

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160.

Art. 162. *Trasferimenti alle regioni*

1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

Art. 163. *Trasferimenti agli enti locali*

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'*articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'*articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'*articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'*articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; ⁽¹⁴⁰⁾

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'*articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302* e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi ⁽¹³⁹⁾;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'*articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* e all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'*articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110*;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'*articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'*articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'*articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*, e all'*articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963*;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

(139) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 21 maggio 1998, n. 116 e, successivamente, dall'*art. 8, comma 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155*.

(140) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 290* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 163, comma 2, lettera d)* sollevata in riferimento all'*articolo 77, primo comma, della Cost.*

Art. 164. *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la *legge 13 dicembre 1928, n. 3086*, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300*;

b) l'*articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'*articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

d) *l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;*

e) *gli articoli 72,74, 75,81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;*

f) *l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.*

2. E' altresì abrogato il comma 5 dell'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.*

3. *Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

STATUTO REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO I**PRINCIPI FONDAMENTALI**

Articolo 1

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

- d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
- d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (*Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
- e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; (*Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
- i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

- p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitanica e rom;
- q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*
- s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II**LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Articolo 5

(Trasparenza)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Articolo 6

(Difensore civico)

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

Articolo 7

(Consulta dell'ambiente)

1. Abrogato (*Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)

Articolo 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Articolo 9

(Informazione)

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.
2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Articolo 10

(Modalità di partecipazione)

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Articolo 11

(Referendum abrogativo)

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

- a. dello Statuto;
 - b. dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
 - c. delle leggi di bilancio;
 - d. delle leggi tributarie;
 - e. delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
 - f. delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
 4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
 5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
 6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.
 7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Articolo 12

(Referendum consultivo)

1. E' indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.
3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Articolo 13

(Disciplina referendaria)

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

TITOLO III**ORGANI DELLA REGIONE**

Articolo 14

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

CAPO I**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Articolo 15

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri. *(Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 settembre 2014, n. 18)*

Articolo 16

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
 - b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
 - c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
 - d. autorizza l'esercizio provvisorio;

- e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
 - g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
 - h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
 - i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

 - l. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
 - m. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
 - n. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
 - o. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - p. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
 - q. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
 - r. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
 - s. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
 - t. può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Articolo 17

(Durata della legislatura)

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.

Articolo 18

(Convalida degli eletti)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Articolo 19

(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Articolo 20

(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 21

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Articolo 22

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 23

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.
2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Articolo 24

(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Articolo 25

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Articolo 26

(Regolamenti del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento. *(Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2012, n. 34)*
3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Articolo 27

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti. *(Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e

di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

Articolo 28

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento. *(Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2012, n. 34)*
2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Articolo 29

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Articolo 30

(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)

1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Articolo 31

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
 - a. richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
 - b. richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
 - c. richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Articolo 32

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

CAPO II**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE**

Articolo 33

(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
8. bis) Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce. *(Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15)*

Articolo 34

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:
 - a. rappresenta la Regione;
 - b. dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - c. nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
 - d. attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
 - e. effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
 - f. pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
 - g. presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
 - h. promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
 - i. emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
 - l. sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
 - m. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
 - n. esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.

3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente. *(Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)*
3. bis) La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento. *(Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)*
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali. *(Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)*
4. bis) Abrogato *(Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 27)*
4. ter) Abrogato *(Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)*
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
9. bis) Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis. *(Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)*
10. Abrogato *(Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2012, n. 34)*

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
 - a. provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
 - b. esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
 - c. predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
 - d. gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
 - e. nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

- f. sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g. adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h. adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i. stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l. esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 37

(Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore)

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.
4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV**SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'**

Articolo 38

(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
 - a. il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
 - b. le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
 - c. le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
 - d. la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI**

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Articolo 40

(Procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Articolo 41

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Articolo 42

(Regione e disciplina comunitaria)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 43

(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e

l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Articolo 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI**RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI**

Articolo 46

(Rapporti fra Regione ed enti locali)

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
 - a. informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
 - b. riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
 - c. promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
 - d. valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
 - e. valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale. *(Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*

Articolo 47

(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Articolo 48

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
 - a. disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi

- componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.
- b. garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
 - c. assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
 - d. prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
 5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
 6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
 7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
 8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.
 9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49

(Principi dell'attività amministrativa regionale)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Articolo 50

(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII**FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

Articolo 51

(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
 - a. dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
 - b. partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
 - c. accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 52

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 53

(Rendiconto generale)

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

ATTIVITA' ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a. nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

- b. approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
 7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Articolo 55

(Autonomie funzionali - Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 56

(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

- Abrogato (Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)

TITOLO X

STRUMENTI DI GARANZIA

Articolo 57

(Consulta statutaria)

- Abrogato (Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)

TITOLO XI**REVISIONE DELLO STATUTO**

Articolo 58

(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 59

(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio

regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.

5. bis) Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. *(Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2005, n. 11)*
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 47 del 25 novembre 2019.**Modifiche alla *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* e principi generali per la costituzione dell' *Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali*.****Art. 1** *Modifiche alla L.R. 24/2013.* ⁽²⁾

1. Dopo l'*articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è inserito il seguente:
- "Art. 6-bis (Liquidazione coatta amministrativa)
1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.
2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.
3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'*articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle

L.R. n. 47 del 25 novembre 2019.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agazia Regionale Sviluppo aree industriali.

attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'*articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla *L.R. 38/2001* e dalla presente legge.

6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli *articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942*, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.

7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'*articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Codice dei contratti pubblici).

8. Ai processi in corso si applica l'*articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942*.

9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come

L.R. n. 47 del 25 novembre 2019.

**Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013,
n. 24 e principi generali per la costituzione
dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.**

determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.”.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 2 *Principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali.*

1. Nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP la Giunta regionale, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni pubbliche

L.R. n. 47 del 25 novembre 2019.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agazia Regionale Sviluppo aree industriali.

attribuite al CORAP dalle norme nazionali e regionali e dagli *articoli 12, 20, 23 e 24, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) nonché quelle previste dalla presente legge, e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all'attrazione di investimenti produttivi, entro novanta giorni dal decreto che dispone la liquidazione del CORAP, compatibilmente con la disciplina di legge della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con le sue finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge dei principi generali vigenti e dei vincoli di bilancio e sulla base di un sostenibile Piano economico finanziario che garantisca la continuità aziendale, istituisce l'Agazia Regionale Sviluppo Aree Industriali, ente pubblico economico, con legge regionale contenente la disciplina organica dell'Agazia stessa. L'Agazia, entro tre mesi dalla sua istituzione, redige il Piano industriale triennale, proposto dal Commissario straordinario e approvato dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari.

2. L'Agazia, in particolare, conformemente alle funzioni previste dalla *legge regionale n. 38/2001* e dalla *legge regionale n. 24/2013*: sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introduce strumenti di promozione per l'attrazione di nuovi investimenti; promuove lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e incrementare l'occupazione e la qualificazione; attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostiene le specializzazioni produttive; programma, progetta e gestisce impianti e infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi; sostiene l'innovazione tecnologica nelle imprese favorendo l'integrazione tra la ricerca applicata e gli investimenti produttivi; ha competenza per la ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

3. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Agazia.

L.R. n. 47 del 25 novembre 2019.

**Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013,
n. 24 e principi generali per la costituzione
dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.**

4. La Giunta regionale approva lo statuto, il piano economico finanziario, il bilancio previsionale triennale e il bilancio annuale dell'Agenzia.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti di cui al comma 4 sono esercitate dal dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni sugli atti di cui al comma 2 e sugli atti gestionali dell'Agenzia sono altresì esercitate dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

6. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti.

I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Agenzia regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

7. Sino alla nomina degli organi di cui al comma 6, l'amministrazione ordinaria dell'Agenzia è demandata a un commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i dirigenti di ruolo, il quale non ha diritto ad alcun compenso.

8. Nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CORAP di cui all'articolo 1 della presente legge o anche al termine dell'eventuale esercizio provvisorio, compatibilmente con la disciplina di legge di tale procedura di rigore e con le sue finalità, con i vincoli di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, ove sostenibile economicamente e coerentemente con il Piano economico finanziario di cui al comma 1, le attività del CORAP e il relativo personale, coerenti con le finalità dell'Agenzia di cui al comma 2, sono trasferiti all'Agenzia che ne assume la gestione per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

Art. 3 *Disposizioni finanziarie.*

L.R. n. 47 del 25 novembre 2019.

**Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013,
n. 24 e principi generali per la costituzione
dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.**

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in complessivi 5.000,00 euro per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio 2019-2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.****Art. 1** *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la *L.R. 21 aprile 2008, n. 9* (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 10* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 11* (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 12* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la *L.R. 21 aprile 2008, n. 13* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - *articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 *Norme procedurali.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁶⁾.
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento economico dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
 - b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
 - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
 - d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;

b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁷⁾.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 17*, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2022, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 17/2021*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
 2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della *legge 6 novembre 2012 n. 190*, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*) e s.m.i.
 3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
 4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
 5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.
-

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale* ⁽⁹⁾.

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi ⁽¹⁰⁾.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali ⁽⁹⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

(8) L'art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;

b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 6-bis *Liquidazione coatta amministrativa* ⁽¹⁾.

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'*articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'*articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla *L.R. 38/2001* e dalla presente legge.
6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli *articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942*, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.
7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'*articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Codice dei contratti pubblici).
8. Ai processi in corso si applica l'*articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942*.
9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.

(11) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 47*, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 47/2019*.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ⁽¹²⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3*, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹⁵⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale n. 27/1996 e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹³⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Il trattamento economico del direttore generale o del Commissario straordinario, ove nominato è equiparato a quanto previsto dall'*articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹⁶⁾.

7. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;

c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹⁴⁾.

(12) L' *art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(13) Lettera così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge) e dall' *art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(14) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(16) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 35*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* e dall' *art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' *articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' *articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁷⁾.

1. [All' *Azienda Calabria Lavoro*, di cui alla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*) è accorpata la *Fondazione FIELD*, di cui all' *articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all' *articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁸⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad *Azienda Calabria Lavoro* decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di *Azienda Calabria Lavoro* è nominato commissario straordinario ⁽¹⁹⁾.

4. L' *Azienda Calabria Lavoro* svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5*, quelle proprie della *Fondazione FIELD* di cui all' *articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, e le seguenti ⁽²⁰⁾:

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(17) L' *art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(18) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(19) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(20) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- c) il comitato d'indirizzo ⁽²¹⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²²⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²²⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²²⁾.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²²⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

10 Al direttore generale spetta un'indennità commisurata all'80 per cento di quella spettante all'analoga figura dei Parchi nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review ⁽²³⁾.

(21) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1*, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽²⁴⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽²⁵⁾.

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(25) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'*articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(26) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b)*, *L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(27) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.
3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento ⁽²⁸⁾;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i.;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

(28) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132* e la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133*.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
-
-

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli *articoli da 5 a 9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e s.m.i.

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.*

1. Alla *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques*;

c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'*articolo 6, comma 5*, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

- a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i.,

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20* ⁽²⁹⁾;
- b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;*
- c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;*
- d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008* ⁽³⁰⁾.

(29) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(30) Per l'interpretazione autentica, di quanto previsto dalla presente lettera, vedi l' *art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44*.

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *decreto-legge 95/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge 135/2012*.

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013.

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.****Art. 1**
Finalità.

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'*articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977* e agli effetti di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, dell'*articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni nella *legge 19 luglio 1993, n. 237*, dell'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito nella *legge 8 agosto 1995, n. 341*, nonché in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.

Art. 2*Natura giuridica dei Consorzi.*

1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.

3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotona, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale ⁽²⁾.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'*articolo 36 della legge n. 317/1991*, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 22 novembre 2002, n. 48*.

(3) Comma così modificato (mediante soppressione delle parole "con una quota non inferiore al 25 per cento " collegate, in origine, dopo le parole "oltre alla Regione") dall'*art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera a), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 3 *Statuto.*

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

b) i requisiti e le modalità d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

e) le competenze attribuite ai singoli organi;

f) i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'Assemblea Generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Articolazione organizzativa dei Consorzi.

1. Il regolamento del personale di cui al successivo articolo 8, lettera b), individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 5

Organi.

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 6

Principi generali relativi agli organi consortili.

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all'11.

Art. 7

Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.

2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;

b) elegge il Comitato Direttivo;

c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;

d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea Generale;

g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;

h) delibera sulla contrazione dei mutui;

i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

Art. 8

Comitato Direttivo.

1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale ⁽⁴⁾.

2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:

a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

all'*articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997*, in quanto compatibili;

c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;

d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;

g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi ⁽⁵⁾.

3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale ⁽⁶⁾.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, poi così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall'Assemblea Generale.».

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera b), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta della presente lettera.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

Art. 9

Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 10

Il Direttore.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Art. 11*Il Collegio dei Revisori.*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12*Funzione dei Consorzi.*

1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area;

g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri, e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

o) all'esercizio delle attività previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*;

p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla *legge regionale n. 10/1997*;

q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*;

t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'*articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*;

v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.

2. Nell'esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.

Art. 13

Deleghe alle province.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, commi 11-bis e 11-ter del *D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, come convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*.

Art. 14

Programmi di attività.

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall'Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'esistenza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio - assenso.

Art. 15

Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.

2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.

3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lettera c), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera c), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta del presente comma.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le
Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.**Art. 16***Capitale e mezzi finanziari.*

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) [dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato] ⁽⁸⁾;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

(8) Lettera così modificata dall'art. 36, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, poi soppressa dall'art. 20, comma 2, lettera d), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera d), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza della presente lettera, nella formulazione antecedente alla sua soppressione.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le
Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

Art. 17

Funzioni della Regione.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
 - a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;
 - b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.
3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.).
4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'Assessorato all'Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine di 40 giorni con il termine di 30 giorni) dall'*art. 20, comma 2, lettera e), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera e), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 18

Controllo e vigilanza.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dal Presidente della Regione anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale, e di settore, e della pianificazione territoriale ⁽¹⁰⁾.
3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario ⁽¹¹⁾.
4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'Assemblea alla formale proroga dell'Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'*articolo 37-ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998*, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.
5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).
6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

(10) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

(11) Il presente comma, già modificato dall'*art. 36, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera g), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario [indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera d)].».

Art. 19

Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali.

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 8, terzo comma, dello Statuto della Regione Calabria.

Art. 20

Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale.

1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998 e all'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'*articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218* e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo, comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 1150/1942*.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della *legge 19 luglio 1993, n. 237, all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito in *legge 8 agosto 1995, n. 341* e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con *D.P.R. n. 218/1978* equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'*articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978* e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla *legge 3 gennaio 1978, n. 1* e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'*articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* e successive modificazioni ed integrazioni,

Art. 21 ⁽¹²⁾

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera h), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Aree industriali ecologicamente attrezzate. 1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.

2. I Consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come arca ecologicamente attrezzata. Il Presidente della

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento.

3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.».

Art. 22*Conferenza dei servizi.*

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

Art. 23*Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.*

1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.

2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 24

Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale ⁽¹³⁾.

4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato (mediante l'aggiunta delle parole "preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale") dall'*art. 20, comma 2, lettera i), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera i), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

Art. 25

Filiere produttive.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

Art. 26*Norme transitorie.*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

a) alla gestione dei Consorzi;

b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;

c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;

d) all'adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della presente legge ⁽¹⁵⁾.

2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.

3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.

5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa -, continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti ⁽¹⁶⁾.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.

(15) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(16) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

Art. 27

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 4 settembre 1972, n. 4;

b) le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 che contrastano con la presente legge;

c) il comma 7 dell'*articolo 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.*

Art. 28

Norma finanziaria.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.

1. Sono fatte salve le norme contenute nell'*articolo 43 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, così come integrate dall'*articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera j), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera j), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua sostituzione. Il testo originario era così formulato: «1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.».

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22/2021

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE

Presidente **CORAGGIO** - Redattore **PETITTI**

Udienza Pubblica del 26/01/2021 Decisione del 26/01/2021

Deposito del 17/02/2021 Pubblicazione in G. U. 24/02/2021

Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Calabria 25/11/2019, n. 47, introduttivo dell'art. 6 bis della legge della Regione Calabria 16/05/2013, n. 24.

Massime: 43464 43465 43466 43467 43468 43469

Atti decisi: ric. 4/2020; ord. 149/2020

Massima n. 43464

Titolo

Thema decidendum - Giudizi in via principale e in via incidentale - Identità delle norme denunciate e di uno dei parametri evocati - Riunione di giudizi.

Testo

Occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, quando essi ad oggetto la stessa disposizione e avendo in comune lo stesso parametro, fermo restando che alla riunione non osta di per sé la differente natura - principale e incidentale - dei giudizi medesimi. (*Precedente citato: sentenza n. 228 del 2016*).

Massima n. 43465

Titolo

Prospettazione della questione incidentale - Censura di norma attributiva del potere, anziché delle disposizioni che ne regolano l'esercizio - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità delle censure. Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l'esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Massima n. 43466

Titolo

Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non implausibile sulla rilevanza -

Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza. L'argomentazione del rimettente supera il vaglio di non implausibilità che la Corte costituzionale è chiamata ad effettuare ai fini dell'ammissibilità delle questioni incidentali. (*Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Massima n. 43467

Titolo

Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale - Richiesta relativa a materia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato - Conseguente insussistenza dei relativi presupposti -
R i g e t t o d e l l a r i c h i e s t a .

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge fall., ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa sia solo quella statale, come anche l'analoga istanza, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. La previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici va infatti ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e di giurisdizione e norme processuali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Massima n. 43468

Titolo

Consorti - Norme della Regione Calabria - Prevista assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Necessità di intervento regolativo del legislatore statale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art.

1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24, che ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa. La norma regionale, impugnata dal Governo e censurata dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), regolando in termini concorsuali il dissesto di ente strumentale regionale, contrasta con l'art. 2 legge fall., per il quale è la legge, riferita unicamente a quella statale, a stabilire le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta, nonché l'autorità competente a disporla. L'indicata procedura concorsuale, di carattere speciale, implica infatti una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, che non può essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale. Tuttavia, va segnalata la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. Si evidenzia pertanto la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali. (*Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2020, n. 25 del 2007, n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

legge della Regione Calabria 16/05/2013 n. 24 art. 6 bis

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Massima n. 43469

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento della residua questione.

Testo

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 25/11/2019 n. 47 art. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

SENTENZA N. 22

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20-24 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2020, e dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con ordinanza dell'8 luglio 2020, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria, del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa, nonché gli atti di intervento di Fedele De Novellis, Maria Pisani, Cosimo Pisani e della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi l'avvocato Giovanni Battista Policastri per Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Domenico

Gullo e Antonella Coscarella per la Regione Calabria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, l'avvocato Fabrizio Pavarotti per il CORAP in liquidazione coatta amministrativa;

deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 28 gennaio 2020, iscritto al reg. ric. n. 4 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, aggiungendo l'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), che prevede l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa, avrebbe invaso le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Il ricorrente espone che, in applicazione dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria n. 24 del 2013, la Giunta regionale, con deliberazione del 20 dicembre 2019, n. 610, ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP e che il Presidente della Giunta, con decreto del 23 dicembre 2019, n. 344, provvedendo in conformità, ha nominato il commissario liquidatore e stabilito la prosecuzione dell'attività del Consorzio per dodici mesi.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, prevedendo l'assoggettabilità del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, «indebitamente estende[rebbe] l'ambito soggettivo di applicazione della procedura», posto che, come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 25 del 2007, solo la legge statale può determinare quali imprese rientrino in quell'ambito, a norma dell'art. 2, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Oltre che sotto il profilo generale dell'assoggettabilità del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, la norma impugnata violerebbe l'evocato parametro anche laddove disciplina particolari aspetti della procedura, segnatamente in tema di prosecuzione provvisoria dell'attività, sorte dei contratti di appalto e processi in corso, peraltro attribuendo alla Regione, quale «Autorità di vigilanza», poteri riservati all'autorità giudiziaria.

1.1.– Sono intervenuti ad adiuvandum Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, quali creditori del CORAP.

1.2.– Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

La resistente assume di poter estendere con propria legge l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa nei confronti del CORAP, giacché questo, essendo un consorzio di sviluppo industriale, è un ente pubblico economico soggetto a vigilanza regionale.

Non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 25 del 2007, sia in ragione della diversità della fattispecie, che allora riguardava le Unità sanitarie locali, sia per effetto del «mutato quadro normativo»: l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, avrebbe infatti esteso l'applicazione della procedura di liquidazione a tutti gli enti pubblici.

Peraltro, la norma impugnata, lungi dal derogare alla disciplina statale della liquidazione coatta amministrativa, si limiterebbe ad adattarne i principi alla fattispecie.

2.– Con ordinanza dell'8 luglio 2020, iscritta al reg. ord. n. 149 del 2020, la Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il rimettente espone che il collegio arbitrale è chiamato a decidere una controversia tra la concessionaria DECA srl e il CORAP, quest'ultimo subentrato al Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro, avente ad oggetto i criteri di determinazione del corrispettivo di gestione di una piattaforma depurativa consortile sita nell'area industriale di Lamezia Terme.

Ad avviso dell'organo arbitrale a quo, la norma censurata, prevedendo l'assoggettabilità del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva nelle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come evincibile dalla sentenza n. 25 del 2007.

La norma regionale sarebbe inoltre lesiva del principio di eguaglianza, poiché renderebbe applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa «senza individuare una categoria generale ed astratta, ma limitandosi ad estendere la disciplina comune di fonte statale a un soggetto storicamente determinato», per di più mediante richiami parziali, sicché «viene forgiata una procedura di liquidazione coatta amministrativa sui generis, la quale reca dei tratti eccentrici rispetto a quelli tipici della legge fallimentare».

Argomentata la natura rituale del proprio arbitrato e richiamata la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, il rimettente stima rilevanti le sollevate questioni, poiché la sottoposizione del CORAP alla procedura di liquidazione coatta amministrativa avrebbe l'effetto di rendere improseguibile il giudizio arbitrale innanzi a sé, attesa la devoluzione concorsuale di ogni accertamento debitorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 201 della legge fallimentare; il rimettente osserva, inoltre, che l'eventuale accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al reg. ric. n. 4 del 2020 determinerebbe, insieme al ritorno in bonis del CORAP, la decadenza del commissario liquidatore, costituitosi nel giudizio arbitrale.

2.1.– È intervenuta in giudizio la Regione Calabria, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate.

L'inammissibilità deriverebbe sia dalla genericità delle questioni medesime, riferite indistintamente alle varie disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, sia dal difetto di rilevanza, atteso che il giudizio arbitrale a quo non verte sull'accertamento di un credito verso il CORAP, ma sulla sola determinazione del relativo criterio di calcolo.

Nel merito, la Regione Calabria svolge argomenti analoghi a quelli dell'atto di costituzione nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020, aggiungendo che anche altre legislazioni regionali hanno previsto l'assoggettabilità dei consorzi di sviluppo industriale a liquidazione coatta amministrativa.

2.2.– Si è costituito in giudizio il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate, previa trattazione congiunta delle stesse con quella di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.

L'inammissibilità discenderebbe dal difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo il rimettente chiarito perché il giudizio innanzi a sé diverrebbe inseguibile a seguito della sottoposizione del CORAP a liquidazione coatta amministrativa.

Affermata la non pertinenza del precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007 in considerazione dell'eterogeneità della fattispecie, ed evidenziata la ricorrenza di altra legislazione regionale analoga a quella calabrese, la difesa del CORAP reputa infondata la questione relativa all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché nulla indurrebbe a considerare la riserva di legge sancita dall'art. 2, primo comma, della legge fallimentare – circa la determinazione delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, dei casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e dell'autorità competente a disporla – come una riserva di legge statale; ove si ritenesse altrimenti, la riserva stessa sarebbe costituzionalmente illegittima, perché «in contrasto con il principio di uguaglianza e con la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, soprattutto nella materia dell'ordinamento dei propri enti strumentali», e in merito a ciò questa Corte dovrebbe procedere ad autorimessione.

Non fondata sarebbe anche la questione relativa all'art. 3 Cost., poiché il CORAP non è un soggetto isolato, ma l'ente di accorpamento di tutti i consorzi di sviluppo industriale del territorio calabrese, sicché la Regione Calabria non avrebbe leso il principio di uguaglianza nello stabilire che un'intera categoria di propri enti strumentali sia assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa; ove si ritenesse che l'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nel prevedere l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti a vigilanza statale, escluda l'assoggettabilità alla medesima procedura degli enti sottoposti a vigilanza regionale pur in identica condizione di dissesto, sarebbe detta ultima norma a violare l'art. 3 Cost., e anche in merito a ciò questa Corte dovrebbe procedere ad autorimessione.

La difesa del CORAP reputa che, qualora si negasse la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell'ente pubblico economico soggetto a vigilanza regionale, si determinerebbe un «paradosso giuridico», poiché, attesa la non fallibilità degli enti pubblici, si configurerebbe «un'impresa che opera sul mercato, ma è sottratta ad ogni procedura concorsuale».

Solo nell'alveo di una procedura concorsuale potrebbe invece trovare attuazione la par condicio creditorum, e per l'effetto «i soggetti deboli – in primis, i lavoratori dell'ente dissestato –, che non sarebbero tutelati adeguatamente da una liquidazione di tipo civilistico, possono essere soddisfatti con il rango privilegiato che dev'essere loro riconosciuto nella formazione dello stato passivo».

In via di estremo subordine, la difesa del CORAP chiede che la declaratoria di illegittimità costituzionale non attinga tutte le disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, ma soltanto quelle cui sono state rivolte censure specifiche.

Osserva invero il Consorzio che la caducazione dell'intera procedura di liquidazione coatta amministrativa – nell'ambito della quale si è svolto un lungo periodo di esercizio provvisorio – produrrebbe conseguenze «disastrose» sul piano economico, finanziario e sociale, e lo stesso ritorno in bonis dell'ente sarebbe tale solo in senso giuridico, ma impossibile nei fatti.

3.– In prossimità dell'udienza, la Regione Calabria ha depositato memoria nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), che, aggiungendo l'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa (reg. ric. n. 4 del 2020).

2.– La medesima disposizione è stata censurata in via incidentale dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), investita di una controversia tra il CORAP e un suo concessionario (reg. ord. n. 149 del 2020).

3.– In entrambi i giudizi viene evocato il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché si ipotizza che la norma regionale abbia invaso le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3.1.– Nel giudizio incidentale è evocato anche il parametro di cui all'art. 3 Cost., poiché la norma censurata avrebbe previsto per il dissesto del CORAP un ingiustificato trattamento speciale.

4.– In via preliminare, occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, avendo essi ad oggetto la stessa disposizione di legge regionale e avendo in comune il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., fermo che alla riunione non osta di per sé la differente natura – principale e incidentale – dei giudizi medesimi (ad esempio, sentenza n. 228 del 2016).

5.– Ancora in via preliminare, deve essere confermata l'ordinanza dibattimentale allegata a questa sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da Fedele De Novellis e altri nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.

6.– L'esame di merito delle questioni sollevate nel giudizio di cui al reg. ord. n. 149 del 2020 non è precluso dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalle difese della Regione Calabria e del CORAP.

6.1.– Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l'esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita dalla difesa regionale.

6.2.– Circa la motivazione sulla rilevanza delle questioni medesime – insufficiente ad avviso delle predette difese – il rimettente ha argomentato che la concorsualità della liquidazione coatta amministrativa renderebbe improseguibile, per il combinato disposto degli artt. 52 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il giudizio arbitrale volto a definire il criterio di determinazione di un debito consortile, e tale argomentazione supera il vaglio di non implausibilità, che questa Corte è chiamata ad effettuare ai fini dell'ammissibilità delle questioni incidentali (ex plurimis, sentenze n. 270, n. 224 e n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).

7.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. è fondata.

8.– A norma dell'art. 2, primo comma, della legge fallimentare, «[l]a legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla».

Rispetto al modello generale del fallimento, quindi, la liquidazione coatta amministrativa si configura come una procedura concorsuale di carattere speciale, la cui applicazione esige un'apposita previsione di legge; in presenza della quale, tuttavia, la procedura speciale è anche tendenzialmente esclusiva, poiché, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge fallimentare, «[l]e imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga».

8.1.– La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti attività d'impresa, siano istituzionalmente esclusi dall'ambito applicativo del fallimento (art. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda.

D'altronde, le determinazioni del legislatore in questa delicata materia sono caratterizzate da una discrezionalità ampia, che può esplicarsi in indirizzi sistematici i più diversi, come testimonia la disciplina – peraltro non ancora in vigore – del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», la quale, ribadito che «[l]a liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293, comma 1), compie la radicale opzione di escludere l'applicazione dell'istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli enti pubblici (art. 294, comma 3).

8.2.– Da tempo, e in più occasioni, questa Corte ha evidenziato come la liquidazione coatta amministrativa si connoti per le sue finalità spiccatamente pubblicistiche, che la differenziano sotto molteplici aspetti dalla procedura fallimentare (sentenze n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969).

Ancora di recente, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate a proposito dell'estraneità della liquidazione coatta amministrativa alla tutela indennitaria per violazione della ragionevole durata del processo, questa Corte, nella sentenza n. 12 del 2020, ha confermato che tale procedura si differenzia dal fallimento, viceversa rilevante agli effetti di quella tutela, appunto per le finalità pubblicistiche che la caratterizzano, in quanto essa «riguarda imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perché attengono a particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perché si trovano in rapporto di complementarietà, dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione».

I peculiari tratti pubblicistici della procedura liquidatoria inevitabilmente si riflettono sul piano dei rapporti esterni, e «[l]a tutela dei creditori di imprese sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa assume [...] una connotazione doppiamente differenziata, rispetto a quella di altri creditori in sede concorsuale, in quanto gli interessi pubblici che giustificano la procedura amministrativa, per un verso, in qualche misura attenuano il rilievo del singolo diritto di credito e, per altro verso, rafforzano, però, la prospettiva finale di soddisfazione del credito, come effetto riflesso del concorrente obiettivo, di mantenimento in attività del complesso produttivo dell'azienda debitrice, perseguibile dalla procedura amministrativa» (ancora, sentenza n. 12 del 2020).

9.– Le ragioni di tutela dei creditori appaiono centrali nell'impianto argomentativo della sentenza n. 25 del 2007, che costituisce un precedente assai prossimo alla fattispecie odierna. In essa si afferma, infatti, che l'art. 2, primo comma, della legge fallimentare, ove stabilisce che il novero delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta e l'autorità competente a disporla sono determinati dalla «legge», si riferisce unicamente alla legge statale, la sola «idonea ad incidere [...] sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura».

Nello scrutinio riferito al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., tale sentenza ha giudicato irrilevante la stessa natura amministrativa della liquidazione coatta, per essere invece preminente la considerazione dei «rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti», che la procedura medesima determina.

Non vi è dubbio, infatti, che la sottoposizione del debitore alla procedura concorsuale di carattere speciale implichi una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, e che questa non possa essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale.

9.1.– Le difese della Regione Calabria e del CORAP assumono che il precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007, in quanto relativo alle gestioni liquidatorie delle Unità sanitarie locali, non sia pertinente alla fattispecie oggi in esame, che viceversa riguarda enti pubblici economici, quali sono i consorzi di sviluppo industriale.

In realtà, il menzionato precedente è focalizzato piuttosto sugli effetti della procedura, che sul soggetto a questa sottoposto, e infatti vi si afferma che, ai fini della questione di competenza, «non è rilevante la circostanza che la norma censurata riguardi enti (già) operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina – in sé considerata – posta in essere dalla norma».

La qualificazione di enti pubblici economici attribuita ai consorzi di sviluppo industriale dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) – peraltro in sintonia con la trasformazione privatistica di tali enti già operata in linea generale dall'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) – non interferisce, quindi, di per sé, con le forme e le modalità della tutela giurisdizionale dei crediti sorti nei loro confronti.

Sul medesimo piano è egualmente irrilevante che i consorzi di sviluppo industriale siano enti strumentali della Regione e sottoposti alla vigilanza di questa (art. 2, comma 2, della legge reg. Calabria n. 38 del 2001), poiché il doveroso controllo regionale, peraltro concentrato «sui piani economici e finanziari dei consorzi» (art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991), costituisce semmai una ragione di più forte affidamento dei creditori circa la finale solvibilità dell'ente vigilato.

9.2.– Neppure persuade la tesi difensiva della Regione Calabria, secondo la quale il più volte menzionato precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007 sarebbe divenuto ormai inattuale per la sopravvenienza dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Invero, questa disposizione concerne esclusivamente gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, per i quali essa prevede – laddove la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero qualora l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi – la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con ogni evidenza, si tratta di una disposizione riferita a una categoria soggettivamente qualificata, cui non appartengono gli enti sottoposti alla vigilanza regionale, né, quindi, i consorzi di sviluppo industriale, e, tra questi, il CORAP, ente di accorpamento dei consorzi operanti nelle Province calabresi (art. 5 della legge reg. Calabria n. 24 del 2013).

9.3.– La difesa del CORAP lamenta che il quadro normativo così ricostruito impedisce alla Regione Calabria di regolare in termini concorsuali il dissesto di un proprio ente strumentale, ciò che sarebbe lesivo dell'autonomia regionale, e finanche irragionevole, atteso che per gli enti a vigilanza regionale possono darsi le medesime situazioni di dissesto indicate per gli enti a vigilanza statale dall'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.

L'argomento non convince, in quanto l'eventuale analogia delle condizioni di dissesto degli enti strumentali non è di per sé sufficiente a investire ogni singola Regione del potere di definire proprie e autonome forme di risoluzione, le quali, viceversa, appunto per le ricadute immediate sulla tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori, non possono che essere omogenee a livello nazionale, come emerge dalla ratio – ancora attuale – della sentenza n. 25 del 2007.

9.4.– Le ragioni prima esposte circa la riconducibilità della previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali escludono che possa essere accolta la richiesta, formulata dalla difesa del CORAP, di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge fallimentare, ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare una simile disciplina sia solo quella statale, come anche l'analogia istanza, proposta dalla stessa difesa, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.

Tuttavia, questa Corte non può esimersi dal segnalare che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale.

L'opzione per l'impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa – opzione non isolata nel contesto della legislazione regionale, come rilevato dalle difese della Regione Calabria e del CORAP – evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.

10.– In definitiva, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge reg. Calabria n. 24 del 2013, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

10.1.– La questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. resta assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ALLEGATO:

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 26 GENNAIO 2021

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2020 (reg. ric. n. 4 del 2020).

Rilevato che nel giudizio, sono intervenuti, ad adiuvandum, con atto depositato il 28 febbraio 2020, Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, nella qualità di creditori del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP), ente del quale la norma impugnata prevede l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa.

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 3 del 2021 con allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, n. 134 del 2020, n. 140 del 2018, n. 5 del 2018 con allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 170 del 2017 e n. 228 del 2016 con allegata ordinanza letta all'udienza del 20 settembre 2016; ordinanza n. 213 del 2019);

che tale orientamento va tenuto fermo anche dopo le modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale (sentenza n. 56 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020);

che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'indicato ricorso r.r. n. 4 del 2020.

F.to: Giancarlo Coraggio

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 478 della seduta del 12 novembre 2021.

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina Commissario liquidatore e indirizzi per la procedura di LCA.

Presidente e Assessore Proponente: Dott. Roberto Occhiuto – Avv. Rosario Vari

Dirigenti Generali: Dott. Francesco Venneri – Dott. Filippo De Cello – Ing. Gianfranco Comito

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°490613 del 12/11/2021
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47 è stata modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato "Liquidazione coatta amministrativa", il cui comma 1 prevede, tra l'altro, che "... *il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP*";
- con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e, contestualmente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per i 12 mesi successivi per evitare il grave rischio di rendere ineseguibili le funzioni di interesse pubblico che il CoRAP esercita ai sensi della L.R. n. 38/2001 e del DPR n. 218/1978 (artt. da 50 a 54); la procedura liquidatoria è stata prorogata con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo equivalente;
- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del Commissario Liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.R. 24/2013, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020 di nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 24/2013;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- la stessa Corte ha evidenziato al punto 8.1 che "*La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti attività d'impresa, siano istituzionalmente esclusi dall'ambito applicativo del fallimento (artt. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda.*"; la stessa ha rimarcato che anche "... *la disciplina – peraltro non ancora in vigore – del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», ha, «ribadito che «[l]a liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293, comma 1), compie la radicale opzione di escludere l'applicazione dell'istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli enti pubblici (art. 294, comma 3).*";
- la sentenza ha concluso che "... *questa Corte non può esimersi dal segnalare che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. L'opzione per l'impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa – opzione non isolata nel*

contesto della legislazione regionale, come rilevato dalle difese della Regione Calabria e del CORAP – evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.”;

- conseguentemente, la richiamata pronuncia ha interrotto la prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza alcuna censura sulle motivazioni e sui fondamenti presupposti, consolidatisi in atti, di natura gestionale, finanziaria ed economica, che hanno legittimato la procedura stessa;
- la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021, ha provveduto ad individuare il Commissario straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominando lo stesso con D.P.G.R. n. 23 del 12 marzo 2021;

DATO ATTO CHE:

- su impulso dell'orientamento della sopra citata pronuncia costituzionale, il Legislatore ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il comma 5-bis stabilendo che: *“Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”;*
- il citato disposto normativo ha esteso alla facoltà delle Regioni di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza e, ove si ricorresse a detta procedura e per quanto compatibili, si provvede all'esecuzione delle procedure di cui al citato comma 1 dello stesso art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

TENUTO CONTO CHE:

- con D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021, preso atto della sussistenza delle condizioni previste dal novellato art. 15, comma 5-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, è stata disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, per la durata di mesi 12 prorogabile alle condizioni di legge;
- con D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 si è preso atto della suindicata Delibera di Giunta Regionale nominando, per l'effetto, il Commissario liquidatore del CORAP, nonché autorizzando la prosecuzione temporanea dell'attività del Consorzio regionale, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 della L.F., per un periodo di dodici mesi, prorogabile alle condizioni di legge, anche in considerazione delle precipue funzioni attribuite all'Ente dall'art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla L.R. 38/2001 e dalla L.R. 24/2013;
- con DGR n. 436 del 14.09.2021 sono state apportate modifiche e integrazioni alla DGR 411 citata, nello specifico ponendo il CoRAP in liquidazione senza limiti di tempo e dando incaricando il già Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, alla predisposizione degli atti necessari finalizzati alla nomina del Comitato di Sorveglianza.

CONSIDERATO CHE

- con ordinanza n. 1508 del 21.10.2021 il TAR Calabria, per gli effetti del ricorso opposto dal Commissario straordinario del CoRAP, ha disposto la sospensione della DGR n. 411/2021 e del DPGR n. 147/2021 riconoscendo – quale unica motivazione ammissibile - che i citati atti regionali sono stati assunti da un organo regionale non legittimato, in quanto vigente il regime di *prorogatio* conseguente alla già avvenuta indizione delle elezioni amministrative regionali;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978 "I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente";
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Legge regionale n. 38/2001 e dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/2013 il CoRAP è un Ente pubblico economico costituito nella forma consortile per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- per effetto delle citate leggi regionali il CoRAP è, altresì, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite, e soggetto alla vigilanza della Giunta Regionale in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata L.R. n. 38/2001 e dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 24/2013;

DATO ATTO CHE il CoRAP ha trasmesso alle strutture regionali competenti i seguenti atti:

- Bilancio d'esercizio relativo al 2016, approvato con Decreto Commissariale n. 56 del 29/05/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2017, approvato con Decreto Commissariale n. 73 del 9/08/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2018, adottato con Decreto Commissariale n. 46 del 4 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2019, adottato con Decreto Commissariale n. 54 del 17 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2020, adottato con Decreto Commissariale n. 64 del 22 luglio 2021;
- Piano industriale dell'Ente 2021-2023 approvato con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, e trasmesso con nota consortile prot. n. 0003249 del 07/06/2021;
- Esecutività dello "stato passivo creditori tardivi, comunicato alla Regione Calabria con PEC del 29/10/2020 a firma del precedente Commissario Liquidatore (cron. 01365) contenente le risultanze del Tribunale di Catanzaro- Sezione Fallimentare da cui risulta un ammontare di istanze accolte per oltre 50 milioni di euro;

DATO ATTO CHE,

- il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo ha formulato le proprie osservazioni in atti di cui alle note prot. n. 307206 del 7/07/2021 e prot. n. 355674 del 10/08/2021;
- il Dipartimento Economia e Finanze ha altresì trasmesso le sue osservazioni con le note prot. n. 293849 del 29/06/2021, n. 346852 del 3/08/2021 e n. 354910 del 10/08/2021, in atti;
- le istruttorie espletate sugli aspetti contabili dei bilanci d'esercizio relativi ai suindicati anni hanno rilevato che l'utile registrato negli esercizi 2018, 2019 e 2020 non è riuscito a coprire le perdite subite nel biennio 2016-2017, le quali hanno azzerato il capitale

- sociale (fondo consortile) e le riserve disponibili e, pertanto, in tutti gli esercizi considerati l'Ente risulta versare nell'ipotesi prevista dall'articolo 2447 del codice civile secondo cui: *“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”*;
- in conclusione, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e delle relazioni corredate dagli organi di controllo, si evince che l'Ente non è in grado di perseguire utilmente le finalità di istituto;
 - il Commissario liquidatore, giusta D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 ha trasmesso relazione illustrativa in cui emerge uno stato passivo che sostanzialmente conferma l'assenza di continuità aziendale e di conferma delle condizioni già dichiarate nella DGR n. 411 del 25.08.2021.

DATO ATTO ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, il Commissario straordinario CoRAP ha proceduto all'approvazione Piano industriale dell'Ente 2021-2023, trasmesso con nota prot. n. 0003249 del 07/06/2021 al fine degli adempimenti ex L.R. 24 del 2013, art. 15;
- è apparso necessario per la Regione Calabria procedere, prioritariamente e preliminarmente ad ogni eventuale valutazione e decisione tecnico-amministrativa, alla verifica del piano industriale presentato dal Consorzio, al fine di valutare l'idoneità dello stesso a garantire il rispetto del principio della continuità aziendale e le concrete prospettive di riequilibrio dell'Ente;
- a tal fine in data 11/08/2021 si è tenuto un Tavolo interdipartimentale, convocato nota prot. n. 345305 del 02.08.2021 dal il Dirigente del Settore “Legalità e Sicurezza-Attuazione della L.R. 9/2018, Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali” del Dipartimento Segretariato Generale, di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, con la partecipazione dei competenti uffici regionali, ai sensi della DGR n. 527 del 30.12.2020, unitamente ai Dipartimenti e alle Strutture competenti per le rispettive materie, finalizzato al confronto e all'acquisizione di approfondimenti tecnici e di merito relativamente al Piano Industriale CoRAP, come da resoconto di cui alla nota prot. 359063 del 13/08/2021 del Settore regionale “Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali”, in atti;
- ad esito del confronto e dell'approfondimento istruttorio nell'ambito del tavolo interdipartimentale, il resoconto finale in calce alla nota prot. n. 359063 del 13.08.2021 rileva *“la presenza nel Piano industriale adottato dal CORAP, di importanti criticità e carenze che non lo rendono attuabile e sostenibile”*. Tra i vari punti, ha pesato in particolare ed in maniera inequivocabile, la valutazione sulla non permanenza di tutti gli Asset posti alla base della sostenibilità del Piano Industriale adottato dal CORAP, nella parte in cui si è proceduto al confronto dei termini puntuali della prescrizione posta dal Dipartimento Economia e Finanze Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società *“...Se anche un solo punto su cui è stato costruito il piano in esame venisse meno sarebbe impossibile il raggiungimento dell'economicità e dell'efficienza della gestione e di conseguenza l'Ente non sarebbe in grado di raggiungere l'equilibrio economico finanziario in grado di scongiurare futuri squilibri che inesorabilmente tornerebbero a gravare sulle finanze dei soci e, pertanto, sarebbe necessario adottare le procedure conseguenti derivanti dall'assenza di continuità aziendale risultando l'Ente incapace di operare”* rispetto alla posizione espressa dall'Autorità Idrica della Calabria *“...Dalla lettura di quanto precede discende come, una volta costituito il neo gestore del servizio idrico integrato su base regionale, nella successiva fase di operatività, per il caso in questione, gli impianti di depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, quale appunto CORAP, nel rispetto dell'unità di gestione, dovranno essere trasferiti in concessione*

d'uso al medesimo gestore del servizio. In aggiunta, il subentro nelle gestioni avverrà, da parte del nuovo gestore affidatario del servizio, secondo un cronoprogramma, che, sebbene di durata prevedibile di 2/3 anni, potrebbe prevedere, tra quelli iniziali, proprio il subentro nella gestione di impianti quali quelli di cui si discute, anche antecedentemente al 2023. Al riguardo, l'orizzonte temporale del Piano proposto dal CORAP ricomprende attività da espletarsi anche nel 2023, con ciò verosimilmente prevedendo, proprio in considerazione delle previsioni recate dal richiamato art. 172, comma 6, un subentro del gestore al termine del periodo 2021-2023."

ATTESO CHE dall'istruttoria emerge che il CoRAP versa quindi in una grave crisi finanziaria, patrimoniale ed economica, anche per effetto delle continue e consistenti procedure esecutive in atto, tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni istituzionali, oltre che versare nelle condizioni previste dall'art. 15 del DL 98/2011;

VISTI:

- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui:
 - "*((5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art. rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1));*
 - ed al citato comma 1, secondo le compatibili disposizioni applicabili dalle Regioni, è disposto che: "*1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con delibera di Giunta, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario.*";
 - di seguito si dispone che "*Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.*";

VISTI

- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3";

RITENUTO, pertanto:

- che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP, ai sensi di quanto disposto dal nuovo

comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

- che tale procedura tende maggiormente a tutelare il patrimonio pubblico, i creditori, le funzioni pubbliche, nonché, i diritti del personale a tempo indeterminato dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'interpello interno rivolto ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale, al fine di verificare disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore, risulta privo di candidature, come da atti allegati;
- la situazione in cui versa il Consorzio presenta profili di crisi particolarmente grave, tale da richiedere il ricorso ad una figura professionale qualificata in considerazione della complessità degli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dei procedimenti, nonché a garanzia dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per come sopra rappresentato, si rende necessario individuare quale Commissario liquidatore un professionista qualificato esterno all'amministrazione regionale;
- allo scopo di cui al punto che precede, si è proceduto a richiedere a Unindustria Calabria una rosa di nomi all'interno della quale individuare la figura più adeguata a svolgere le complesse funzioni de quo, come da documentazione in atti;
- per il compenso del Commissario liquidatore occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.;
- gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del CORAP e in particolare della procedura di LCA;
- occorre incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali, per le attività di monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente Generale attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente e dell'Assessore allo "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

1. di disporre, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, ai sensi dell' art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
2. di dare atto che la stessa risulta indifferibile e urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché, tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, la par condicio creditorum;
3. di individuare, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP Avv. Enrico Mazza;
4. di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP;
5. di stabilire che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;
6. di incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento "Sviluppo economico e Attrattori culturali" per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
7. di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato alla disciplina prevista in materia;
8. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Corap, Revisore Unico CoRAP, Commissario straordinario CoRAP;
9. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Occhiuto



REGIONE CALABRIA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 115 Del 29.06.2016

OGGETTO: Istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) ed adempimenti per l'avvio operativo.

Pubblicato sul BURC	
N° _____	Del _____
Parte _____	

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- con la Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 è stato disposto il «Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità»;
- l'articolo 1, comma 1, della L.R. 24/2013 ordina, nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative;
- l'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale n. 24/2013 dispone l'accorpamento dei cinque Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, di cui alla Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP, con la finalità di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali unitamente alle funzioni assegnate dalla Legge regionale n. 38/2001;
- l'articolo 3 della legge regionale n. 24/2013 definisce le norme procedurali in ordine al processo di accorpamento e stabilisce, ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, la nomina di un commissario straordinario ed al successivo comma 3 sancisce l'obbligo per il Commissario di procedere alla redazione di una relazione ricognitiva in ordine ai seguenti aspetti gestionali, amministrativi e finanziari: lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria; i progetti/interventi in corso di realizzazione. La stessa relazione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente;
- l'articolo 3, comma 6, dispone che con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i centoventi giorni successivi alla trasmissione della predetta relazione, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede: all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.

VISTI

- la deliberazione 5 agosto 2013, n. 291 "Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 - art. 3 commi 1 e 2 - adempimenti." con la quale la Giunta Regionale, in esecuzione di quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, ha provveduto a disporre l'esecuzione degli adempimenti previsti così avviando il procedimento di accorpamento;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 agosto 2013, n. 111 "Nomina Commissario straordinario e decadenza degli Organi elettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 38/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L.R. n. 24/2013";
- la deliberazione 17 aprile 2014, n. 153 "L.R. n. 16 maggio 2013 n. 24, art. 3 comma 6 e art. 5 comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP" trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Calabria per la valutazione e la formulazione del parere di rito da parte della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della L.R. n. 24/2013;
- l'articolo 37 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria" ai sensi del quale i termini

entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste; trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi;

VISTO

- il successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2015, n. 31 "Attuazione disposizioni L.R. n. 24/2013 – Nomina Commissario Straordinario Consorzi ASI e CORAP";
- il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 giugno 2016, n. 112 "Attuazione disposizioni L.R. n. 24/2013 – Nomina Commissario Straordinario Consorzi ASI e CORAP";

VISTO l'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013 il quale dispone che "Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.";

CONSIDERATO che, per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013, l'accorpamento dei Consorzi provinciali nel CORAP prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica (fino ad ora aggregata, come previsto dalla L.R. n. 38/2001, a livello provinciale) e la conseguente previsione di un nuovo assetto organizzativo, per il quale sono organi del CORAP il direttore generale, il comitato di programmazione, il revisore unico dei conti e un revisore supplente;

TENUTO CONTO che

- il Commissario straordinario ha provveduto alla redazione della relazione ricognitiva di cui all'articolo 3, comma 4, ed alla trasmissione, in data 27 gennaio 2014, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale per la conseguente assegnazione, per documentazione ed informazione, alla competente Commissione consiliare;
- la nota "Integrazione dei dati economico-finanziari alla data del 31 dicembre 2014", trasmessa dal Commissario straordinario pt, a mezzo pec del 23 luglio 2015, aggiorna i dati e le informazioni richieste dall'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 24/2013;
- le suddette relazioni hanno delineato un quadro complessivo di risorse economiche, finanziarie, patrimoniali, umane e progettuali che consentono ampi margini di ristrutturazione organizzativa e maggiore efficienza ed efficacia all'azione unitaria consortile nel solco del processo di sviluppo e competitività del sistema economico territoriale ed imprenditoriale regionale, coerentemente con un sostanziale miglioramento dell'azione amministrativa e gestionale delle funzioni pubbliche verso il sistema economico regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 4, e dei predetti articoli della L.R. 24/2013, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2351 del 12.05.2015, ha accertato la già intervenuta soppressione dei Consorzi provinciali per lo sviluppo industriale e la immediata operatività del CORAP sotto ogni profilo;

RITENUTO che l'istituzione del suddetto CORAP, alla luce della superiore normativa di riferimento, deve presumersi, dunque, come effetto già prodottosi nell'ordinamento ex lege, come, peraltro, statuito in numerose ordinanze giudiziali di pronuncia di interruzione dei giudizi instaurati avverso i singoli consorzi per lo sviluppo industriale delle province calabresi;

TENUTO CONTO che la Giunta regionale prima di dare corso alla piena formalizzazione dell'istituzione del CORAP, con nota del 13 agosto 2015, prot. n. 0248309/SIAR, ha disposto che il Commissario straordinario procedesse al previo consolidamento contabile dei bilanci dei singoli Consorzi ASI, alla detta data non risultanti tutti approvati;

DATO ATTO che

- il Commissario straordinario ha successivamente provveduto con propri decreti n. 10/2015, n. 13/2015, n. 14/2015, n. 10 /2016 e n. 11/2016 ad attuare l'indirizzo della

Giunta regionale, di cui alla richiamata nota del 13 agosto 2015, prot. n. 0248309 /SIAR, consentendo l'allineamento dei dati contabili, finanziari ed economici dei cinque Consorzi;

- i bilanci consuntivi fino all'esercizio 2014 dei cinque Consorzi industriali risultano, quindi, alla data odierna, tutti approvati dai rispettivi Organi assembleari (nelle seguenti sedute: 28/07/2015 per l'ASI di Catanzaro, 15/07/2015 per l'ASI di Crotone, 17/05/2016 per l'ASI di Vibo Valentia, 30/05/2016 per l'ASI di Reggio Calabria e 31/05/2016 per l'ASI di Cosenza);

RITENUTO, pertanto, ora possibile dare corso alla piena formalizzazione dell'istituzione del CORAP;

CONSIDERATO che occorre stabilire la data di decorrenza, degli effetti contabili, civilistici e fiscali, conseguenti all'accorpamento dei cinque Consorzi ed alla istituzione del CORAP; VISTO l'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/1986, TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), in base al quale con riferimento all'atto di fusione tra diversi soggetti giuridici si può stabilire che, ai soli fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse;

CONSTATATO che i cinque Consorzi risultano avere operato nel corso di tutto l'esercizio 2015 e che essendo quest'ultimo l'ultimo esercizio chiuso, in base alla summenzionata norma del TUIR gli effetti fiscali e contabili sul nascente CORAP decorrono a far data dall'01/01/2016;

CONSIDERATO che,

- in ragione della menzionata retrodatazione alla data dell'01/01/2016, occorre procedere all'aggiornamento dei valori finanziari ed economico-patrimoniali iniziali del CORAP, quali sommatorie delle risultanze contabili, alla data del 31/12/2015;
- ciascuno dei cinque Consorzi ha, pertanto, proceduto alla trasmissione dei dati contabili della gestione per l'esercizio 2015 come da prospetti allegati, sotto la lettera "A", al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- si è proceduto, quindi, all'accorpamento dei dati contabili dei singoli Consorzi come sopra trasmessi, per come rappresentato nell'allegato "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, fatte salve le successive verifiche ed operazioni di allineamento che si renderanno necessarie;
- gli effetti civilistici reali conseguenti all'accorpamento dei cinque consorzi per lo sviluppo industriale, tenendo conto della natura di ente pubblico economico del CORAP, (in analogia a quanto previsto dall'art. 2504 bis del codice civile ai sensi del quale: "la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504" ovvero, per le società, dal momento dell'iscrizione al registro delle imprese dell'atto di fusione), decorrono a far data dall'entrata in vigore del presente atto;

RITENUTO necessario rendere immediatamente operativo il CORAP al fine di predisporre gli atti fondamentali, istitutivi, regolativi e programmatici previsti dalla L.R. n. 24/2013 e, di conseguenza, evitare ritardi, sovrapposizioni e disfunzioni nelle attività amministrative e gestionali in corso di svolgimento e di assicurare alla Regione la piena sussistenza dell'Ente per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate per il conseguimento delle finalità istituzionali in materia di sviluppo economico e degli obiettivi di cui all'articolo 1 della L.R. n. 24/2013;

VISTI

- gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale." e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 17 aprile 2014 "L.R. 16 maggio 2013 n. 24, art. 3 comma 6 e art. 5 comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP";
- le relazioni predisposte e trasmesse dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.;"

- le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO, altresì, l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 30/2015 ai sensi del quale "l'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale (...) sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" dovendosi, pertanto, individuare tale data limite nel giorno 29 giugno 2016;

PRESO ATTO che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

DECRETA

- La premessa viene richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- E' istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n. 38, con conseguente cambio della denominazione in CORAP. Il CORAP esercita su base unitaria regionale le funzioni attribuite dalla L.R. n. 38/2001 agli enti consortili e le funzioni di legge, nazionali e regionali, e quelle delegate con carattere di strumentalità, afferenti alle attività produttive ed economiche, industriali e dei servizi, operando quale soggetto con attività di rilievo pubblico ed organismo intermedio della Regione Calabria, secondo le procedure previste per tali assegnazioni.
- Il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente che succede per tutti i rapporti attivi e passivi ai Cinque consorzi provinciali industriali disciplinati dalla L.R. n. 38/2001, e soggetto agli indirizzi, al controllo ed alla vigilanza da parte della Regione;
- Per l'effetto, sono conferiti al CORAP tutti i beni mobili, immobili, strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, degli enti accorpati;
- I soli effetti contabili e fiscali conseguenti all'accorpamento dei cinque Consorzi sono retrodatati alla data dell'01 /01/2016;
- Di prendere atto dell'accorpamento dei dati contabili alla data del 31/12/2015 per come risultanti dall'allegato "B" al presente atto, al fine di consentire l'aggiornamento dei valori iniziali di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le verifiche ed operazioni di allineamento che si renderanno necessarie;
- Di prendere atto che gli effetti civilistici, con riferimento ai rapporti giuridici attivi e passivi verso i terzi acquisiti dall'istituto CORAP, decorrono a far data dall'entrata in vigore del presente atto;
- Di demandare al Commissario Straordinario gli adempimenti relativi a tutte le annotazioni, iscrizioni, trascrizioni, volture presso gli uffici statali, locali, nonchè con riferimento ad utenze per servizi;
- Di demandare, altresì, al Commissario Straordinario tutti gli adempimenti relativi all'adozione dei provvedimenti per l'assegnazione del personale dei consorzi accorpati nel CORAP;
- Di stabilire la sede legale del Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) in Catanzaro, presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria;
- Di prendere atto che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2013, gli organi del CORAP sono esclusivamente: a) il direttore generale, b) il comitato di programmazione, c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- Di dichiarare, dalla data di notifica del presente decreto, la decadenza dei Collegi dei Revisori dei Consorzi provinciali accorpati nel CORAP e dei Direttori generali dei Consorzi

accorpati in quanto titolari della responsabilità gestionale ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 38/2001 e dei singoli Statuti;

- Di autorizzare il Dipartimento competente ad avviare le procedure, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale e dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 24/2013, per le nomine degli organi monocratici e collegiali del CORAP, secondo le quanto previsto dalla stessa L.R. n. 24/2013 e dalle normative specifiche applicabili in materia;
- Di confermare in capo al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di cui al precedente punto, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP, per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto ed in particolare, al fine precipuo di garantire la continuità amministrativa e gestionale ed il conseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla L.R. n. 24/2013 e delle normative applicabili, con l'ausilio del personale confluito nel costituito CORAP e di eventuali consulenti esterni, per procedere all'adozione di tutti gli atti di legge, all'esecuzione di quanto previsto dal presente decreto e onde attuare una più efficiente ed idonea struttura organizzativa;
- Di stabilire che il trattamento e gli oneri finanziari in merito all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto rientrano nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione per come indicato nella D.G.R. n. 153/2014;
- Di stabilire che, nelle more della conclusione delle procedure di nomina del revisore unico dei conti e del suo supplente, anche ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/2013, le funzioni di controllo interno sull'attività del CORAP sono esercitate dall'Organo di revisione contabile della Regione Calabria;
- Di porre a carico del CORAP tutti gli eventuali oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto;
- Di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, al Dipartimento Bilancio, Finanza Patrimonio e Società Partecipate, al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e Controlli, al Commissario straordinario del CORAP e, da questi, presso le sedi legali dei Consorzi industriali così accorpati;
- Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL PRESIDENTE
On. Gerardo Mario Oliverio